

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
95/C 277/01	E-531/95 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Cittadinanza UE — Questioni connesse	1
95/C 277/02	E-611/95 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Moneta unica	2
95/C 277/03	E-1040/95 di Jesús Cabezón Alonso e Ana Miranda de Lage alla Commissione Oggetto: Coordinamento tra banche regionali	2
95/C 277/04	E-1076/95 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Trasferimento di imprese (Renault-Setúbal) e informazioni delle autorità di uno Stato membro (Portogallo)	3
95/C 277/05	E-1082/95 di Alman Metten alla Commissione Oggetto: Disastrosa distorsione della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici nella Comunità	3
95/C 277/06	E-1130/95 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Ostacoli giuridici all'uso dell'ECU	5
95/C 277/07	E-1159/95 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Progetto di regolamento per la distribuzione di autovetture	5
95/C 277/08	E-1160/95 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Violazione del diritto comunitario	6
95/C 277/09	E-1163/95 di Helwin Peter alla Commissione Oggetto: Difficoltà per i pullman al passaggio del confine francese (Risposta complementare)	6

(segue)

IT


2

Spedizione in abbonamento postale gruppo I/ 70 % — Milano.

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 277/10	E-1200/95 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Quadro giuridico comunitario che consente l'istituzione di corsi di studio stranieri in uno Stato membro dell'Unione europea	7
95/C 277/11	E-1211/95 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Costo del gasolio agricolo	7
95/C 277/12	E-1251/95 di Pierre Bernard-Reymond alla Commissione Oggetto: Aliquota dell'IVA sulle opere d'arte	8
95/C 277/13	E-1324/95 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Aggiornamento elenchi specializzazioni mediche	8
95/C 277/14	E-1346/95 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Contributi statali per il trasferimento della fiera di Monaco	9
95/C 277/15	E-1395/95 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore	9
95/C 277/16	E-1405/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Razzismo	10
95/C 277/17	E-1454/95 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Libera importazione di gas	10
95/C 277/18	E-1466/95 di James Moorhouse alla Commissione Oggetto: Qualifiche degli ingegneri, degli installatori e degli addetti alla manutenzione degli apparecchi a gas	11
95/C 277/19	E-1506/95 di Norbert Glante alla Commissione Oggetto: Promozione della cooperazione tra i comuni in Europa	11
95/C 277/20	E-1521/95 di Nuala Ahern alla Commissione Oggetto: Costi globali di lungo termine della produzione di energia nucleare	11
95/C 277/21	E-1537/95 di Veronica Hardstaff alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali	12
95/C 277/22	E-1572/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Donne nere e migranti nell'Unione europea	12
95/C 277/23	E-1575/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Trasposizione della direttiva concernente il congedo di maternità e simili nella legislazione degli Stati membri	13
95/C 277/24	E-1577/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Aliquota IVA applicata a fiori e piante in Spagna e Francia	13
95/C 277/25	E-1578/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Aliquota IVA applicata a fiori e piante nei Paesi Bassi	13
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1577/95 e E-1578/95	14
95/C 277/26	E-1582/95 di Carlos Robles Piquer alla Commissione Oggetto: I poveri nell'Unione europea	14
95/C 277/27	E-1588/95 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Corretta redazione dei libretti di istruzioni nelle varie lingue nazionali	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 277/28	E-1601/95 di John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Restauro di edifici storici	16
95/C 277/29	E-1619/95 di Gérard Deprez alla Commissione Oggetto: Doppia tassazione di pacchi privati provenienti dall'Alaska	16
95/C 277/30	E-1646/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Pescherecci nella Comunità	16
95/C 277/31	E-1649/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Regime di liberalizzazione nella distribuzione automobilistica	17
95/C 277/32	E-1650/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Liberalizzazione del regime di distribuzione automobilistica	17
95/C 277/33	P-1779/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Distribuzione automobilistica selettiva	18
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1649/95, E-1650/95 e P-1779/95	18
95/C 277/34	E-1666/95 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Revisione del programma Leader in Irlanda	18
95/C 277/35	E-1669/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Pesca nel Mare del Nord	19
95/C 277/36	E-1705/95 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Aiuti strutturali e principio di cofinanziamento	19
95/C 277/37	E-1714/95 di Riccardo Nencini alla Commissione Oggetto: Concorrenza	20
95/C 277/38	E-1715/95 di Jessica Larive alla Commissione Oggetto: Requisito di stabilimento per i dentisti in Italia	20
95/C 277/39	E-1719/95 di Mark Killilea alla Commissione Oggetto: Sostegno e guida a favore di organizzazioni volontarie relativamente alla concessione di fondi a titolo del FSE	21
95/C 277/40	E-1732/95 di Wilmya Zimmermann alla Commissione Oggetto: Realizzazione del mercato interno nel settore delle imposte speciali di consumo sulle autovetture nei Paesi Bassi	22
95/C 277/41	E-1737/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Protezione della salute pubblica dai microbi resistenti agli antibiotici	22
95/C 277/42	P-1739/95 di Heidi Hautala alla Commissione Oggetto: Conseguenze per l'ambiente dell'Unione monetaria europea	23
95/C 277/43	E-1756/95 di Pat Gallagher alla Commissione Oggetto: Dazi delle autorità filippine sulle importazioni di latte in polvere proveniente dall'UE	24
95/C 277/44	E-1758/95 di Robin Teverson alla Commissione Oggetto: Il FESR e il futuro dell'obiettivo 2	24

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
95/C 277/45	E-1759/95 di Robin Teverson alla Commissione Oggetto: Levrieri	25
95/C 277/46	E-1761/95 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Leader II	25
95/C 277/47	E-1768/95 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Mancata notifica degli aiuti statali	26
95/C 277/48	E-1788/95 di Elly Plooij-van Gorsel alla Commissione Oggetto: Partecipazione femminile a congressi	26
95/C 277/49	E-1799/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Addizionalità e creazione di «Business Links» nel Regno Unito	27
95/C 277/50	E-1806/95 di Anne André-Léonard alla Commissione Oggetto: Rinnovo della deroga all'articolo 85 del Trattato di Roma, concessa all'UIP nel 1989 dalla Commissione	27
95/C 277/51	E-1809/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Inserimento del settore della pesca nell'obiettivo 4 del FSE	28
95/C 277/52	E-1822/95 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Reti derivanti di scorta	28
95/C 277/53	E-1838/95 di David Hallam alla Commissione Oggetto: Latte di soia	29
95/C 277/54	E-1848/95 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Ritardi nei pagamenti relativi ai corsi di formazione finanziati dal Fondo sociale europeo	30
95/C 277/55	E-1852/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Ambiente e tecnologie pulite	31
95/C 277/56	E-1856/95 di José Happart alla Commissione Oggetto: L'incidenza delle fluttuazioni valutarie sul reddito degli agricoltori	31
95/C 277/57	E-1865/95 di Wayne David alla Commissione Oggetto: Cancellazione di nominativi dalle «liste nere»	32
95/C 277/58	E-1876/95 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Carezza di materie prime a causa della siccità	32
95/C 277/59	E-1877/95 di Jesús Cabezón Alonso, Juan Colino Salamanca e Josep Pons Grau alla Commissione Oggetto: Garanzie alla libera circolazione delle merci	32
95/C 277/60	P-1882/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Normative in materia di insolvenza	33
95/C 277/61	E-1891/95 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Compensazioni economiche comunitarie al settore della pesca di Vigo	33



<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 277/62	E-1895/95 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Autosufficienza per quanto riguarda il sangue e i prodotti del plasma nell'Unione	34
95/C 277/63	E-1897/95 di Joaquín Sisó Cruellas alla Commissione Oggetto: Vantaggi fiscali di alcune regioni spagnole	34
95/C 277/64	E-1904/95 di Bill Miller alla Commissione Oggetto: Conferenza intergovernativa	35
95/C 277/65	E-1915/95 di José Barros Moura alla Commissione Oggetto: Risorse idriche nella Penisola iberica	35
95/C 277/66	P-2020/95 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Progetto di studio sulla quantità e qualità delle acque nei bacini fluviali della Penisola iberica	35
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-1915/95 e P-2020/95	35
95/C 277/67	E-1923/95 di Horst Schnellhardt alla Commissione Oggetto: Importazioni di cemento a prezzi dumping provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale	35
95/C 277/68	E-1928/95 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Ente di commercializzazione per la patata nel Regno Unito	36
95/C 277/69	P-1933/95 di Riccardo Garosci alla Commissione Oggetto: Banca europea per gli investimenti: finanziamenti per calamità naturali del novembre 1994 nel Nord Italia	36
95/C 277/70	E-1937/95 di Ian White alla Commissione Oggetto: Riserve inglesi di orzo	37
95/C 277/71	P-1944/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Rischio di distruzione della regione delle Meteore	37
95/C 277/72	E-1951/95 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Commissione per il commercio e l'ambiente dell'OMC	38
95/C 277/73	P-1957/95 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Oneri per le prescrizioni di medicinali nel Regno Unito	39
95/C 277/74	E-1966/95 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Servizi negli edifici dell'Unione	39
95/C 277/75	P-1967/95 di Elisabeth Schroedter alla Commissione Oggetto: Valutazione dei programmi operativi Leader II dei cinque nuovi Länder	40
95/C 277/76	E-1970/95 di Tony Cunningham alla Commissione Oggetto: Imposte pagate alla frontiera germano-austriaca	41
95/C 277/77	P-1977/95 di Peter Skinner alla Commissione Oggetto: Fusione tra le società Glaxo e Wellcome nel Regno Unito	41

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 277/78	E-1984/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Distorsione della concorrenza provocata da un aiuto pubblico concesso dal comune dell'Aia	42
95/C 277/79	E-1990/95 di Ralf Walter alla Commissione Oggetto: Programmi di politica sociale	42
95/C 277/80	E-1996/95 di Jacques Donnay alla Commissione Oggetto: Conseguenze delle perturbazioni agromonetarie sulla concorrenza tra porti europei	43
95/C 277/81	P-2000/95 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Aliquote di accisa sull'alcool	43
95/C 277/82	E-2014/95 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Inquinamento da illuminazione	44
95/C 277/83	E-2025/95 di Klaus Rehder alla Commissione Oggetto: Eliminazione degli ostacoli commerciali nel GATT	44
95/C 277/84	E-2034/95 di Spalato Belleré alla Commissione Oggetto: Difesa dei diritti del cittadino nei confronti di procedure d'incarcerazione preventiva	45
95/C 277/85	P-2036/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Indicizzazione finanziaria del II QCS-Portogallo	45
95/C 277/86	E-2062/95 di Jaak Vandemeulebroucke alla Commissione Oggetto: Centro latino-americano per le relazioni con l'Europa	45
95/C 277/87	E-2074/95 di Thomas Megahy alla Commissione Oggetto: Carta di cittadinanza europea di più di 60 anni	46
95/C 277/88	P-2081/95 di Eva Kjer Hansen alla Commissione Oggetto: Utilizzazione da parte di un lavoratore di un'autovettura di servizio messa a disposizione e immatricolata da un'impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello di residenza del lavoratore	46
95/C 277/89	E-2102/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Norme di sicurezza sul lavoro	47
95/C 277/90	E-2120/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Restauro di monumenti antichi e opere d'arte	47
95/C 277/91	E-2147/95 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Fondo sociale europeo	48
95/C 277/92	E-2153/95 di Pierre Bernard-Reymond alla Commissione Oggetto: Applicazione della direttiva del 30 novembre 1989 relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro	48
95/C 277/93	E-2310/95 di David Hallam alla Commissione Oggetto: Interdizione dell'uso di manganelli elettrici e di ceppi	49
95/C 277/94	E-2311/95 di Ian White alla Commissione Oggetto: Fornitura da parte di aziende europee di strumenti di tortura	49
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-2310/95 e E-2311/95	49

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA E-531/95

di Alex Smith (PSE)

alla Commissione

(1° marzo 1995)

(95/C 277/01)

Oggetto: Cittadinanza UE — Questioni connesse

Quali disposizioni ha adottato la Commissione per il mutuo riconoscimento delle patenti di guida? È la Commissione a conoscenza del fatto che i cittadini UE devono pagare assicurazioni più elevate o in alcuni casi non possono essere assicurati quando conducono un veicolo in uno Stato membro, ma sono in possesso di una patente rilasciata da un altro Stato membro?

Perché i cittadini britannici che risiedono per più di tre mesi in Francia devono disporre di una «carte de séjour»? Ritiene la Commissione che tale requisito sia in linea con il concetto di cittadinanza europea?

Quali disposizioni ha adottato la Commissione per consentire ai cittadini comunitari che risiedono temporaneamente in uno Stato membro, diverso dal loro paese di origine, di usufruire pienamente dei servizi medici e non solo dei servizi d'urgenza? Ritiene la Commissione che questo tipo di discriminazione per l'accesso ai servizi medici sia compatibile con il concetto di cittadinanza europea?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(21 giugno 1995)

1. Le disposizioni relative all'utilizzazione delle patenti di guida all'interno della Comunità sono contenute nella direttiva 80/1263/CEE, del 4 dicembre 1980⁽¹⁾. In particolare l'articolo 8 di detta direttiva dispone che:

«Gli Stati membri prevedono che, se il titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario in corso di validità, rilasciata da uno Stato membro, acquista la residenza normale in un altro Stato membro, la patente rimane ivi valida al massimo nell'anno successivo all'acquisizione della residenza. Entro tale termine, su richiesta del titolare e dietro consegna della patente, lo Stato in cui il titolare ha acquisito la normale residenza gli rilascia una patente (di modello comunitario) per le categorie corrispondenti, senza imporgli le condizioni di cui all'articolo 6»,

vale a dire essenzialmente senza che il titolare debba sottoporsi a nuovi esami pratici e teorici.

L'articolo 9 della direttiva 91/439/CEE statuisce inoltre che per «residenza normale» s'intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che implicino stretti legami tra detta persona e il luogo in cui dimora.

Tuttavia, per «residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, s'intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale»⁽²⁾.

La nuova direttiva concernente la patente di guida (91/439/CEE) che entrerà in vigore il 1° luglio 1996 introduce il riconoscimento reciproco delle patenti di guida, senza sostituzione obbligatoria.

2. In virtù dell'articolo 8A, paragrafo 1 del Trattato CE, ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di

soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, «fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal presente Trattato e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso». Ciò significa che il nuovo articolo 8A non ha abrogato gli atti di diritto derivato in materia di libera circolazione delle persone, dai quali discende che il cittadino di uno Stato membro che intenda soggiornare per una durata superiore a tre mesi nel territorio di un altro Stato membro deve chiedere alle autorità di tale Stato membro un titolo di soggiorno.

3. Il regolamento (CEE) n. 1408/71, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità⁽³⁾, fondato sull'articolo 51 del Trattato CE non intende armonizzare, bensì coordinare tali regimi.

L'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 subordina al rispetto di determinate condizioni la possibilità di ricevere cure in un altro Stato membro. Tra queste condizioni è indicata l'autorizzazione dell'istituzione competente (modello E112), che dispone di un potere discrezionale estremamente esteso. Infatti è obbligata a rilasciare l'autorizzazione soltanto se le cure di cui l'interessato necessita, pur essendo previste dalla legislazione dello Stato membro di residenza, non possono essergli dispensate entro un termine normale, tenuto conto dello stato di salute dell'interessato e della probabile evoluzione della malattia.

La Commissione ritiene che queste disposizioni siano restrittive, senza essere tuttavia contrarie alle norme fondamentali del Trattato.

La Commissione intende suggerire agli Stati membri di attenuare le condizioni per il rilascio del modello E112 e di incoraggiare nel contempo gli accordi bilaterali tra alcuni Stati membri o enti di sicurezza sociale.

⁽¹⁾ GU n. L 375 del 31. 12. 1980.

⁽²⁾ GU n. L 237 del 24. 8. 1991.

⁽³⁾ GU n. L 149 del 5. 7. 1971.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-611/95

di Salvador Garriga Polledo (PPE)

alla Commissione

(9 marzo 1995)

(95/C 277/02)

Oggetto: Moneta unica

Intende la Commissione prendere posizione in merito alle distorsioni commerciali che potrebbero derivare da un mercato unico suddiviso in varie zone monetarie, delle quali una abbia come moneta l'ecu, e l'altra sia formata invece da

quegli Stati membri che non possono o non intendono accedere alla terza fase dell'UEM?

Risposta data dal sig. de Silguy a nome della Commissione

(17 maggio 1995)

L'avvio della terza fase dell'unione economica e monetaria (UEM) senza la partecipazione di alcuni Stati membri comporterebbe il persistere dell'attuale situazione di mercato unico con differenti valute. La Commissione ritiene che la temporanea non partecipazione di uno o più Stati membri all'unione monetaria completa non creerebbe distorsioni negli scambi.

L'UEM, tuttavia, comporterà notevoli vantaggi economici per gli Stati membri partecipanti, mentre quelli che non ne faranno parte non beneficiranno di tali vantaggi o ne beneficiranno solo in modo indiretto. La Commissione insiste quindi sulla necessità che ogni Stato membro compia tutti i possibili sforzi per entrare al più presto nell'UEM.

I vantaggi derivanti dall'eliminazione della variabilità dei tassi di cambio in termini di incremento degli scambi e dei movimenti di capitali sono difficilmente quantificabili in quanto le imprese possono in molti casi assicurarsi contro tale rischio. Le inchieste congiunturali dimostrano comunque chiaramente che nonostante questa possibilità — peraltro costosa — il rischio di cambio è ancora considerato uno dei principali ostacoli per il commercio. L'eliminazione della variabilità dei tassi di cambio sarà più importante per le piccole imprese e per gli Stati membri con mercati finanziari poco sviluppati che non possono ricorrere a complicate tecniche di copertura. Inoltre la riduzione globale dell'incertezza (dovuta all'esistenza di valute nazionali e di politiche monetarie indipendenti) potrebbe ridurre il premio di rischio che le imprese devono pagare sul capitale azionario ed aumentare gli investimenti.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1040/95

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e

Ana Miranda de Lage (PSE)

alla Commissione

(7 aprile 1995)

(95/C 277/03)

Oggetto: Coordinamento tra banche regionali

Non ritiene la Commissione che occorrerebbe incentivare un processo di scambi e contatti per approfittare di esperienze reciproche tra banche regionali e più in particolare tra la Banca europea degli investimenti e altri istituti bancari come la Banca mondiale, la Banca interamericana di

sviluppo, la Banca internazionale di ricostruzione e sviluppo, ecc.?

**Risposta data dal sig. de Silguy
a nome della Commissione**

(2 giugno 1995)

La cooperazione con gli istituti finanziari internazionali rientra anzitutto nella sfera di competenza della Banca europea per gli investimenti (BEI), tenuto conto sia della missione ad essa affidata, sia dello statuto suo proprio.

Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone molteplici sono i contatti tra la BEI e gli istituti in parola, contatti che possono interessare sia questioni di ordine generale che operazioni specifiche. Questo perché i progetti cofinanziati dalla BEI all'esterno della Comunità beneficiano spesso, in parallelo, di finanziamenti della Banca mondiale, della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, della Banca interamericana di sviluppo, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri istituti finanziari internazionali.

Lo scambio di informazioni e di esperienze che ha luogo attraverso questi contatti non può che rafforzare l'efficienza degli interventi, il che è pienamente in linea con i desiderata della Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1076/95

di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)

alla Commissione

(7 aprile 1995)

(95/C 277/04)

Oggetto: Trasferimento di imprese (Renault-Setúbal) e informazioni delle autorità di uno Stato membro (Portogallo)

Nell'ambito della discussione sul trasferimento di imprese, in particolare sul caso della Renault avente sede a Setúbal in Portogallo, svoltasi nella seduta del 17 febbraio 1995, il commissario Oreja Aguirre, in risposta ad interventi dei deputati, fra i quali l'interrogante, ha precisato, come si evince dal resoconto integrale (provvisorio), che «le informazioni ricevute provengono dai mezzi di comunicazione» e ha concluso con l'annuncio di una «notizia molto recente», per quanto riguarda il regime di aiuti, sulla scorta della quale la Commissione, tramite la DG IV, il 16 febbraio ha sollevato la questione dinanzi al governo, aggiungendo che «quando sarà nota la risposta delle autorità portoghesi», la Commissione adotterà «le idonee misure».

Può la Commissione precisare se le autorità portoghesi hanno già fornito una risposta e di che tipo, se sono state adottate le «idonee misure» e di che misure si tratta?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(12 giugno 1995)

Le autorità portoghesi hanno debitamente risposto alla richiesta di informazioni della Commissione circa le misure in materia di aiuti pubblici applicate dal governo portoghese a favore dello stabilimento del gruppo Renault di Setúbal a decorrere dal 1° gennaio 1989, data di entrata in vigore della disciplina degli aiuti di Stato a favore dell'industria automobilistica.

Dalla risposta ricevuta risulta che l'aiuto concesso allo stabilimento Renault di Setúbal successivamente a tale data ammonta a 6 309 100 000 ESC così ripartiti:

- agevolazioni fiscali, tra il 1989 e il 1992: 5 461 400 000 ESC,
- abbuoni di interessi, tra il 1989 e il 1993: 601 500 000 ESC,
- aiuti alla formazione professionale, a partire dal 1990: 246 200 000 ESC.

Quanto al regime di aiuti in base al quale sono stati accordati i vantaggi fiscali e gli abbuoni di interessi, le autorità portoghesi hanno comunicato che tali provvidenze sono state concesse in base ad un contratto d'investimento firmato il 13 dicembre 1983, conformemente alla legislazione in vigore (decreto legge n. 74/74 del 28 febbraio), prima dell'adesione del Portogallo alla Comunità. Trattandosi di aiuti concessi in base ad un regime di aiuti preesistente all'adesione, lo Stato membro non è tenuto a notificarli alla Commissione ai sensi delle disposizioni dell'articolo 92 e seguenti del Trattato CE.

Quanto al sostegno finanziario alle azioni di formazione professionale realizzate da Renault-Portogallo a partire dal 1990, le autorità portoghesi hanno comunicato che esso è stato accordato nel quadro delle azioni del Fondo sociale europeo tramite le candidature presentate all'Istituto europeo per la formazione professionale negli ultimi anni. Gli aiuti sono stati assegnati nel rispetto delle norme stabilite dalla Commissione in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1082/95

di Alman Metten (PSE)

alla Commissione

(12 aprile 1995)

(95/C 277/05)

Oggetto: Disastrosa distorsione della concorrenza nell'ambito degli appalti pubblici nella Comunità

1. È esatto che i Paesi Bassi hanno dato tempestivamente e correttamente esecuzione alle direttive vigenti in materia di appalti pubblici, mentre quasi tutti gli altri paesi UE non lo hanno fatto?

2. Ne consegue che le aziende olandesi sono totalmente esposte alla concorrenza delle imprese dal resto dell'UE sul proprio mercato e che, invece, non sono loro accessibili alle stesse condizioni i mercati nazionali di quelle imprese?

3. La Commissione ammette che è assurdo che l'unico Stato membro che in questo settore si attiene alla legge venga penalizzato da una grave distorsione della concorrenza a scapito della sua economia?

4. Quali misure concrete intende adottare a breve scadenza la Commissione per eliminare questa distorsione della concorrenza dovuta alla trasgressione della legge?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(17 luglio 1995)

Non è esatto affermare che i Paesi Bassi sono l'unico Stato membro ad aver dato sollecita e corretta attuazione alle direttive sugli appalti pubblici.

Gli Stati membri sono tenuti a recepire le direttive entro una certa data e a comunicare alla Commissione i testi adottati. In caso di mancata comunicazione o di ritardo nell'applicazione delle misure nazionali la Commissione avvia una procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE.

D'altra parte, il fatto di aver comunicato alla Commissione la legislazione nazionale di recepimento entro il periodo prescritto dalle direttive non significa necessariamente che queste siano state correttamente applicate. I testi comunicati dagli Stati membri sono esaminati dalla Commissione, che avvia procedure d'infrazione anche nei casi in cui le disposizioni non sono state correttamente recepite.

La direttiva attualmente in vigore sulle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici ⁽¹⁾ (direttiva 93/37/CEE del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, e che sostituisce la direttiva 89/440/CEE di applicazione dal 19 luglio 1990 (dal 1° marzo 1992 per Spagna, Grecia e Portogallo)) nei cosiddetti settori tradizionali è stata recepita correttamente dalla maggior parte degli Stati membri (la presente risposta rispecchia la situazione al 31 dicembre 1994. È attualmente all'esame la legislazione in materia di appalti pubblici dei tre nuovi Stati membri). Due Stati membri non hanno ancora comunicato la legislazione in materia o non hanno correttamente recepito tutte le disposizioni della direttiva, ed è stata avviata una procedura.

La precedente direttiva sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽²⁾ (direttiva 88/295/CEE del Consiglio del 2 marzo 1988 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, d'applicazione dal 1° gennaio 1989 (dal 1° marzo 1992 per Spagna, Portogallo e Grecia)) è stata correttamente recepita da otto Stati membri, mentre contro gli altri quattro sono state avviate procedure di infrazione. La più recente direttiva sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture ⁽¹⁾ (direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, d'applicazione dal 14 giugno 1994), che modifica

e sostituisce la direttiva precedente, è stata finora recepita da soli quattro Stati membri. Contro tutti gli altri Stati sono state avviate procedure di infrazione. In questo caso potrebbero effettivamente sussistere distorsioni di concorrenza tra gli Stati membri, ma dal momento che la direttiva attualmente in vigore non modifica sostanzialmente quella precedente, l'industria di uno Stato membro avrebbe comunque la possibilità di competere per appalti pubblici di forniture nella maggior parte degli altri Stati membri nel quadro della normativa comunitaria già in vigore.

Più problematico si presenta il recepimento della direttiva sull'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi ⁽³⁾ (direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, di applicazione dal 1° luglio 1994) nei settori tradizionali, che avrebbe dovuto essere recepita entro il 1° luglio 1993. Finora però solo cinque Stati membri hanno comunicato alla Commissione le disposizioni nazionali di attuazione; contro gli altri sono state avviate procedure di infrazione.

Per quanto riguarda il recepimento della direttiva sulle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori tradizionali ⁽⁴⁾ (direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, d'applicazione dal 21 dicembre 1991. Essa è stata modificata dalla direttiva 93/36/CEE del 14 giugno 1993, che ha integrato nel testo precedente gli appalti pubblici di servizi. Tale modifica si applica dal 14 giugno 1994), la situazione risulta piuttosto soddisfacente. Tutti gli Stati membri hanno comunicato le misure nazionali d'attuazione alla Commissione, che le ha esaminate e ha riscontrato un corretto recepimento in otto casi. È ancora all'esame la legislazione di vari Stati membri.

Per quanto riguarda l'aggiudicazione degli appalti nei settori di pubblica utilità (acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni), la situazione si presenta diversa. Sono tuttora in vigore le deroghe per la Grecia, la Spagna e il Portogallo. Le misure nazionali d'attuazione della direttiva originaria «settori esclusi» relativa all'aggiudicazione degli appalti di lavori e di forniture ⁽⁵⁾ (direttiva 90/531/CEE del Consiglio del 17 settembre 1990 che coordina le procedure d'appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, d'applicazione dal 1° gennaio 1993 (dal 1° gennaio 1996 per la Spagna, dal 1° gennaio 1998 per il Portogallo e la Grecia)) sono state comunicate alla Commissione da undici Stati membri. Sono in corso procedure contro l'altro Stato membro per mancata comunicazione. L'esame delle disposizioni ha rivelato due casi di recepimento scorretto e la Commissione ha avviato procedure di infrazione.

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 9. 8. 1993.

⁽²⁾ GU n. L 127 del 20. 5. 1988.

⁽³⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

⁽⁴⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989.

⁽⁵⁾ GU n. L 297 del 29. 10. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1130/95

di José Valverde López (PPE)

alla Commissione

(20 aprile 1995)

(95/C 277/06)

Oggetto: Ostacoli giuridici all'uso dell'ECU

La Commissione ha adottato il 23 dicembre 1992 ⁽¹⁾ un Libro bianco in cui indicava, paese per paese, gli ostacoli giuridici all'uso dell'ecu, proponendo misure che gli Stati membri potrebbero adottare per l'eliminazione di tali ostacoli. Può la Commissione fare un bilancio delle misure adottate dagli Stati membri, indicando altresì quali altre iniziative sarebbero a suo parere necessarie?

⁽¹⁾ Bollettino CE 12-1992.

**Risposta data dal sig. de Silguy
a nome della Commissione**

(12 giugno 1995)

Dopo la sua approvazione alla fine del 1992, il Libro bianco intitolato «Rimozione degli ostacoli giuridici all'impiego dell'ecu» ⁽¹⁾ è stato esaminato dal Parlamento ⁽²⁾ e dal Comitato economico e sociale ⁽³⁾. È stato inoltre discusso dal comitato dei governatori delle banche centrali degli Stati membri nel novembre 1993. Il 19 aprile 1994 la Commissione ha approvato la raccomandazione 94/284/CE riguardante il regime giuridico dell'ecu e di contratti denominati in ecu nella prospettiva dell'introduzione della valuta europea unica ⁽⁴⁾. La Commissione raccomanda agli Stati membri di emanare provvedimenti legislativi che diano all'ecu lo status giuridico di valuta estera, che non discriminino l'ecu rispetto ad altre valute che godono di questo status e che garantiscano all'ecu una tutela giuridica adeguata.

Durante il secondo semestre del 1994 la Commissione ha passato in rassegna gli ordinamenti degli Stati membri (resta da fare l'analisi degli ostacoli giuridici nei tre nuovi Stati membri) per individuare gli ostacoli che ancora esistono. In genere si registra un certo progresso nella giusta direzione, in gran parte per effetto della graduale liberalizzazione dei movimenti di capitali, piuttosto che per effetto di una strategia mirata; va però ricordato che il Belgio e la Francia hanno emanato norme che agevolano l'impiego dell'ecu.

⁽¹⁾ Doc. SEC(92) 2472 def.

⁽²⁾ GU n. C 315 del 22. 11. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 133 del 16. 5. 1994.

⁽⁴⁾ GU n. L 121 del 12. 5. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1159/95

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(20 aprile 1995)

(95/C 277/07)

Oggetto: Progetto di regolamento per la distribuzione di autovetture

La Federazione internazionale dell'automobile (FIA) e l'Alleanza internazionale del turismo (AIT) sono favorevoli al progetto di regolamento della Commissione in materia di distribuzione selettiva delle autovetture. Detto questo, la FIA e l'AIT suggeriscono alcune considerazioni sulla proposta della Commissione:

1. Il regolamento in oggetto, secondo FIA e AIT, dovrebbe vietare la vendita diretta tra fabbricanti e taluni clienti importanti, società di leasing o grandi imprese, ad esempio poiché essa comporta un incremento generale dei prezzi dei veicoli per i piccoli consumatori.
2. Sarebbe opportuno consentire ai concessionari di vendere marche diverse nello stesso locale offrendo in tal modo una più ampia scelta al consumatore.
3. Per quanto riguarda l'applicazione e la validità della garanzia, il testo del regolamento dovrebbe essere più preciso per garantire che la garanzia sia valida a «livello paneuropeo».

Può la Commissione tener conto di tali considerazioni?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(3 luglio 1995)

Il progetto di regolamento del 5 ottobre 1994 in materia di distribuzione delle autovetture ⁽¹⁾ è stato oggetto di discussioni approfondite tra la Commissione e il Parlamento. Le modifiche proposte dalla Commissione, miranti da un lato a stimolare la concorrenza fra le diverse marche ed all'interno di una stessa marca e, dall'altro, a proteggere meglio gli interessi dei consumatori, sono state approvate dal Parlamento nella sua risoluzione del 7 aprile 1995.

L'iniziativa in questione ha inoltre suscitato numerose prese di posizione provenienti, fra l'altro, da talune associazioni europee, fra cui la Federazione internazionale dell'automobile (FIA) e l'Alleanza internazionale del turismo (AIT).

Tali prese di posizione, così come le proposte degli Stati membri, hanno indotto la Commissione a rivedere il progetto iniziale pur salvaguardandone gli orientamenti di base. Il nuovo progetto è stato quindi approvato il 26 aprile 1995.

La Commissione intende in ogni caso richiamare l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che le modifiche previste danno ai distributori proprio la possibilità di vendere, a ben precise condizioni, marche diverse a mirano a

dare al consumatore europeo la possibilità di fruire dei vantaggi del mercato unico acquistando il veicolo di sua scelta dove preferisce senza per questo perdere la garanzia del produttore.

Per quanto riguarda il problema delle vendite dirette, citato dall'onorevole parlamentare, la Commissione non ha ritenuto opportuno introdurre disposizioni specifiche nel progetto in quanto, a suo parere, tale questione deve essere risolta dalle parti interessate. Queste ultime hanno la possibilità di eliminare completamente tali vendite o limitarle, sia in termini quantitativi che per categorie di clienti. Possono inoltre decidere che il fornitore paghi al concessionario una qualche compensazione in caso di vendita diretta ad un cliente nel territorio contrattuale. Occorre tuttavia sottolineare che si oltrepassano i limiti di applicabilità del regolamento qualora il fornitore, effettuando vendite dirette, distrugga la base economica del suo concessionario.

La Commissione adotterà fra breve il testo definitivo del nuovo regolamento che comporterà ancora alcune modifiche tecniche destinate a chiarire i punti sollevati nel corso delle consultazioni del 22 maggio 1995 con gli Stati membri.

(¹) GU n. C 379 del 31. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1160/95

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(20 aprile 1995)

(95/C 277/08)

Oggetto: Violazione del diritto comunitario

I ministri responsabili del Mercato interno europeo discussero il 10 marzo scorso a Biarritz la problematica delle sanzioni in caso di violazione del diritto comunitario, in base ad un documento elaborato dalla presidenza francese.

La presidenza ritiene che le future disposizioni comunitarie dovrebbero definire, dove necessario, le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero identificare i settori che richiederebbero maggiore attenzione e, fatto questo, gli Stati potrebbero comunicare alla Commissione le disposizioni relative alle sanzioni previste nei testi approvati. La Commissione e gli Stati membri studierebbero poi, caso per caso, la possibilità di definire un orientamento rispetto al tipo di sanzione da imporre o agli effetti di tali sanzioni o persino alla propria definizione di sanzione.

Alla luce di tali notizie, la Commissione ritiene adeguato il metodo proposto dalla presidenza francese per giungere al ravvicinamento delle sanzioni applicabili in caso di violazione del diritto comunitario?

Quali sono, secondo la Commissione, i settori che necessitano con maggiore urgenza di tale ravvicinamento?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(16 giugno 1995)

Il 3 maggio 1995 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento sul ruolo delle sanzioni per l'applicazione della legislazione comunitaria del mercato interno (¹), che risponde proprio alle domande dell'onorevole parlamentare, e alla quale rinvia.

(¹) Doc. COM(95) 162 finale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1163/95

di Helwin Peter (PSE)

alla Commissione

(20 aprile 1995)

(95/C 277/09)

Oggetto: Difficoltà per i pullman al passaggio del confine francese

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che ultimamente le autorità francesi, al passaggio del confine di pullman stranieri, insistono a voler apporre un timbro rosso sul foglio di viaggio?
2. La Commissione è al corrente anche del fatto che di norma al confine non è presente personale addetto all'apposizione di tale timbro e che, in caso di controllo all'interno del paese, per la mancata presenza di questo timbro si prevede il pagamento di un'ammenda?
3. Cosa pensa di fare la Commissione per evitare un tale ostacolo al traffico turistico all'interno della Comunità?

**Risposta complementare data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

Successivamente alla risposta da essa data il 6 giugno 1995, la Commissione ha preso contatto con le autorità francesi, le quali hanno effettivamente convenuto che, dopo l'entrata in vigore della convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, ai vettori che attraversano le frontiere esterne dell'accordo anzidetto, nonché ai trasportatori di persone, stabiliti negli Stati membri che non partecipano all'accordo di Schengen, si chiede che venga apposto un timbro rosso sul foglio di viaggio che accompagna il trasporto internazionale passeggeri effettuato a mezzo autobus.

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sia sul regolamento (CEE) n. 4060/89 del Consiglio del 21 dicem-

bre 1989, che sopprime i controlli alle frontiere degli Stati membri con riguardo alle operazioni di trasporto su strada e per v.e. navigabili ⁽¹⁾, sia sul regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, che stabilisce norme comuni con riguardo ai trasporti internazionali di viaggiatori, effettuati mediante autobus ⁽²⁾, sia sul regolamento (CEE) n. 1839/92 della Commissione del 1° luglio 1992 (modificato dal regolamento del 25 ottobre 1993 ⁽³⁾ della stessa Commissione), che definisce le modalità di applicazione per quanto attiene ai documenti di trasporto internazionali di viaggiatori. Si tratta del documento di viaggio che deve trovarsi a bordo del veicolo e sul quale non figura più la rubrica che obbliga il vettore a fare apporre un timbro al passaggio delle frontiere.

Poiché le modalità relative al trasporto internazionale di viaggiatori sono disciplinate dalla normativa comunitaria, le autorità francesi non possono far valere le disposizioni di applicazione dell'accordo di Schengen per esigere dai vettori stabiliti negli Stati membri non partecipanti alla convenzione di Schengen di fare apporre un timbro sul foglio di viaggio.

La Commissione informerà di quanto precede le autorità francesi.

⁽¹⁾ GU n. L 390 del 30. 12. 1989.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 20. 3. 1992.

⁽³⁾ GU n. L 187 del 7. 7. 1992 modificata dalla GU n. L 226 del 27. 10. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1200/95

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione

(28 aprile 1995)

(95/C 277/10)

Oggetto: Quadro giuridico comunitario che consente l'istituzione di corsi di studio stranieri in uno Stato membro dell'Unione europea

La «Escuela de Negocios» (Istituto di scienze commerciali) di Vigo, nella regione spagnola della Galizia, rilascerà un titolo di studio equivalente ad un diploma in gestione aziendale, che verrà omologato dall'Università del Galles. Con tale iniziativa il predetto istituto si è avvalso del quadro giuridico comunitario che consente di istituire corsi di studio stranieri in Spagna; nel caso della Galizia, tale possibilità è regolamentata da un decreto del governo regionale promulgato nel luglio del 1994.

Con tale provvedimento la «Xunta» della Galizia ha stabilito un precedente legislativo, essendo la prima comunità autonoma spagnola ad autorizzare e «naturalizzare» corsi di studio stranieri. Tuttavia il caso non ha mancato di suscitare controversie, che sarebbe opportuno risolvere con una pertinente dichiarazione da parte della Comunità sull'anzidetto quadro giuridico comunitario relativo all'argomento in questione.

Può la Commissione indicare qual è il quadro giuridico cui fa riferimento la possibilità di istituire in un paese membro dell'Unione europea corsi di studio appartenenti ad altro Stato membro, nonché le eventuali motivazioni su cui potrebbe fondarsi l'opposizione da parte di una università nel cui ambito territoriale venga autorizzata l'istituzione di tali corsi di studio stranieri?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(13 giugno 1995)

La Commissione tiene a fare sapere all'onorevole parlamentare che non esistono quadri giuridici comunitari che prevedano specificamente l'introduzione nel sistema d'istruzione degli Stati membri di programmi di studio stranieri. Infatti, a norma dell'articolo 126 del Trattato CE, gli Stati membri sono soli competenti riguardo al contenuto dell'insegnamento e all'organizzazione del proprio sistema scolastico. Ne consegue che la situazione descritta dall'onorevole parlamentare dipende in primo luogo dal diritto nazionale spagnolo e britannico. Resta inteso, comunque, che le norme nazionali in questione non devono essere lesive dei principi fondamentali del Trattato e, in particolare, delle disposizioni dell'articolo 59 relativo alla libera prestazione di servizi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1211/95

di Sebastiano Musumeci (NI)

alla Commissione

(28 aprile 1995)

(95/C 277/11)

Oggetto: Costo del gasolio agricolo

Premesso che l'aumento dell'imposta di consumo dal 13 al 30% e la crescita dell'IVA, passata dal 9 al 10%, hanno determinato un rincaro del prezzo del gasolio agricolo, gravando pesantemente sui bilanci delle aziende, e che la concorrenza dei produttori nordafricani, sudamericani e del resto d'Europa spinge i nostri produttori ortofrutticoli fuori mercato;

considerato che negli altri paesi dell'Unione europea gli agricoltori pagano il carburante ad un prezzo inferiore a quello italiano e che il prezzo del gasolio agricolo varia dalle 820 LIT al chilo di Palermo alle 920 di Cosenza, contro una media nazionale di 720-750 LIT;

considerato che la differenza di prezzo è causata dal sistema di distribuzione e da una norma che impedisce agli agricoltori di acquistare carburante al di fuori della propria provincia;

visto che nel Mezzogiorno il prezzo del gasolio agricolo è così elevato perché il costo della distribuzione supera le 200 LIT al chilo contro le 60-100 LIT registrate nelle altre regioni d'Italia;

può la Commissione intervenire al fine di rendere omogeneo, fra tutti i paesi comunitari, il costo del gasolio agricolo?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(16 giugno 1995)

In base alla legislazione comunitaria sulle accise, gli Stati membri possono applicare esenzioni o riduzioni totali o parziali dell'aliquota dell'imposta sugli oli minerali impiegati, sotto controllo fiscale, esclusivamente nelle attività agricole ed ortofrutticole, nonché in quelle della forestazione e della pesca interna. Spetta ai singoli Stati membri decidere se avvalersi o meno di tale possibilità.

Per quel che riguarda l'IVA, la legislazione comunitaria in materia dispone che gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta, con un minimo del 5% per le merci e i servizi impiegati per la produzione agricola. Non c'è comunque alcun obbligo di applicare un'aliquota ridotta e la percentuale prescelta dallo Stato membro dipende unicamente dalla valutazione delle autorità dello Stato membro interessato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1251/95

di **Pierre Bernard-Reymond (PPE)**

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C 277/12)

Oggetto: Aliquota dell'IVA sulle opere d'arte

Se nell'Unione europea l'aliquota dell'IVA sulle opere d'arte viene aumentata al 18,6%, si profila il grave rischio di favorire la fuga di opere d'arte all'estero, in paesi in cui l'aliquota è inferiore, nonché quello di provocare il crollo generalizzato del mercato francese, dove vige attualmente l'aliquota del 5,5%.

È la Commissione consapevole che una simile disposizione può avere conseguenze disastrose in un periodo contrassegnato da difficoltà economiche nei mercati delle opere d'arte?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(3 luglio 1995)

Secondo il regime speciale IVA recentemente entrato in vigore, applicabile alle operazioni riguardanti beni d'occasione, opere d'arte, articoli da collezione ed oggetti d'antiquariato, l'aliquota IVA standard si applica soltanto al margine del venditore, ossia alla differenza tra il prezzo d'acquisto ed il prezzo di vendita.

Questo regime è stato approvato da tutti gli Stati membri dopo approfondite consultazioni con i rappresentanti dei diversi settori commerciali interessati, tra cui i mercati d'arte europei. Sono stati adottati vari provvedimenti volti ad evitare distorsioni negli scambi tra i mercati europei e quelli dei paesi terzi, ivi compreso il mantenimento, a certe condizioni, di aliquote ridotte per la vendita e l'applicazione di aliquote ridotte alle importazioni.

L'IVA è soltanto uno dei molti fattori economici che incidono sul mercato delle opere d'arte e si ritiene quindi improbabile che il commercio si sposti su altri paesi in maniera significativa a seguito dell'introduzione di questi cambiamenti nel sistema dell'IVA.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1324/95

di **Cristiana Muscardini (NI)**

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 277/13)

Oggetto: Aggiornamento elenchi specializzazioni mediche

1. È a conoscenza della Commissione il contenuto del decreto ministeriale del governo italiano del 30 ottobre 1993 relativo all'aggiornamento degli elenchi delle specializzazioni mediche alle quali, ai sensi della legge italiana 217/78, è consentito l'esercizio della medicina specialistica sul territorio dell'Unione europea?

2. Ritiene la Commissione che tale decreto corrisponda alla direttiva 93/16/CEE⁽¹⁾, in particolare nella parte in cui non annovera tra le specializzazioni conformi alle norme comunitarie quella medica in odontostomatologia?

3. Ritiene la Commissione che la mancata inclusione nel decreto ministeriale del 30 ottobre 1993 della specializzazione medica in odontostomatologia rientri nell'applicazione delle direttive 78/686/CEE⁽²⁾ e 78/687/CEE⁽³⁾?

⁽¹⁾ GU n. L 165 del 7. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 233 del 24. 8. 1978, pag. 10.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(26 giugno 1995)

1. Sì, la Commissione è a conoscenza del decreto ministeriale italiano del 30 ottobre 1993 («decreto di rettifica al decreto ministeriale del 31 ottobre 1991 concernente l'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia») ⁽¹⁾.

2. Sì, la Commissione ritiene che la mancata inclusione nel decreto in questione della specializzazione medica in stomatologia non sia contraria alla direttiva 93/16/CEE. Infatti, sotto il profilo del diritto comunitario, non vi è obbligo di mantenere una specializzazione medica prevista all'articolo 7 della direttiva suddetta.

3. No, la mancata inclusione nel decreto ministeriale della specializzazione medica in stomatologia non è dovuta all'applicazione delle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE. Infatti la situazione giuridica dei medici specialisti in stomatologia è disciplinata soltanto dalla direttiva 93/16/CEE, la quale si riferisce alla specializzazione in stomatologia acquisita da un medico dopo la formazione di base in medicina generale, mentre le direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE riguardano le formazioni specifiche dei dentisti specialisti, vale a dire la formazione che conduce al conseguimento del diploma di dentista (direttiva 78/686/CEE, articolo 1 e direttiva 78/687/CEE, articolo 1) e la specializzazione in ortodonzia e in chirurgia odontostomatologica (direttiva 78/686/CEE, articolo 5 e direttiva 78/687/CEE, articolo 2).

(1) GJRI del 26. 11. 1993, Serie generale n. 278, pagg. 27-28.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1346/95

di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 277/14)

Oggetto: Contributi statali per il trasferimento della fiera di Monaco

Secondo quanto afferma l'Ente fiera di Monaco MGM (Münchener Messegeseellschaft) l'Ente riceve prestiti ad interesse zero, non redimibili o a bassissimo tasso di interesse dal governo bavarese e della città di Monaco per il trasferimento della fiera commerciale dalla Theresienhöhe al Riem. Secondo le stime il costo complessivo del trasferimento ammonta a 2,3 miliardi DM. Sono già stati autorizzati finanziamenti pubblici per 620 milioni di DM (410 milioni di DM dal Land della Baviera e 210 milioni di DM dalla città di Monaco).

Non ritiene la Commissione che un impegno di prestito pubblico di questo tipo e per un importo così elevato sia un sussidio che debba essere sottoposto ad autorizzazione?

Il governo della Baviera ha notificato questo aiuto alla Commissione CE?

L'aiuto è stato approvato? In caso affermativo, quando e con quale motivazione?

Risposta data dal sig. Van Miert a nome della Commissione

(12 giugno 1995)

Nella sua comunicazione alla Commissione del 22 novembre 1994, facendo seguito ad una domanda di informazioni da parte di quest'ultima del 28 settembre 1994, il governo federale ha fornito informazioni sui conferimenti di capitali mediante i quali i due unici soci dell'Ente fiera di Monaco partecipanti tanto agli utili che alle perdite, cioè lo Stato libero della Baviera e la città di Monaco, finanziano il trasferimento del sito della fiera.

Esaminate le informazioni disponibili, la Commissione ha ritenuto che i due soci si comportano come investitori in economia di mercato e che i contributi in conto capitale e i prestiti dei soci in causa non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del Trattato CE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1395/95

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 277/15)

Oggetto: Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore

Il reclamo presentato da un geologo tedesco residente in Spagna ha offerto al difensore civico spagnolo l'occasione per chiedere l'applicazione del regio decreto 1665/1991 che recepisce nell'ordinamento giuridico spagnolo la direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾ relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Dalla relazione annuale del difensore civico alle Cortes sulla sua attività nel 1994 (Bollettino delle Cortes n. 50 del 21 marzo 1995) risulta che finora sono stati omologati solo dodici diplomi e che il decreto d'applicazione non è stato pubblicato per «questioni di carattere procedurale che richiedono una soluzione unitaria». Il difensore civico sottolinea l'urgenza di risolvere il problema, soprattutto se si tiene conto del fatto che la norma risale al 1991 e che le difficoltà citate sono di natura procedurale.

La Commissione può commentare il suddetto stato di cose e fornire dati comparativi in merito alla situazione negli altri Stati membri dell'Unione europea?

(1) GU n. L 19 del 24. 1. 1989, pag. 16.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione
(20 giugno 1995)**

La direttiva 89/48/CEE è stata recepita in Spagna dal regio decreto 1665/1991. L'eventuale assenza di misure regolamentari di esecuzione per alcune professioni non può ostacolare il riconoscimento dei diplomi stranieri che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva. La Commissione è sempre pronta ad esaminare i casi specifici di eventuali violazioni del diritto comunitario che l'onorevole parlamentare vorrà sottoporle.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, l'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi all'11^a relazione annuale della Commissione al Parlamento sul controllo dell'applicazione del diritto comunitario ⁽¹⁾ e in particolare alla pagina 28.

⁽¹⁾ GU n. C 154 del 6. 6. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1405/95

**di Anita Pollack (PSE)
alla Commissione
(22 maggio 1995)
(95/C 277/16)**

Oggetto: Razzismo

Qual è stato il tenore dei colloqui avuti dalla Commissione negli ultimi 12 mesi con il Foro europeo dei migranti e/o altri gruppi interessati al problema del razzismo?

La Commissione ha esaminato il «Black Manifesto for Europe» presentato da SCORE, la Conferenza permanente sulla parità razziale in Europa, e che cosa pensa delle cinque richieste contenute in tale documento?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
(31 luglio 1995)**

I servizi della Commissione incontrano regolarmente il Foro europeo dei migranti e partecipano a tutte le riunioni del consiglio d'amministrazione e all'assemblea generale.

Inoltre la Commissione finanzia varie organizzazioni non governative interessate al problema del razzismo ed utilizza, a tale scopo, la voce di bilancio B3-4114 votata dal Parlamento.

La Commissione non è a conoscenza del contenuto del documento a cui si riferisce l'onorevole deputato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1454/95

**di Josu Imaz San Miguel (PPE)
alla Commissione
(22 maggio 1995)
(95/C 277/17)**

Oggetto: Libera importazione di gas

L'articolo 30 del Trattato CEE recita che «senza pregiudizio delle disposizioni che seguono, sono vietate fra gli Stati membri le restrizioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente», e al primo paragrafo dell'articolo 31 è previsto che «gli Stati membri si astengono dall'introdurre tra loro nuove restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente».

Da questa formulazione si deduce che gli Stati membri hanno l'obbligo di non adottare né mantenere in vigore norme o comportamenti che possano limitare la libera circolazione delle merci, obbligo che possono violare tanto mediante l'adozione di un atto quanto con l'astensione dall'azione, in quanto in due casi si può verificare un risultato illecito identico.

D'altro canto, l'articolo 37 del Trattato CEE obbliga gli Stati membri a modificare i monopoli nazionali di carattere commerciale impedendo a uno Stato il controllo diretto o indiretto delle importazioni o esportazioni tra gli Stati membri. Per questo motivo un diritto esclusivo di importazione, vale a dire il diritto che uno Stato si attribuisce di essere l'unico titolare di importare un prodotto, direttamente o indirettamente tramite un organismo delegato, con esclusione di qualsiasi altro operatore economico interessato a tale operazione, costituisce una misura che viola l'articolo 37.

La legge spagnola sul gas (legge 10/87 del 15 giugno 1987) consente potenzialmente il rifornimento di gas da parte di vari operatori ma in pratica la necessità preliminare di azioni da parte del governo mediante l'adozione di misure regolamentari e amministrative impedisce a questa pluralità di operatori di agire, ostacolando l'introduzione dei necessari elementi di competitività nel mercato spagnolo del gas.

La Commissione, quale custode dei trattati, quali misure intende adottare per assicurare il rispetto degli articoli 30, 31 e 37 del Trattato CEE nell'ambito del mercato spagnolo del gas e per assicurare l'accesso degli operatori all'importazione del gas naturale al mercato spagnolo impedendo le pratiche monopolistiche nell'ambito di tale settore?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione
(19 luglio 1995)**

La Commissione non è a conoscenza delle pratiche denunciate dall'onorevole parlamentare nell'applicazione della legislazione spagnola sul gas, che, quali risultano dalla sua

descrizione, si configurerebbero come infrazioni alle norme del diritto comunitario. La Commissione prega pertanto l'onorevole parlamentare di volerle apportare precisazioni che le permettano di effettuare le necessarie ricerche sui problemi citati.

Se queste dovessero confermare l'esistenza di tali infrazioni, la Commissione sarebbe indotta ad avviare una procedura mirante ad adeguare la legislazione spagnola al diritto comunitario, e in particolare alle norme di libera circolazione delle merci (articolo 30 e seguenti del Trattato CE). Procedure siffatte sono già state avviate nei confronti di cinque Stati membri che hanno mantenuto in vigore diritti esclusivi d'importazione o di esportazione nei settori dell'elettricità (Spagna, Francia, Irlanda, Italia e Paesi Bassi) e del gas naturale (Francia).

La Commissione richiama tuttavia l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulle iniziative che ha intrapreso per la realizzazione del mercato interno dell'energia per quanto riguarda il gas naturale. A tal fine essa ha già adottato, nel corso di una prima fase, disposizioni in materia di trasparenza dei prezzi (direttiva 90/377/CEE del 29 giugno 1990) ⁽¹⁾, di transito di gas naturale (direttiva 91/296/CEE del 31 maggio 1991) ⁽²⁾ e di concessione delle autorizzazioni alla coltivazione di idrocarburi (direttiva 94/22/CE del 30 maggio 1994) ⁽³⁾. Una seconda tappa di liberalizzazione è costituita da una proposta di direttiva concernente norme comuni per il mercato interno del gas naturale ⁽⁴⁾, che dopo essere stata esaminata in prima lettura dal Parlamento si trova oggi all'esame del Consiglio.

⁽¹⁾ GU n. L 185 del 17. 7. 1990.

⁽²⁾ GU n. L 147 del 12. 6. 1991.

⁽³⁾ GU n. L 164 del 30. 6. 1994.

⁽⁴⁾ Doc. COM(93) 643 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1466/95

di James Moorhouse (PPE)

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 277/18)

Oggetto: Qualifiche degli ingegneri, degli installatori e degli addetti alla manutenzione degli apparecchi a gas

Può la Commissione far sapere quali sono le misure che intende adottare per armonizzare le qualifiche richieste per gli ingegneri specializzati in apparecchi a gas e per coloro che installano, collaudano e sono addetti alla manutenzione dei suddetti apparecchi?

Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione

(14 luglio 1995)

La Commissione non prevede di armonizzare le formazioni in questione. Le direttive vigenti in materia ⁽¹⁾ (direttiva 89/43/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione supe-

riore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni e direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento delle formazioni professionali, che completa la direttiva 89/48/CEE) ⁽²⁾ garantiscono la libera circolazione senza armonizzazione delle formazioni, pur rispettando la tutela dei consumatori. A talune condizioni, infatti, tali direttive prevedono l'obbligo per ciascuno Stato membro di riconoscere i diplomi acquisiti da un cittadino comunitario in altri paesi membri, ma lasciano a ciascuno Stato membro la competenza per quel che riguarda le condizioni di accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio.

⁽¹⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1989 e

⁽²⁾ GU n. L 209 del 24. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1506/95

di Norbert Glante (PSE)

alla Commissione

(31 maggio 1995)

(95/C 277/19)

Oggetto: Promozione della cooperazione tra i comuni in Europa

Come giudica la Commissione la promozione di una rete europea di enti territoriali comunali volta a rafforzare la cooperazione, lo scambio di informazioni riguardanti conoscenze specifiche e l'utilizzazione in comune di esperienze in materia di ammodernamento delle loro amministrazioni, avvalendosi anche dell'apporto dei nuovi Stati membri?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione

(10 luglio 1995)

A partire dal 1989 la Commissione ha incoraggiato lo sviluppo di reti per la collaborazione tra enti territoriali al fine di favorire la cooperazione nonché lo scambio di esperienze e conoscenze, anche per quanto riguarda l'ammodernamento delle amministrazioni rispettive (programmi Pacte, Ecos-Ouverture, Recite).

Tale aiuto sarà mantenuto in futuro (periodo 1995-1999) e beneficerà di maggiori risorse.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1521/95

di Nuala Ahern (V)

alla Commissione

(31 maggio 1995)

(95/C 277/20)

Oggetto: Costi globali di lungo termine della produzione di energia nucleare

Quali conclusioni sono state raggiunte dallo studio sponsorizzato congiuntamente dalla Commissione e dal Centro

francese sulla valutazione della protezione nucleare (CEPN) in merito ai costi esterni globali di lungo termine della produzione di energia nucleare? Può la Commissione far sapere quali risposte siano state date allo studio nel simposio appositamente svolto il 30-31 gennaio e può elencare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* i titoli di ognuna delle relazioni elaborate per lo studio e mettere a disposizione dei membri del Parlamento copie di queste relazioni.

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(11 luglio 1995)

Lo studio menzionato dall'onorevole parlamentare fa parte del progetto Externe e ha lo scopo di elaborare un quadro di valutazione degli effetti esterni ambientali di tutte le forme di energia, tra cui l'energia nucleare. Questo progetto, sviluppato nel quadro del programma di ricerca e sviluppo energia non nucleare Joule, è stato presentato e discusso con altri tre progetti della stessa portata in occasione di un seminario internazionale organizzato dalla Commissione in collaborazione con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico e l'Agenzia internazionale per l'energia, tenutosi a Bruxelles il 20 e il 21 gennaio 1995. I commenti sul progetto Externe sono stati molto positivi.

I risultati sul ciclo del nucleare dimostrano una valutazione molto approfondita e esauriente dell'insieme del ciclo del combustibile confermando che le ricerche sulla massima catastrofe e sulla valutazione finanziaria delle conseguenze a lunghissima scadenza erano ancora necessarie.

I risultati complessivi del progetto Externe sono già oggetto di documenti di lavoro molto dettagliati che sono disponibili e saranno pubblicati entro breve dopo l'aggiunta delle osservazioni tecniche trasmesse alla Commissione con l'esame dei risultati.

L'onorevole parlamentare riceverà la documentazione sui risultati non appena sarà conclusa la pubblicazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1537/95

di Veronica Hardstaff (PSE)

alla Commissione

(31 maggio 1995)

(95/C 277/21)

Oggetto: Fondi strutturali

Può la Commissione far sapere quali somme sono state ottenute dalle contee britanniche del Lincolnshire e del Humberside South dai fondi strutturali e dalle iniziative comunitarie a partire dal 1989?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(19 luglio 1995)

Normalmente, nella contabilizzazione dei finanziamenti dei fondi strutturali, le contee di Lincolnshire e South Humberside non vengono trattate separatamente. Le informazioni al riguardo verranno inviate direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento, non appena verranno estratte dalla contabilità dei fondi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1572/95

di Anita Pollack (PSE)

alla Commissione

(7 giugno 1995)

(95/C 277/22)

Oggetto: Donne nere e migranti nell'Unione europea

Considerando lo studio elaborato dal «Forum europeo delle femministe di sinistra» per la lobby delle donne europee e finanziato dalla Commissione, può dire quest'ultima quali misure ha già adottato o intende adottare in merito alle raccomandazioni ivi contenute, segnatamente per quanto concerne la politica dell'immigrazione, la lotta contro il razzismo e la xenofobia, la politica in materia di diritti dell'uomo, la rappresentanza e la democrazia?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

La Commissione è a conoscenza dello studio che è stato tuttavia finanziato dalla lobby delle donne europee, non dalla Commissione. Le raccomandazioni contenute nello studio sono rivolte pertanto a questa organizzazione, e non alla Commissione.

Nel quadro delle consultazioni riguardanti la preparazione del quarto programma comunitario di medio termine sulla parità delle opportunità tra donne e uomini, la lobby delle donne europee ha esposto alcuni dei temi trattati nella relazione.

Nel suo quarto programma d'azione, adottato il 19 luglio 1995, la Commissione esamina la questione della responsabilità ripartita degli Stati membri, della Commissione e delle istituzioni internazionali sui temi riguardanti le donne in cerca di asilo, le donne migranti e le rifugiate.

La Commissione ha inoltre dato il proprio sostegno al Foro europeo dei lavoratori migranti, che ha messo a punto a sua

volta una piattaforma per l'espressione delle donne di colore ed in posizione minoritaria, soprattutto durante la conferenza europea delle donne migranti tenutasi ad Atene nel novembre 1994.

Nel suo piano d'azione contro il razzismo, destinato ad essere adottato entro l'anno, la Commissione dedicherà particolare attenzione a combattere la discriminazione razzista rivolta contro le donne.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1575/95

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(7 giugno 1995)

(95/C 277/23)

Oggetto: Trasposizione della direttiva concernente il congedo di maternità e simili nella legislazione degli Stati membri

Quali Stati membri non hanno ancora adeguato le proprie legislazioni alla direttiva 92/85/CEE ⁽¹⁾ concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento?

Quali di questi Stati membri non hanno ancora istituito nelle loro legislazioni il diritto delle lavoratrici a un congedo di maternità di almeno di quattordici settimane accompagnate dal mantenimento del salario o dal versamento di un'indennità adeguata?

Quali di questi Stati membri non ottemperano alle altre disposizioni della direttiva?

Quando intende la Commissione avviare una procedura d'infrazione contro gli Stati tuttora inadempienti?

⁽¹⁾ GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(3 luglio 1995)

In data 30 maggio 1995 gli Stati membri di seguito menzionati avevano già notificato alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto nazionale da essi adottate per conformarsi alla direttiva in questione: Danimarca, Spagna, Irlanda, Paesi Bassi, Austria, Finlandia, Svezia e Regno Unito.

La Francia ha inviato un breve sommario delle misure di trasposizione della direttiva, ma non ha ancora notificato alla Commissione il testo integrale delle misure stesse.

Tutti gli Stati membri prevedono il diritto al congedo di maternità, la cui durata varia in generale fra 14 e 18 settimane, e per cui viene corrisposta una retribuzione pari a circa il 75 % della retribuzione normale.

La Commissione ha già proceduto a un primo esame dei testi che le sono stati trasmessi e inoltre sta attualmente effettuando uno studio approfondito della legislazione della giurisprudenza degli Stati membri nel settore coperto dalla direttiva in questione. Infine la rete di esperti in materia di applicazione delle direttive «parità» è incaricato di presentare, all'inizio del 1996, una relazione sull'attuazione della direttiva 92/85/CEE.

La Commissione ha avviato la procedura prevista per le violazioni nei confronti degli Stati membri che non hanno ancora comunicato i provvedimenti nazionali d'esecuzione della direttiva.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1577/95

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(7 giugno 1995)

(95/C 277/24)

Oggetto: Aliquota IVA applicata a fiori e piante in Spagna e Francia

Può la Commissione confermare che negli ultimi due anni e mezzo Spagna e Francia hanno applicato l'aliquota IVA più bassa a fiori e piante?

Si configura una violazione della legislazione comunitaria sull'IVA da parte di tali Stati membri, visto che essa autorizza l'applicazione dell'aliquota più bassa soltanto agli Stati membri che già l'applicavano anteriormente al 1° gennaio 1992?

Può la Commissione indicare a quanto ammonta il danno conseguentemente arrecato alle risorse proprie dell'Unione?

Quali provvedimenti ha adottato la Commissione durante il periodo suddetto per imporre il rispetto delle direttive sull'IVA?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1578/95

di Nel van Dijk (V)

alla Commissione

(7 giugno 1995)

(95/C 277/25)

Oggetto: Aliquota IVA applicata a fiori e piante nei Paesi Bassi

Può la Commissione indicare se la legislazione comunitaria sull'IVA prevedeva la possibilità di applicare, esclusivamente fino al 31 dicembre 1994, l'aliquota più bassa a fiori e piante per gli Stati membri che già l'applicavano anteriormente al 1° gennaio 1992?

È il mantenimento della tariffa più bassa nei Paesi Bassi e in altri Stati membri da considerarsi pertanto in contrasto con le direttive sull'IVA?

Può la Commissione indicare a quanto ammonta il danno conseguentemente arrecato alle risorse proprie dell'Unione?

Quali provvedimenti ha adottato la Commissione durante il periodo suddetto per imporre il rispetto delle direttive sull'IVA?

**Risposta comune data dal sig. Monti
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1577/95 e E-1578/95
(13 luglio 1995)**

La Commissione è in grado di confermare che, al momento, gli Stati membri menzionati applicano a fiori e piante un'aliquota ridotta per l'imposta sul valore aggiunto. Questa misura non ha tuttavia comportato nessuna perdita finanziaria per le risorse proprie della Comunità in quanto le disposizioni comunitarie in materia di risorse proprie provenienti dall'IVA precisano che l'IVA di ciascuno Stato membro deve essere calcolata applicando un'aliquota media ponderata.

La Commissione ha recentemente presentato una proposta di direttiva mirante a risolvere il problema dell'imposizione sui fiori e piante ⁽¹⁾ in cui propone che tutti gli Stati membri abbiano la facoltà di decidere se applicare su base transitoria a tali prodotti un'aliquota ridotta. La Commissione spera che la proposta venga adottata quanto prima dal Consiglio.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 584.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1582/95

di Carlos Robles Piquer (PPE)

alla Commissione

(7 giugno 1995)

(95/C 277/26)

Oggetto: I poveri nell'Unione europea

Per poter illustrare e difendere, in una prossima riunione internazionale, l'operato delle istituzioni europee in materia di lotta contro la povertà, l'interrogante chiede alla Commissione se può fornirgli informazioni esaustive sui programmi destinati a un fine così nobile e promossi dall'Unione europea. In caso affermativo, gradirebbe che le informazioni comprendessero dati circa il numero delle

persone considerate povere e gli importi destinati, attraverso i diversi canali, ad alleviare la triste situazione di molti cittadini europei bisognosi o addirittura in miseria.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(7 luglio 1995)

Già da molti anni la Commissione è preoccupata per il livello di povertà e di esclusione sociale nella Comunità. A partire dal 1975 sono stati realizzati una serie di programmi con l'obiettivo di combattere la povertà e di creare modelli di azione che potessero essere presi ad esempio dagli Stati membri.

Il primo di questi programmi ⁽¹⁾ (decisione 75/458/CEE del Consiglio del 22 luglio 1975 relativa al programma di progetti pilota e di studi pilota per la lotta contro la povertà, modificata dalla decisione 77/779/CEE del Consiglio ⁽²⁾ del 12 dicembre 1977) è stato realizzato dal 1975 al 1979, il secondo (decisione 85/8/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1984 relativa ad un'azione specifica comunitaria di lotta contro la povertà) ⁽³⁾ dal 1985 al 1988, il terzo e più recente (decisione 89/457/CEE del Consiglio del 18 luglio 1989 che istituisce un programma d'azione a medio termine della Comunità per l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate) ⁽⁴⁾ dal 1989 al 1994. Nel settembre 1993 la Commissione ha presentato una proposta relativa ad un quarto programma (programma d'azione a medio termine per combattere l'esclusione e promuovere la solidarietà — un nuovo programma per sostenere e stimolare l'innovazione (1994-1999)) ⁽⁵⁾, alquanto più ampio, per il periodo 1994-1999. Sino ad oggi, tuttavia, il Consiglio non è stato in grado di adottare il programma.

Il bilancio del terzo programma (5 anni) era di 55 MECU. Per il nuovo programma quinquennale è proposto un bilancio di 121 MECU. Per il 1995 il bilancio per le misure antipovertà e per quelle destinate a combattere l'esclusione sociale (voce B-4104 del bilancio) è pari a 20 MECU.

Oltre a questi programmi specificatamente destinati a combattere la povertà e l'esclusione sociale, la Commissione ha attuato altre ampie misure nel contesto delle operazioni dei fondi strutturali, destinate anch'esse ai soggetti colpiti da povertà e da esclusione sociale. Queste stesse misure hanno tratto evidenti vantaggi dalle esperienze acquisite nell'ambito dei programmi contro la povertà, in cui sono state individuate prassi corrette e sono state incoraggiate le azioni innovative. Le più recenti statistiche sulla povertà nell'area comunitaria sono contenute nella relazione finale sull'attuazione del programma comunitario riguardante l'integrazione economica e sociale delle categorie di persone economicamente e socialmente disagiate ⁽⁶⁾; i dati sono i seguenti:

	Anno	Reddito medio ⁽¹⁾ (100 %)	Nuclei domestici (soglia 50 %)		Persone	
			in migliaia	%	in migliaia	%
Belgio	88	367 017	241	6,1	848	8,6
Danimarca ⁽²⁾	87	80 570	84	3,6	220	4,3
Germania ⁽³⁾	88	22 782	2 938	10,8	7 287	11,9
Grecia	88	832 188	706	20,6	2 048	20,5
Spagna	88	674 331	1 833	16,7	6 856	17,7
Francia	89	73 084	3 042	14,0	9 243	16,5
Irlanda	88	5 130	171	16,9	687	19,4
Italia	88	11 548 338	4 208	20,6	12 628	22,0
Lussemburgo	87	516 846	11	8,8	42	11,5
Paesi Bassi	88	20 736	252	4,3	706	4,8
Portogallo	90	556 118	797	25,2	2 586	25,1
Regno Unito	88	5 683	3 289	14,6	8 721	15,3
EUR 12			17 570		51 873	

(1) Spesa media annua per adulto equivalente in valuta nazionale per l'anno in cui è effettuata la ricerca (unità di consumo in conformità con la scala di equivalenza dell'OCSE).

(2) La qualità dei dati è incerta.

(3) Dati per il 1988, prima dell'unificazione della Germania.

Da notare che queste cifre fanno riferimento alla povertà nel contesto nazionale di ciascuno Stato membro. Il reddito in base al quale un soggetto è definito povero varia da uno Stato membro all'altro.

(1) GU n. L 199 del 30. 7. 1975.

(2) GU n. L 322 del 17. 12. 1977.

(3) GU n. L 2 del 3. 1. 1985.

(4) GU n. L 224 del 2. 8. 1989.

(5) Doc. COM(93) 435 def.

(6) Doc. COM(95) 94 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1588/95

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione

(12 giugno 1995)

(95/C 277/27)

Oggetto: Corretta redazione dei libretti di istruzioni nelle varie lingue nazionali

La libertà di circolazione di beni e servizi ha indubbiamente avvantaggiato lo scambio di prodotti da un paese all'altro in ambito comunitario. La nostra Comunità si è trasformata in un grande mercato interno, a beneficio sia dei produttori che dei consumatori.

Continuano però a verificarsi talune anomalie che dovrebbero essere risolte a vantaggio dei consumatori. Per esempio,

per quanto riguarda la redazione dei libretti di istruzioni nella lingua del paese in cui sono messi in vendita i prodotti, va detto che in taluni casi essa è letteralmente incomprensibile. Diversi parlamenti nazionali hanno già approvato raccomandazioni in merito.

La Commissione non ritiene che siano necessari criteri uniformi per rendere omogenee le suddette norme nazionali, e quindi la compilazione dei suddetti libretti, per i quali, ad esempio, si dovrà fare ricorso a professionisti di comprovata competenza linguistica?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(28 luglio 1995)

L'interrogazione dell'onorevole parlamentare continua ad essere oggetto di una particolare attenzione da parte della Commissione.

Infatti il miglioramento dell'informazione dei consumatori figura fra le priorità dei lavori avviati nel quadro della politica comunitaria in favore dei consumatori.

Nell'autunno 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio ed al Parlamento due comunicazioni riguardanti l'utilizzazione delle lingue per l'informazione dei consumatori: la prima, di carattere programmatico ⁽¹⁾, presenta temi di riflessione; la seconda, di carattere interpretativo ⁽²⁾, tratta il tema particolare dei generi alimentari alla luce della giurisprudenza relativa.

Il Parlamento europeo ha in tale occasione accolto favorevolmente tali analisi adottando la relazione della sig.ra Thyssen nell'aprile 1994.

Il Consiglio ha segnatamente basato le sue riflessioni sulla questione dei generi alimentari e l'ultima proposta di modifica ⁽³⁾ della direttiva 79/112/CEE, che è stata oggetto recentemente di una posizione comune il 15 giugno 1995, prevede la possibilità per gli Stati membri di imporre le rispettive lingue nazionali.

In base ai chiarimenti che potrebbero risultare dal prossimo intervento della Corte di giustizia nel quadro della causa C 85/94, la Commissione valuterà le possibilità di migliorare il contenuto dell'informazione e segnatamente la qualità linguistica del messaggio diffuso, ad esempio, nelle indicazioni per l'utilizzazione.

(1) Doc. COM(93) 456 def.

(2) Doc. COM(93) 532 def.

(3) Doc. COM(94) 24 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1601/95**di John Cushnahan (PPE)****alla Commissione***(12 giugno 1995)**(95/C 277/28)**Oggetto:* Restauro di edifici storici

È la Commissione a conoscenza della proposta mediante la quale Europa Nostra, in data 28 aprile 1994, sollecitava l'esenzione dall'IVA dei lavori di restauro e di manutenzione degli edifici storici?

Può dire se ha elaborato programmi per promuovere tale eccellente proposta presso gli Stati membri ovvero a livello dell'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione***(10 luglio 1995)*

La Commissione conosce la proposta a cui si riferisce l'onorevole parlamentare.

Nell'ambito del diritto comunitario, i lavori di restauro di edifici storici non possono fruire dell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) o dell'applicazione di un'aliquota zero: sono infatti soggetti alla normale aliquota IVA.

Il Consiglio sta attualmente rivedendo, sulla base di un rapporto della Commissione, l'elenco delle forniture che possono fruire di un'aliquota IVA ridotta fra le quali, allo stato attuale, non rientra il restauro di edifici storici. Ogni eventuale modifica della legislazione comunitaria in materia di IVA dovrebbe in ogni caso essere approvata all'unanimità dal Consiglio.

1. Può la Commissione far sapere se questa seconda tassa al ricevimento deriva effettivamente da una normativa europea?
2. Ritiene che questa doppia imposizione sia lecita e/o legittima?
3. Potrebbe la Commissione presentare una proposta intesa ad esonerare dalla tassa i regali o i pacchi postali ad uso privato?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione***(19 luglio 1995)*

Di solito i pacchi importati nella Comunità sono assoggettati a dazi doganali e imposte indirette. Tuttavia, quando il valore della merce spedita non supera i 45 ECU, di norma è concessa l'esenzione che può essere limitata per i tabacchi lavorati, le bevande alcoliche, i profumi e le acque da toilette. La Commissione ha proposto al Consiglio di portare queste soglie da 45 ECU a 175 ECU: le discussioni in merito sono tuttora in corso in seno al Consiglio.

Dalle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, non risulta chiaro se l'importo di 340 FB riscosso dalla Société nationale des chemins de fer belges (SNCB) corrisponda al versamento di dazi o tasse, da versare all'amministrazione competente, oppure all'applicazione da parte della SNCB di un diritto forfettario di sdoganamento per la presentazione delle merci in dogana. In quest'ultimo caso si tratterebbe di un'imposizione di carattere commerciale che non sarebbe in contrasto con il diritto comunitario.

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a fornire ulteriori dettagli riguardo all'imposizione in questione per poterne verificare la legittimità.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1619/95**di Gérard Deprez (PPE)****alla Commissione***(12 giugno 1995)**(95/C 277/29)**Oggetto:* Doppia tassazione di pacchi privati provenienti dall'Alaska

Una cittadina belga esprime la sua indignazione per essere tenuta al pagamento di una tassa di 340 FB alla SNCB (le Ferrovie dello Stato belghe) ogni qualvolta riceve un regalo dalla figlia, residente in Alaska, nonostante il porto sia già stato pagato nel paese d'origine al momento della spedizione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1646/95**di Amedeo Amadeo (NI)****alla Commissione***(15 giugno 1995)**(95/C 277/30)**Oggetto:* Pescherecci nella Comunità

In relazione alla «Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CEE) n. 3928/92 ⁽¹⁾ che istituisce un programma pilota di osservazione NAFO applicabile ai pescherecci della Comunità che operano nella zona di regolamentazione dell'organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale» (doc. C4-106/95) ⁽²⁾, non ritiene la Commissione opportuno, ai fini di una protezione efficace delle risorse, potenziare ed ampliare l'attuale

programma globale di controllo, in modo da sorvegliare le catture dei pescherecci e soprattutto di quelle navi che battono bandiere di comodo o di paesi che non sono parti contraenti?

(¹) GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 78.

(²) Doc. COM(94) 630.

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione
(14 luglio 1995)**

La proposta menzionata nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare proroga a tutto il 1995 la validità del regolamento (CEE) n. 3928/92 del Consiglio, che istituisce un programma pilota di osservazione NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nord-occidentale). Tale regolamento verrà successivamente sostituito da un nuovo regolamento del Consiglio che estenderà il programma di osservazione a tutti i pescherecci, come convenuto nell'accordo sulla pesca raggiunto il 20 aprile 1995 tra la Comunità e il Canada. Una proposta in tal senso è stata adottata dalla Commissione il 14 giugno 1995 (¹).

Il nuovo regime prevede il collocamento di osservatori a bordo di tutti i battelli da pesca comunitari operanti nella zona di regolamentazione della NAFO. Esso viene applicato in via provvisoria dal 5 maggio 1995 e già tutte le navi esercenti la pesca in detta zona e battenti bandiera di uno Stato membro hanno osservatori a bordo.

Se questo programma di osservazione venisse adottato anche da tutte le altre parti contraenti della NAFO, i loro pescherecci operanti nella zona di regolamentazione NAFO sarebbero tutti dotati di osservatori a bordo.

In realtà non esiste attualmente alcuna disposizione, né nella Convenzione NAFO né nel diritto internazionale, che obblighi i pescherecci battenti bandiera di una parte non contraente ed operanti nella zona disciplinata dalla Convenzione a conformarsi alle norme della NAFO; di conseguenza, è giuridicamente impossibile collocare osservatori a bordo delle imbarcazioni interessate.

D'altra parte la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fa obbligo agli Stati firmatari di cooperare per quanto necessario ai fini della conservazione degli stock. La responsabilità dello Stato di bandiera è ribadita anche dall'accordo nel quadro della FAO, volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare. La conferenza dell'ONU sugli stock comuni a più zone e sulle specie ad intensa attività migratoria cerca i mezzi più appropriati per rafforzare la collaborazione internazionale su questi problemi.

Al pari di tutte le parti contraenti della NAFO, anche la Comunità ha comunque già preso numerose iniziative e si sta tuttora adoperando, sul piano diplomatico non meno che su quello politico, al fine di convincere gli Stati di

bandiera a prendere provvedimenti per impedire ai rispettivi battelli di esercitare la pesca nella zona di regolamentazione della NAFO.

(¹) Doc. COM(95) 266.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1649/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(15 giugno 1995)

(95/C 277/31)

Oggetto: Regime di liberalizzazione nella distribuzione automobilistica

Il 1° luglio 1995 entrerà in vigore un regolamento della Commissione applicabile alla distribuzione di autoveicoli nell'UE che, se anche apporta notevoli miglioramenti al regolamento precedente, è da migliorare rispetto alla distribuzione plurimarche in quanto è ormai «cosa da altri tempi» la possibilità, per un costruttore automobilistico, di rescindere unilateralmente un contratto con il suo concessionario soltanto perché quest'ultimo accetta di vendere altre marche diverse dalla sua.

Tale sistema obsoleto appare in contrasto con il contesto sociale, industriale ed economico degli anni 2000.

Può la Commissione pertanto rivedere la distribuzione plurimarche per obbedire al bisogno accresciuto di concorrenza e liberalismo del settore?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1650/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(15 giugno 1995)

(95/C 277/32)

Oggetto: Liberalizzazione del regime di distribuzione automobilistica

Il 1° luglio 1995 entrerà in vigore un regolamento della Commissione applicabile alla distribuzione di autoveicoli nell'UE.

Considerando che il nuovo regolamento è nettamente migliorativo rispetto a quello precedente, anche se i distributori e i consumatori criticano il periodo di 10 anni scelto dalla Commissione per applicare il futuro regolamento perché ciò significa altri 10 anni di vantaggio unilaterale per i costruttori a scapito degli interessi dei distributori e dei consumatori, non ritiene la Commissione opportuno abbassare il termine di applicazione del futuro regolamento (due o tre anni) riservandosi, dopo una revisione della materia, un'eventuale proroga più lunga?

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1779/95**di Amedeo Amadeo (NI)****alla Commissione***(8 giugno 1995)**(95/C 277/33)**Oggetto:* Distribuzione automobilistica selettiva

Il progetto di testo adottato dalla Commissione riguardante la distribuzione selettiva di automobili mantiene il regolamento sull'esonero per categorie a favore del settore automobilistico per un altro periodo di 7-10 anni. Un consumatore desideroso di acquistare un televisore, un videoregistratore o una lavatrice può andare in un negozio e paragonare le diverse marche. Coloro che vogliono acquistare un'automobile, al contrario, sono costretti ad andare in vari locali separati di vendita, il che crea prezzi artificialmente alti e va a svantaggio dei concessionari indipendenti. Pur prendendo atto dei miglioramenti delle nuove direttive rispetto alle precedenti, in quanto ora è permesso vendere più di una marca in «locali separati» mentre il termine utilizzato inizialmente era quello di «luoghi», ci sembra lungo il periodo di 7-10 anni.

Si chiede alla Commissione di rivedere i termini di tempo accorciandoli a 3-5 anni.

**Risposta comune data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-1649/95, E-1650/95
e P-1779/95
*(13 luglio 1995)***

Il 21 giugno 1995 la Commissione ha adottato il nuovo regolamento riguardante la distribuzione di autoveicoli, i cui dettagli sono illustrati nell'informazione alla stampa IP/95/648. Tale regolamento non contiene più una clausola che autorizzi un costruttore a rescindere unilateralmente il contratto d'un concessionario che intenda vendere un'altra marca. La Commissione ha concluso in effetti che una clausola siffatta, come giustamente fa notare l'onorevole parlamentare, sarebbe contraria all'apertura verso un multimarchismo che s'accompagna a un sistema di distribuzione più consono alla futura realtà sociale, industriale ed economica e che corrisponde ad un bisogno accresciuto di concorrenza e liberalismo del settore.

Il nuovo regolamento sarà valido per un periodo fisso di sette anni e non di dieci, malgrado che il Parlamento nella sua risoluzione del 7 aprile 1995 si fosse espresso in favore d'una durata di dieci anni. Non è sembrato opportuno fissare un termine di scadenza più breve (tre o cinque anni, come auspicato dall'onorevole parlamentare), tenuto conto dell'esigenza della certezza giuridica alla quale hanno diritto gli operatori del settore, che sarebbe vanificata da un

termine troppo breve, a causa del periodo di tempo presumibilmente necessario per l'adeguamento dei sistemi di distribuzione individuali al nuovo quadro giuridico di riferimento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1666/95**di Mark Killilea (UPE)****alla Commissione***(15 giugno 1995)**(95/C 277/34)**Oggetto:* Revisione del programma Leader in Irlanda

In una recente revisione del funzionamento del programma Leader in Irlanda sono state mosse aspre critiche nei confronti di quello che viene considerato un basso livello per quanto riguarda la creazione di posti di lavoro e l'ottimizzazione delle risorse conseguita dai vari gruppi Leader in tutto il paese.

La Commissione condivide queste critiche e cosa pensa dell'attività svolta da questi gruppi?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
*(6 luglio 1995)***

La Commissione è al corrente di due relazioni riguardanti il funzionamento del programma Leader in Irlanda:

- una valutazione effettuata da un consulente indipendente per il ministero dell'Agricoltura, alimentazione e foreste;
- una valutazione costi/benefici effettuata dall'ufficio del controllore e revisore generale dei conti.

Mentre la prima relazione presenta la difficoltà di valutare i posti di lavoro creati da Leader a causa del lavoro a tempo parziale, della sottoccupazione, dell'occupazione stagionale e dei «pesi morti» la Commissione non ritiene che le relazioni in questione siano molto critiche di questi aspetti. In linea di massima la Commissione è soddisfatta dell'attività dei gruppi selezionati in Irlanda nell'ambito di Leader I. Si propone di effettuare una piena valutazione di Leader in tutta la Comunità nel 1996, quando saranno affrontati argomenti quali l'entità dei posti di lavoro creati e il problema costi/benefici.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1669/95di **Peter Crampton (PSE)**alla **Commissione**

(15 giugno 1995)

(95/C 277/35)

Oggetto: Pesca nel Mare del Nord

In considerazione della situazione pressoché disperata della pesca nel Mare del Nord:

1. Ha elaborato la Commissione alcune proposte per limitare o vietare la pesca a scopi industriali o per la produzione di mangime?
2. È stato previsto di delimitare alcune zone dove l'attività di pesca verrebbe completamente vietata?
3. È disposta la Commissione ad imporre valori molto ridotti per quanto concerne la quantità di sostanze inquinanti organiche e inorganiche autorizzate ad essere scaricate nel Mare del Nord o nei fiumi che vi sfociano? Qual è la situazione attuale?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(25 luglio 1995)

1. Le più recenti informazioni scientifiche disponibili per quanto riguarda la situazione delle riserve ittiche del Mare del Nord indicano che quelle interessate dalla pesca industriale sono in condizioni ragionevoli o in aumento, in particolare nel caso della papalina. Vietare la pesca industriale per proteggere tali riserve non sarebbe quindi giustificato sul piano scientifico.

Per contro, le riserve di specie demersali pescate per il consumo umano diretto sono sfruttate in modo eccessivo. Per proteggere efficacemente dette riserve occorrerebbe quindi ridurre l'intensità di questo tipo di pesca diretta.

Quanto alle interazioni fra i vari tipi di pesca, è chiaro che la pesca di tipo industriale influisce negativamente sulla pesca per il consumo umano diretto poiché la prima cattura pesca giovane di specie che interessano la seconda. In questo contesto, la Commissione terrà, nel luglio 1995, una riunione congiunta con la Norvegia per esaminare la possibilità di ridurre nelle zone di pesca delle aringhe del Mare del Nord le catture accessorie di pesci giovani di specie diverse dalla specie bersaglio.

2. Per quanto riguarda i progetti per l'istituzione di «zone protette» nel Mare del Nord, vale a dire zone in cui non sarà ammessa alcuna attività di tipo estrattivo, pesca inclusa, i ministri che hanno partecipato alla quarta conferenza del Mare del Nord (Esbjerg, 8-9 giugno 1995) hanno convenuto, nella dichiarazione ministeriale, di:

— invitare la Commissione, di concerto con le competenti autorità norvegesi, a mettere a punto entro il 1997 una

proposta sulla scelta dell'ubicazione e sulla creazione nel Mare del Nord di zone (protette) per scopi scientifici, onde valutare la ripresa e l'evoluzione dell'ecosistema marino (sezione II.16.ix);

— svolgere ulteriori ricerche, oltre a quelle recentemente effettuate dal consiglio internazionale per l'esplorazione del mare sui criteri scientifici per la creazione di zone protette, sulla loro utilità e mettere a punto adeguati programmi di ricerca e di controllo. Si deve fare in modo che questo tipo di ricerca non ritardi i lavori connessi all'eventuale creazione di tali zone (allegato I, sezione 2.7).

3. Sin dalla prima conferenza internazionale (ministeriale) sulla protezione del Mare del Nord, questo tipo di conferenze ha consentito di concludere accordi politici sulla riduzione delle sostanze inquinanti organiche e inorganiche scaricate nel Mare del Nord. La quarta conferenza sul Mare del Nord ha confermato quanto deciso nelle precedenti conferenze e si è prefissa obiettivi ancora più ambiziosi per ridurre gli scarichi nel Mare del Nord. Agli accordi fa seguito l'adozione di disposizioni comunitarie, nazionali e, se del caso, la conclusione di convenzioni internazionali ad hoc. La Commissione, in quanto firmataria delle dichiarazioni ministeriali, si è impegnata a ridurre gli scarichi di sostanze inquinanti nel Mare del Nord e a proporre eventualmente le necessarie disposizioni comunitarie per applicare gli accordi conclusi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1705/95di **Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V)**alla **Commissione**

(21 giugno 1995)

(95/C 277/36)

Oggetto: Aiuti strutturali e principio di cofinanziamento

Le sovvenzioni dell'UE a carico dei vari fondi strutturali prevedono sempre un contributo del beneficiario. L'esempio dell'obiettivo 5b (adattamento strutturale delle regioni rurali) mette in luce le carenze di una siffatta strategia: per l'appunto in quelle regioni che dovrebbero usufruire del sostegno europeo mancano, non di rado, le necessarie risorse finanziarie. Il mancato cofinanziamento fa pertanto fallire l'auspicata promozione da parte dell'UE.

1. Ciò premesso, è la Commissione al corrente dell'entità della promozione strutturale non sollecitata per mancato cofinanziamento (Germania, obiettivo 5b)? In caso affermativo, potrebbe essa articolarla in funzione dei Länder federali?

2. Sussiste la possibilità di usufruire degli aiuti strutturali senza un proprio contributo finanziario? In caso affermativo, quali sono?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(1° agosto 1995)

Le misure relative ai programmi dell'obiettivo 5b possono essere finanziate dai tre fondi strutturali, dai pubblici poteri e, se previsto e necessario, da privati.

Per l'obiettivo 5b, la partecipazione comunitaria non può superare il 50% del costo totale e deve rappresentare almeno il 25% delle spese pubbliche.

1. L'importo totale dei contributi comunitari deve essere pagato sulla base dei piani finanziari approvati per i prossimi cinque anni.
2. I programmi presentati dai Länder comportano una partecipazione dei privati se rientrano fra i beneficiari. In numerosi casi, i beneficiari sono gli enti locali. Nei vecchi Länder, la loro partecipazione è quindi considerata come contributo dei pubblici poteri. Qualora il Land non abbia previsto di cofinanziare una misura, il cofinanziamento pubblico deve provenire dagli enti locali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1714/95

di Riccardo Nencini (PSE)

alla Commissione

(21 giugno 1995)

(95/C 277/37)

Oggetto: Concorrenza

Vista la richiesta di General Electric di cedere quote azionarie del Nuovo Pignone (Fi) di sua proprietà a Dresser e Ingersoll Rand (associate) nella misura del 24% complessivo; atteso che, con il concretizzarsi della richiesta, le aziende predette assumerebbero una posizione dominante nella produzione dei compressori per gas naturale, in particolare centrifughi, fino a raggiungere una posizione di monopolio nel servizio reiniezione gas ad alta pressione e considerato che quanto in premessa risulta essere incompatibile con la normativa in materia di concorrenza, intende — e in quali tempi — la Commissione assumere provvedimenti in merito?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(5 luglio 1995)

Il 2 settembre 1994 le imprese Dresser Industries, Inc., Ingersoll-Rand Company, General Electric Company e

Nuovo Pignone hanno notificato l'operazione progettata da Dresser e Ingersoll-Rand Company, consistente nell'acquisire dalla General Electric Company ciascuna una partecipazione di minoranza del 12% in Nuovo Pignone. Dresser Industries e Ingersoll-Rand, tramite le loro affiliate comuni, Ingersoll-Dresser-Pump e Dresser-Rand, sono concorrenti diretti di Nuovo Pignone.

In seguito ad un intervento della Commissione, le due società americane Dresser Industries, Inc. e Ingersoll-Rand Company hanno rinunciato a diventare azionisti di minoranza della società italiana Nuovo Pignone, attualmente detenuta dalla società americana General Electric Company.

È emerso dalle indagini che la produzione di Dresser-Rand e quella di Nuovo Pignone nel settore dei compressori a gas (process gas compressors) potevano in certa misura sovrapporsi. Le due imprese figurano entrambe ai primi posti sul piano mondiale in materia di tecnologia dei compressori. Una cooperazione fra di loro avrebbe potuto condurre ad una posizione di forza inaccettabile in un settore di applicazione ristretto — benché potenzialmente forte — come quello della trasmissione e distribuzione del gas naturale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1715/95

di Jessica Larive (ELDR)

alla Commissione

(21 giugno 1995)

(95/C 277/38)

Oggetto: Requisito di stabilimento per i dentisti in Italia

Sa la Commissione che un dentista che voglia esercitare la propria professione in Italia, in base al regolamento amministrativo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri (della provincia di Imperia) è tenuto a mantenere la residenza in Italia (articolo 9e del regolamento) e in caso di trasferimento o stabilimento all'estero perde il diritto all'iscrizione (articolo 11b)?

Così, ad esempio, un medico olandese che esercita in Italia ma assume la propria residenza in Francia, non può più esercitare la propria professione in Italia, laddove un dentista italiano può senz'altro svolgere la propria attività lavorativa in Francia pur senza risiedervi. Ai sensi della convenzione italo-francese in materia fiscale, onde evitare una duplice imposizione in Europa, sussiste inoltre l'obbligo di assumere la residenza nel paese in cui si esercita permanentemente la propria attività (convenzione italo-francese, Venezia, 5 ottobre 1989, legge del 7 luglio 1992, articolo 4).

Può la Commissione ribadire che il requisito di stabilimento è in contrasto con la legislazione europea e con il principio di

reciprocità? In tal caso quali passi intende essa compiere per far sì che l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri modifichi tali disposizioni?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**
(26 luglio 1995)

La Commissione non era al corrente delle disposizioni del regolamento dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Imperia che impone l'obbligo di residenza a tutti i dentisti che intendono esercitare la loro attività professionale in Italia. La Commissione contatterà le autorità italiane al fine di ottenere i testi in questione.

La Commissione conferma che l'imposizione dell'obbligo di residenza è contraria ai principi della libertà di circolazione e di stabilimento sanciti dagli articoli 48 e 52 del Trattato CE. Infatti, come costantemente affermato nella giurisprudenza della Corte di giustizia ⁽¹⁾, il diritto di stabilimento comporta la possibilità di costituire e mantenere più di una sede di attività nel territorio della Comunità. L'obbligo di residenza, secondo le modalità descritte dall'onorevole parlamentare, costituisce innegabilmente una limitazione della libertà di stabilimento in quanto ostacola seriamente tale facoltà, tanto più che tale obbligo può generare discriminazioni indirette nei confronti di medici residenti in altri Stati membri o creare ostacoli nell'accesso alla professione che vanno al di là di quanto richiesto per gli scopi che giustificano questo genere di disposizioni (come, per esempio, garantire continuità di cure ai pazienti o applicare le norme deontologiche nazionali).

Per quanto riguarda la convenzione stipulata tra Francia ed Italia in materia fiscale, l'articolo 4 non prevede nessun obbligo di eleggere domicilio nell'uno o nell'altro Stato Membro. Tale disposizione mira semplicemente a fissare criteri oggettivi di definizione della residenze comuni ai due Stati membri per evitare la doppia imposizione.

La Commissione verificherà la conformità del regolamento in questione con il diritto comunitario e, se del caso, provvederà ad iniziare la procedura di cui all'articolo 169 del Trattato CE.

(1) Si veda in particolare sentenza del 12. 7. 1984 Klopp, causa 107/83, Raccolta, pag. 2971; sentenza del 28. 1. 1986 Commissione/Francia, causa 270/83, Raccolta, pag. 285; sentenza del 20. 5. 1992 Ramrath, causa C-106/91.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1719/95

di Mark Killilea (UPE)

alla Commissione

(21 giugno 1995)

(95/C 277/39)

Oggetto: Sostegno e guida a favore di organizzazioni volontarie relativamente alla concessione di fondi a titolo del FSE

In relazione al recente appello per l'invio di proposte nel quadro delle iniziative UE in materia di risorse umane, si è potuto constatare che un numero molto consistente di domande non ha superato la fase preliminare di selezione, o perché le domande non erano compilate in modo corretto, o perché le proposte non rispondevano ai requisiti richiesti.

Malgrado l'organizzazione di seminari informativi prima dell'appello è apparso chiaro che questi ultimi dovevano rivolgersi ogni volta ad un pubblico estremamente vasto, che non c'era modo di sviluppare una discussione pratica in profondità e che un gran numero di organizzazioni e gruppi stanno incontrando notevoli difficoltà per quanto concerne la comprensione e l'interpretazione dei criteri stabiliti dalla Commissione.

Essendo evidente che sussiste al riguardo un alto grado di confusione e di incomprendimento, potrebbe la Commissione esaminare la possibilità di mettere a disposizione un fondo per un programma a breve termine destinato in particolare alle organizzazioni volontarie, allo scopo di fornire chiare e pratiche istruzioni circa la formulazione di tali proposte, adottando un modello che potrebbe eventualmente essere trasferito con successo ad un'ampia gamma di programmi e iniziative UE?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(7 luglio 1995)

Le procedure per la presentazione di progetti nel quadro delle iniziative comunitarie sono decise dallo Stato membro interessato. In linea generale, l'ente responsabile per la gestione del programma a livello nazionale o regionale pubblica pacchetti informativi comprendenti i particolari pratici, mentre la Commissione elabora orientamenti destinati ai promotori dei progetti sia per le iniziative Occupazione sia per le iniziative Adapt. Al fine di agevolare la diffusione delle informazioni ed aumentare la consapevolezza fra i gruppi destinatari interessati alle due iniziative, la Commissione ha inoltre finanziato, al 100 %, l'assistenza tecnica preparatoria in ciascuno Stato membro. Nel caso delle iniziative Occupazione e Adapt, il bilancio totale è pari a 1,8 MECU. Una delle finalità è proprio l'organizzazione di

conferenze, seminari e sessioni di informazione per i potenziali promotori dei progetti.

L'assistenza di cui sopra si aggiunge alle disposizioni contenute in ciascun programma operativo volte alla creazione, in ciascuno Stato membro, di una struttura di supporto nazionale. La Commissione finanzia tali strutture per un importo non superiore al 6 % del contributo totale comunitario alle spese del programma nazionale. Di questo 6 %, il 4 % può essere finanziato ad un tasso del 100 % dalla Commissione. Il restante 2 % deve essere integrato da cofinanziamenti provenienti dallo Stato membro ad un tasso del 25 % per le regioni dell'obiettivo 1 e del 50 % per le altre regioni. Per l'iniziativa Occupazione ciò equivale ad un totale di 50 MECU per il periodo 1994-1999; per l'iniziativa Adapt l'importo è pari a 48 MECU. Uno dei principali compiti delle strutture di supporto sarà la creazione di un ufficio di assistenza nazionale in grado di fornire informazioni ai potenziali promotori dei progetti (assistendoli ad esempio nell'elaborazione di un programma di lavoro coerente, nella individuazione di partnership transnazionali, nell'organizzazione di conferenze e di seminari e nella preparazione di opuscoli e di altro materiale informativo). Le strutture di supporto saranno operative per l'intero periodo 1994-1999. Oltre a ciò, la Commissione ha creato una struttura di supporto europea a Bruxelles al fine di agevolare il coordinamento fra le strutture nazionali.

La Commissione è pienamente consapevole dell'esigenza di informare tutti i gruppi impegnati nell'iniziativa sulle risorse umane, integrando i loro punti di vista nell'elaborazione e nell'attuazione dei programmi operativi. Per questo motivo la Commissione ha incoraggiato un'ampia consultazione fra le parti sociali, le organizzazioni non governative (ONG) e le organizzazioni volontarie nel quadro della procedura di elaborazione dei programmi operativi, sostenendo la loro partecipazione ai comitati di controllo creati per verificare l'attuazione delle iniziative in ciascuno Stato membro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1732/95

di Wilmya Zimmermann (PSE)

alla Commissione

(21 giugno 1995)

(95/C 277/40)

Oggetto: Realizzazione del mercato interno nel settore delle imposte speciali di consumo sulle autovetture nei Paesi Bassi

Un cittadino tedesco dell'Unione che intenda abitare e lavorare nei Paesi Bassi deve versare un'imposta speciale di consumo per l'importazione della propria autovettura al momento del trasferimento della sua residenza nei Paesi Bassi. Nel quadro della progressiva eliminazione delle frontiere doganali nel mercato interno, soprattutto visto l'articolo 99 del Trattato CE, com'è possibile che esista ancora questo sistema, tanto più che, al contrario, gli olandesi che importano la propria autovettura in Germania non sono tenuti a versare alcuna imposta speciale di consumo?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(20 luglio 1995)

Con la creazione del mercato interno è stato introdotto un sistema di accise a livello comunitario per l'alcool, il tabacco e gli oli minerali. In forza dei pertinenti strumenti giuridici, gli Stati membri hanno conservato il diritto di mantenere in vigore o introdurre imposte o tasse su altri beni (inclusi gli autoveicoli) e servizi, purché esse non comportino l'esplicitamento di formalità al passaggio delle frontiere.

Diversi Stati membri hanno invocato queste disposizioni in relazione ai veicoli a motore, sui quali applicano tasse — in genere tasse di immatricolazione — di importi spesso molto diversi fra di loro. La Commissione ha rilevato che le misure adottate dagli Stati membri per salvaguardare le entrate provenienti da tali tributi possono apparire incompatibili con il concetto di mercato interno. Il caso particolare citato dall'onorevole parlamentare, riguardante un'imposizione sull'autovettura, a seguito del trasferimento della residenza da uno Stato membro ad un altro, è un esempio emblematico.

La Commissione intende presentare nel corso dell'anno una proposta relativa all'adeguamento delle norme esistenti al fine di assicurare un funzionamento più armonico del mercato interno. In tale proposta sarà trattata anche la fattispecie qui considerata.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1737/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(21 giugno 1995)

(95/C 277/41)

Oggetto: Protezione della salute pubblica dai microbi resistenti agli antibiotici

Durante il XXI congresso medico panellenico sono state fatte importanti comunicazioni in merito all'aumento dei microbi ormai resistenti agli antibiotici che, in forma mutante, causano numerosi tipi di infezioni, come polmoniti, tubercolosi, malattie contagiate da animali (per esempio ehrlichiosi), ecc.

Può dire la Commissione se:

1. Ha avviato studi statistici sulla diffusione delle infezioni microbiche nell'UE?
2. Sono disponibili dati corrispondenti per i paesi dell'Europa centrale e orientale?
3. A quali fattori si deve la diffusione di tali tipi di malattie?
4. Esistono una politica o direttive comuni per l'adozione di misure a livello di Unione europea?

5. Sono previste iniziative per far fronte al problema dell'abuso di antibiotici?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

1. I dati statistici relativi all'incidenza delle infezioni microbiche nella Comunità sono raccolti dall'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale per la sanità (OMS) presso gli Stati membri, come contributi alla base di dati «Salute per tutti» (HFA). Tale base di dati contiene informazioni sull'incidenza, in ciascuno Stato membro, di un certo numero di malattie infettive (ad esempio tubercolosi, epatite, morbillo, difterite, poliomielite acuta), ma non distingue fra malattie infettive provocate da microbi che resistono agli antibiotici e quelle provocate da microbi non resistenti ai medesimi.

Il programma comunitario di ricerche biomediche e sanitarie 1994-1998 comprende una voce importante «4.2.5. — Prevenzione delle malattie, compresa la ricerca comportamentale e socioeconomica — (3) Vigilanza dei microorganismi resistenti alle medicine». È prevista una proposta volta a rendere disponibili fondi per una notevole attività in merito.

2. La base di dati «Salute per tutti» contiene dati sull'incidenza delle malattie infettive nell'intera Europa, compresa quella centrale e orientale.

3. Il verificarsi di resistenze multiple agli antibiotici da parte dei batteri patogeni non è un fenomeno nuovo e si mostra con particolare evidenza nel caso della tubercolosi umana. Esso è in gran parte dovuto all'impiego massiccio e indiscriminato di varie categorie di antibiotici nel corso degli ultimi decenni, il quale ha provocato fra tali batteri una selezione che ha lasciato sopravvivere i più resistenti. Numerosi gruppi di ricercatori studiano tale effetto indesiderabile, gravido di conseguenze per la salute delle popolazioni, onde individuarne il meccanismo e poterlo frenare.

4. Non vi è una politica comune od orientamenti comuni per quanto riguarda l'aumento di talune malattie contagiose dovute ai microbi resistenti agli antibiotici. Per ciò che concerne la cura di tali malattie, settore di competenza degli Stati membri, gli ambienti medici interessati conoscono, grazie soprattutto alle conferenze specializzate, le terapie applicabili alla cura delle polmoniti o dei casi di tubercolosi, specie nelle persone a immunità carente. Da parte sua, e nell'ambito dei suoi programmi di sanità pubblica, la Commissione sta ora esaminando, insieme con i responsabili della vigilanza delle malattie contagiose negli Stati membri, le modalità di un controllo della tubercolosi a livello comunitario, che dovrebbe porre in particolare l'accento sui problemi connessi alla multiresistenza agli antibiotici.

5. Il settore delle prassi mediche, come la somministrazione di antibiotici, non rientra nell'ambito delle compe-

tenze comunitarie. I professionisti interessati conoscono le conseguenze dannose dell'eccessivo consumo di antibiotici e si sforzano, mediante la formazione iniziale e quella permanente dei medici generici, di sensibilizzarli a tali problemi affinché orientino le proprie prescrizioni in questo senso. Analogamente i produttori di medicinali antibiotici sono coscienti delle loro responsabilità in materia di uso proprio di tali prodotti farmaceutici e si adoperano a farne partecipe chi vi ricorre.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1739/95

di Heidi Hautala (V)

alla Commissione

(7 giugno 1995)

(95/C 277/42)

Oggetto: Conseguenze per l'ambiente dell'Unione monetaria europea

Il 31 maggio 1995 la Commissione ha pubblicato un Libro verde sulle disposizioni pratiche per il passaggio alla moneta unica e raccomandazioni per gli indirizzi di massima delle azioni economico-politiche della Comunità e degli Stati membri.

Nel secondo documento, la Commissione non prende affatto in esame la necessità di conciliare l'economia e la protezione dell'ambiente, benché molti esperti siano dell'opinione che il passaggio alla moneta unica significherà un aumento dell'impatto negativo sull'ambiente, come è avvenuto con il passaggio al mercato interno.

Quali misure intende la Commissione adottare per conciliare efficacemente economia e protezione dell'ambiente nel passaggio alla moneta unica?

**Risposta data dal sig. de Silguy
a nome della Commissione**

(4 luglio 1995)

La Commissione è consapevole dello stretto collegamento esistente tra difesa dell'ambiente e crescita economica. Nella sua comunicazione «Crescita economica ed ambiente: implicazioni per la politica economica» (1), la Commissione ha affrontato il problema delle conseguenze del principio dello sviluppo ambientalmente sostenibile nella formulazione delle politiche economiche e fiscali.

In tale comunicazione la Commissione concludeva che diventa sempre più necessario integrare le considerazioni ambientali nella concezione delle politiche in tutti i settori dell'economia. I responsabili politici dovranno definire, in collaborazione con i partner sociali e le altre autorità

pubbliche, politiche ambientali che abbiano un buon rapporto costo/efficacia per i settori di cui sono i principali responsabili.

La moneta unica è il completamento logico del mercato unico e consentirà di beneficiare di tutti i vantaggi che da esso deriveranno. La Commissione ritiene che le politiche economiche debbano essere formulate secondo i principi fissati nella comunicazione, sia nel periodo precedente l'unione monetaria completa sia quando la moneta unica sarà in circolazione.

(¹) Doc. COM(94) 465.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1756/95

di Pat Gallagher (UPE)

alla Commissione

(21 giugno 1995)

(95/C 277/43)

Oggetto: Dazi delle autorità filippine sulle importazioni di latte in polvere proveniente dall'UE

Può la Commissione comunicare se l'imposizione di un dazio sulle importazioni di latte in polvere proveniente dall'Unione europea da parte del governo filippino, sia sulla base del fatturato che delle restituzioni all'esportazione, è conforme all'accordo GATT e alle normali pratiche commerciali? Inoltre ammette la Commissione che in tal modo gli esportatori europei rimangano ingiustamente svantaggiati rispetto alle controparti americane, le cui sovvenzioni non sono soggette all'imposizione di dazi da parte delle autorità filippine?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(25 luglio 1995)

Le Filippine hanno aderito all'Organizzazione mondiale del commercio il 1° gennaio 1995. Tutti gli accordi commerciali multilaterali, compreso l'accordo che regola il valore in dogana delle merci importate, sono vincolanti per le Filippine. Di norma il valore in dogana è il prezzo attualmente pagato o pagabile per le merci vendute per essere esportate nel paese d'importazione.

Tuttavia le Filippine, paese in via di sviluppo che non aderiva al precedente accordo sul valore in dogana, hanno la possibilità di ritardare l'applicazione dell'accordo stesso fino a 5 anni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore dell'OMC. Le Filippine si stanno avvalendo di tale deroga. La Commissione è stata informata del fatto che le autorità filippine hanno preparato un progetto di legge secondo il quale il loro sistema di fissazione del valore in dogana sarà gradualmente modificato per garantire la conformità con l'accordo OMC entro i termini previsti.

Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, le Filippine applicano la stessa procedura in vigore negli Stati Uniti e nella Comunità per quanto riguarda le importazioni di latte in polvere.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1758/95

di Robin Teverson (ELDR)

alla Commissione

(21 giugno 1995)

(95/C 277/44)

Oggetto: Il FESR e il futuro dell'obiettivo 2

Alla scadenza dell'attuale programma triennale riguardante l'obiettivo 2 nell'ambito dei fondi strutturali, alla fine del 1996, la Commissione procederà senz'altro ad un riesame per tener conto dei cambiamenti economici intervenuti negli ultimi tre anni, che potrebbero incidere sulle condizioni di ammissibilità delle regioni che attualmente beneficiano dei contributi di cui all'obiettivo 2. Può la Commissione annunciare la data in cui sarà deciso il prossimo programma triennale per il finanziamento dell'obiettivo 2 e quali saranno le regioni beneficiarie? Saranno privilegiate quelle regioni che già rientrano in questo obiettivo? Plymouth, per esempio, si trova in una situazione economica tale da richiedere un sostegno ancora per parecchi anni e avrà bisogno di mantenere la sua ammissibilità ai contributi di cui all'obiettivo 2 fino a tutto il 1999.

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(17 luglio 1995)

L'attuale periodo di programmazione relativo alle regioni dell'obiettivo 2, ad eccezione di quelle austriache e svedesi, termina il 31 dicembre 1996. Questo darà l'opportunità alla Commissione di riesaminare l'elenco delle regioni considerate per il prossimo periodo di programmazione, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 2052/88, modificato (¹).

Sebbene il calendario non sia stato ancora deciso, il riesame dovrebbe aver luogo all'inizio del 1995 o al massimo all'inizio del 1996 in modo da concludere i negoziati relativi al nuovo elenco nella prima metà del 1996 ciò che lascia un lasso di tempo sufficiente per l'approvazione dei nuovi programmi. Come in precedenza detto riesame verterà sulle domande presentate dagli Stati membri che contengono proposte e priorità e che sono conformi ai criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento. È quindi troppo presto per sapere se certe zone attualmente ammissibili per l'obiettivo 2 lo saranno anche per il nuovo periodo di programmazione.

(¹) GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1759/95

di Robin Teverson (ELDR)

alla Commissione

(21 giugno 1995)

(95/C 277/45)

Oggetto: Levrieri

In un recente programma televisivo intitolato «Here and Now», diffuso dalla BBC, è stato reso noto che i fondi strutturali dell'Unione europea vengono utilizzati nella Repubblica d'Irlanda per l'allevamento di levrieri. È tuttavia risaputo che dopo due o tre anni di partecipazione alle corse a ritmi sostenuti nessuno vuole più sapere di questi cani e di conseguenza essi vengono abbattuti. Può la Commissione spiegare e motivare le ragioni di tali contributi? Qualora la Commissione intenda proseguire su questa strada, può essa garantire che verranno prese disposizioni per quei levrieri che non partecipano più alle corse?

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione

(14 luglio 1995)

Nel quadro del programma operativo per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e forestale nel periodo 1994-1999, vengono concessi contributi dei fondi strutturali per promuovere l'allevamento dei levrieri in Irlanda. La produzione e l'allevamento di levrieri, parte integrante della vita rurale in Irlanda, sono attività praticate essenzialmente da piccoli agricoltori, contadini e dalla popolazione rurale in genere per integrare i loro redditi.

Gli aiuti vengono concessi a titolo di tre azioni per migliorare:

- gli alloggi e gli impianti dei produttori,
- il tipo di animale prodotto e
- la commercializzazione e le relative attrezzature.

Pur essendo questa un'attività chiaramente commerciale, tutti i suoi aspetti devono essere organizzati con la debita attenzione per il benessere di questi animali e i proprietari dei cani hanno, a questo riguardo, una responsabilità particolare. La legislazione comunitaria disciplina il trasporto dei cani (direttiva 77/489/CEE relativa al trasporto di animali vivi) ⁽¹⁾ e del loro utilizzo per fini sperimentali (direttiva 86/609/CEE relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali) ⁽²⁾, ma i problemi riguardanti il benessere degli animali in genere è materia disciplinata essenzialmente dalle singole legislazioni nazionali.

⁽¹⁾ GU n. L 200 dell'8. 8. 1977.

⁽²⁾ GU n. L 358 del 18. 12. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1761/95

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(21 giugno 1995)

(95/C 277/46)

Oggetto: Leader II

La dotazione economica dell'iniziativa comunitaria Leader II per tutta la Comunità è di 1 400 MECU dei quali 900 milioni saranno destinati alle regioni dell'obiettivo 1 e il rimanente fondamentalmente alle regioni dell'obiettivo 5b.

La Commissione potrebbe farmi sapere quali importi assegna a ciascuno degli Stati membri specificandolo per obiettivo?

Quale è la dotazione finanziaria prevista per la regione Aragona (Spagna)?

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione

(13 luglio 1995)

L'onorevole parlamentare troverà qui di seguito la ripartizione indicativa, per Stato membro, degli importi stanziati per Leader II. Detta ripartizione è stata decisa dalla Commissione il 5 luglio 1994 e adeguata con un prelievo sulla riserva di 46,7 Mio di ECU.

(in Mio di ECU)

	Obiettivo 1	Obiettivo 5b	Totale
Belgio	3,00	5,00	8,00
Danimarca		8,00	8,00
Germania	81,00	93,00	174,00
Grecia	146,00		146,00
Spagna	291,50	58,50	350,00
Francia	5,00	182,00	187,00
Irlanda	67,00		67,00
Italia	183,00	99,00	282,00
Lussemburgo		1,00	1,00
Paesi Bassi	2,10	6,30	8,40
Portogallo	116,00		116,00
Regno Unito	23,00	42,30	65,30
Reti	(22,00)	(12,00)	34
Totale	939,60	507,10	1 446,70

All'interno di ciascuno degli Stati membri la ripartizione ricade sotto l'esclusiva responsabilità delle autorità nazio-

nali. Le autorità spagnole hanno trasmesso alla Commissione un programma Leader il che comporta, per la comunità autonoma di Aragona, un cofinanziamento con i fondi strutturali per un importo di 27,48 Mio di ECU.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1768/95

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 277/47)

Oggetto: Mancata notifica degli aiuti statali

La Commissione ha approvato una nuova iniziativa di lotta contro la mancata notifica degli aiuti statali. Secondo codesta istituzione, sebbene gli Stati membri rispettino in generale le disposizioni, esistono svariati casi nei quali vengono erogati aiuti cospicui senza previa notifica.

La Commissione potrebbe far sapere quale è stato l'indice di violazione delle norme riferentesi alla notifica preliminare in ciascuno degli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(27 luglio 1995)

L'onorevole parlamentare può riferirsi alla tabella sottoriportata che riporta gli aiuti di Stato non notificati di cui la Commissione è venuta a conoscenza e che ha iscritto nel registro degli aiuti non notificati.

	1992	1993	1994
Totale	126	134	147
Belgio	6	8	3
Danimarca	3	—	1
Germania	28	17	22
Grecia	2	7	—
Spagna	16	17	7
Francia	15	34	41
Irlanda	—	1	—
Italia	19	40	37
Lussemburgo	—	—	—
Paesi Bassi	4	6	19
Portogallo	—	—	2
Regno Unito	33	4	15

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1788/95

di Elly Plooi-j-van Gorsel (ELDR)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 277/48)

Oggetto: Partecipazione femminile a congressi

1. Ritiene la Commissione che le donne debbano ottenere pari opportunità in tutti i settori dell'Unione europea?

2. Quando vengono organizzati dei congressi sotto gli auspici della Commissione ritiene questa auspicabile porre come requisito fondamentale che gli oratori siano in pari numero uomini e donne?

3. Ritiene giusto la Commissione che in occasione del congresso Eurailspeed '95 tenutosi a Lille dal 4 al 6 ottobre 1995, tra i 9 oratori sulla lista figurava un'unica donna?

4. Ritiene giusto la Commissione che laddove vada completato il nome dell'oratore sia già indicata la parola sig., escludendo a priori che una donna possa intervenire sull'argomento?

5. Come intende agire la Commissione per contrastare questa prassi?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(8 settembre 1995)

1. Fin dagli anni '70 la Commissione svolge una politica attiva di parità delle possibilità fra le donne e gli uomini. Essa ha messo a punto tre programmi d'azione in proposito e ha svolto una funzione dinamica per giungere alla parità di possibilità fra le donne e gli uomini a tutti i livelli della Comunità.

2. La Commissione ritiene auspicabile la presenza di oratrici a manifestazioni organizzate sotto i suoi auspici. Essa peraltro non dispone di strumenti vincolanti per imporre un pari numero di oratori e di oratrici.

3. L'opuscolo informativo del congresso Eurailspeed 95, ricevuto dall'onorevole interrogante, non tiene conto delle sedute ufficiali. Nel corso di tali sedute è già stata decisa la partecipazione di numerose oratrici. Si tratta, in particolare, della sig.ra Idrac, segretario di Stato per i trasporti, della sig.ra Blandin, presidente del consiglio regionale Nord-Pas-de-Calais, della sig.ra Salat, presidente delle ferrovie spagnole, della sig.ra Molitoris, presidente della commissione trasporti ferroviari negli Stati Uniti. Inoltre la sig.ra Van Dijk, parlamentare europea, indisponibile a tale data, è stata costretta a dare una risposta negativa all'invito di partecipare alla seduta conclusiva.

4. Non bisogna vedere, nell'impiego dell'abbreviazione «M» figurante sull'elenco degli oratori non ancora designati, l'intenzione di riservare per forza tali incarichi a uomini. La Commissione ammette peraltro che si tratta di una prassi da evitare in futuro.

5. La Commissione è attenta a tutti gli aspetti delle politiche comunitarie suscettibili di provocare discriminazioni. In proposito essa studia l'inserimento della dimensione della parità delle possibilità in tutte le politiche ad essa attinenti, onde preparare una comunicazione prevista per il primo trimestre del 1996.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1799/95

di Peter Crampton (PSE)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 277/49)

Oggetto: Addizionalità e creazione di «Business Links» nel Regno Unito

«Business Links» (collegamenti economici) è un'iniziativa del governo del Regno Unito intesa ad offrire servizi di supporto all'attività economica. A quanto mi è dato capire il dipartimento del Regno Unito per il commercio e l'industria ha assegnato un contributo del Fondo di sviluppo regionale europeo al finanziamento di Business Links nelle zone dell'obiettivo 1, 2 e 5b. Il risultato sarà il raddoppio del finanziamento del ministero del Commercio e dell'Industria per le attività di supporto all'attività economica nelle zone degli obiettivi 1, 2 e 5b del Regno Unito.

Attualmente sono 100 i centri di Business Links funzionanti in Inghilterra e il governo ha in programma una rete nazionale di più di 200 unità che copra tutte le parti dell'Inghilterra entro la fine del 1995.

I Business Links sono società private e in quanto tali il governo del Regno Unito non si informa ad esempio su quante persone occupino nei loro sportelli.

Dal momento che i Business Links devono costituire una rete nazionale e coprono zone che non sono ammissibili all'assistenza dei fondi strutturali europei la Commissione può garantirmi di avere accesso (in conformità del regolamento (CEE) n. 2082/93 ⁽¹⁾ del Consiglio, articolo 9.3) a tutte le informazioni finanziarie rilevanti concernenti l'attuazione dei progetti di Business Links nel Regno Unito al fine di garantire che il principio di addizionalità sia rispettato?

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993, pag. 20.

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(24 luglio 1995)

Dato che i fondi strutturali sono in parte finalizzati al sostegno delle piccole imprese, la Commissione ha convenuto che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) possa essere usato per cofinanziare taluni dei servizi forniti da «Business Links» in Inghilterra e nel Galles tramite i consorzi di sviluppo economico. L'apporto di «Business Links» è stato accettato soltanto in quanto esso facilita la messa a disposizione di servizi alle PMI. La Commissione non è principalmente interessata alla creazione di posti di lavoro all'interno di «Business Links», ma piuttosto all'impatto che la crescita delle PMI indotta dai servizi «Business Links» eserciterà sull'espansione economica e sulla creazione di posti di lavoro.

È intenzione della Commissione far sì che il sostegno dei fondi strutturali all'iniziativa «Business Links» in zone ammissibili agli obiettivi 1, 2 o 5b stimoli più attività di quanto si sarebbe verificato altrimenti. In quest'ottica, in ogni Docup è indicato che i fondi strutturali devono accrescere la gamma, l'intensità e l'entità del sostegno dato da «Business Links». I Docup fissano altresì i quantitativi esatti di spese nazionali in ogni regime e stabiliscono che questo importo sarà raddoppiato dal sostegno del FESR. Man mano che i programmi progrediscono, i comitati di sorveglianza di ciascuna regione valuteranno i risultati ottenuti da «Business Links» e i servizi forniti e verificheranno che nelle zone ammissibili al sostegno dei fondi strutturali si siano avuti benefici straordinari.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1806/95

di Anne André-Léonard (ELDR)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 277/50)

Oggetto: Rinnovo della deroga all'articolo 85 del Trattato di Roma, concessa all'UIP nel 1989 dalla Commissione

Il 9 febbraio 1995 il commissario Van Miert ha dichiarato a nome della Commissione che questa continuava le sue ricerche sulle ripercussioni economiche della decisione del 1989 concernente la deroga concessa all'UIP.

Da ormai due anni l'UIP svolge la sua attività senza che la Commissione abbia preso alcuna decisione in materia. Finora non c'è stata alcuna risposta per quanto riguarda le indagini sopra ricordate.

Può precisare la Commissione quando sarà in grado di fornire una risposta?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(10 luglio 1995)

L'onorevole parlamentare ha giustamente fatto rilevare che un eventuale rinnovo della deroga a United International Pictures è subordinato all'esame — necessariamente complesso e approfondito — degli effetti economici della deroga accordata nel 1989.

L'esame è tuttora in corso. Non è possibile prevedere con certezza la data esatta in cui verrà completato. La Commissione ha dovuto infatti constatare che l'istruzione del caso è ancora più difficile del previsto. Ciò si spiega con il fatto che l'economia del settore cinematografico obbedisce ad una logica complessa, non sempre caratterizzata da una grande trasparenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1809/95

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 277/51)

Oggetto: Inserimento del settore della pesca nell'obiettivo 4 del FSE

Può la Commissione illustrare le condizioni di ammissibilità all'obiettivo 4 del Fondo sociale europeo delle misure socio-economiche a favore del settore della pesca e precisare quali sono gli stanziamenti previsti nell'obiettivo 4 del FSE per il settore della pesca (dati globali e per Stato membro)?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(19 luglio 1995)

Il regolamento (CEE) n. 2084/93 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce che l'obiettivo 4 riguarda l'intera economia, senza riferimento a priori ad industrie o a settori specifici, e che si rivolge a lavoratori aventi un posto di lavoro, segnatamente a quelli minacciati dalla disoccupazione — e non alle imprese — al fine di migliorare le loro qualifiche e le loro possibilità di lavoro. A tale titolo i lavoratori del settore della pesca possono beneficiare delle misure orizzontali

destinate ad agevolare il loro adattamento alle trasformazioni industriali e agli sviluppi dei sistemi di produzione.

Le misure disponibili riguardano:

- l'anticipazione delle tendenze del mercato del lavoro e delle esigenze in termini di qualifiche professionali;
- la formazione e la riqualificazione professionale, l'orientamento e la consulenza;
- l'assistenza per migliorare e sviluppare idonei sistemi di formazione.

Non sono disponibili, ai sensi dell'obiettivo 4, le seguenti misure:

- gli aiuti alla ristrutturazione ed all'ammodernamento delle imprese del settore (obiettivo 5a Pesca) di cui al regolamento (CEE) n. 2080/93 ⁽¹⁾;
- gli aiuti alla riconversione socio-economica delle regioni litoranee (obiettivi 1, 2 e 5b);
- le misure facenti parte dell'iniziativa comunitaria Pesca miranti alla ristrutturazione del settore della pesca.

Dato il carattere orizzontale dell'obiettivo 4, non è opportuno applicare un metodo di ripartizione del bilancio a carattere specificamente settoriale.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1822/95

di Josu Imaz San Miguel (PPE)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 277/52)

Oggetto: Reti derivanti di scorta

I mezzi di informazione riferiscono dell'esistenza di fonti della Commissione europea che ritengono legale che le imbarcazioni che impiegano reti derivanti ne trasportino alcune di scorta nella prossima campagna al tonno in Atlantico.

Attualmente non esiste alcun meccanismo di controllo che garantisca che le reti non possano essere agganciate alle altre in alto mare consentendo lunghezze di rete superiori a quella legalmente consentita di 2,5 km cosicché permettere misure che non possano essere controllate e possono generare inadempimenti della normativa, possono provocare conflitti nelle acque dell'Atlantico nella prossima campagna al tonno.

Se l'imbarcazione comunitaria «Northern Horizon» va a controllare l'uso delle attrezzature, potrebbe trasportare reti

di scorta a bordo per chi ne abbia bisogno. In questo modo potrebbero servirsene quelle imbarcazioni che avendo subito la rottura o la dispersione necessitano di una rete di scorta, ma ciò sotto stretto controllo comunitario.

La Commissione condivide il criterio di consentire il trasporto di reti di scorta alle imbarcazioni che usano questo genere di attrezzatura?

In caso affermativo, può assicurare il rispetto della regolamentazione da parte di tutte le imbarcazioni una volta che abbiano il permesso di trasportare a bordo reti di scorta, mentre l'estate scorsa perfino le imbarcazioni ecologiste e di differenti amministrazioni non sono state in condizioni di esercitare un controllo effettivo?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(17 luglio 1995)

Mai, in nessuna comunicazione ufficiale, né in nessuna riunione si è ventilata la possibilità che l'imbarcazione comunitaria «Northern Horizon» potesse essere usata per trasportare reti di scorta, né che potesse comunque servire da nave appoggio per i pescatori che partecipano alla campagna del tonno. Nella riunione di Bruxelles del 17 maggio 1995, gli Stati membri sono stati informati che l'imbarcazione non sarebbe stata disponibile per il trasporto di pezzi di ricambio.

Durante la riunione, i rappresentanti degli Stati membri hanno ribadito che il testo dell'articolo 9 bis del regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce chiaramente che è vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diversi reti da posta derivante, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 km. Non vi è nessuna limitazione per quanto si riferisce alla presenza a bordo di altri attrezzi da pesca.

Quanto alle iniziative prese per controllare la pesca ed evitare contrasti tra pescatori che operano con tecniche diverse, la missione della «Northern Horizon» è quella di cooperare con gli Stati membri interessati nel loro lavoro di ispezione e controllo della pesca in alto mare. A bordo saranno presenti ispettori tanto della Commissione, quanto degli Stati membri, sicché l'imbarcazione in questione sarà in grado di esercitare ispezioni su tutte le flotte, se gli ispettori nazionali lo riterranno auspicabile. Inoltre ogni Stato membro interessato nella pesca del tonno albacora manterrà le proprie imbarcazioni da ispezione nelle zone di pesca in ottemperanza all'obbligo di controllare le proprie flotte.

⁽¹⁾ GU n. L 288 dell'11. 10. 1986.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1838/95

di David Hallam (PSE)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 277/53)

Oggetto: Latte di soia

Può la Commissione far sapere per quale motivo il latte di soia non è stato incluso nell'elenco delle esenzioni né nell'elenco modificato delle esenzioni previste dal regolamento (CEE) n. 1897/87 ⁽¹⁾ del Consiglio, che proibisce l'utilizzazione della denominazione «latte» per taluni prodotti che non contengono latte di vacca, considerando che:

1. il mercato del latte di soia difficilmente può essere considerato come una minaccia per il mercato del latte in Europa;
2. l'elenco dei prodotti esenti comprende prodotti denominati «cream crackers» e latte di cocco?

Può dire la Commissione se intende includere il latte di soia nell'elenco delle esenzioni ovvero concedere una deroga al Regno Unito, visto che il cambiamento della denominazione tradizionale del prodotto sarà all'origine di una notevole confusione tra i consumatori e di un inutile onere per l'industria?

⁽¹⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 35.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(17 luglio 1995)

L'uso della denominazione «latte di soia» per designare un prodotto ricavato dai semi di soia viola il regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio, relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione: per un prodotto esclusivamente di origine vegetale viene infatti usata una denominazione riservata ai prodotti lattiero-caseari. L'uso di questa denominazione è incontestabilmente illegale da quando la Commissione ha fissato il 28 ottobre 1988, secondo la procedura del comitato di gestione, l'elenco di designazioni da esentare dalle disposizioni in questione. Il latte di soia non è stato inserito in questo elenco, in quanto si è ritenuto che esso non soddisfacesse i criteri di deroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento. Secondo questi criteri, la Commissione può autorizzare l'ulteriore uso di una designazione per prodotti la cui natura esatta è chiara per uso tradizionale e/o qualora le denominazioni siano chiaramente utilizzate per descrivere una qualità caratteristica del prodotto.

A seguito di un'ulteriore richiesta del Regno Unito riguardante la designazione del latte di soia, il comitato ha ribadito

che l'espressione «latte di soia» non deve essere aggiunta all'elenco di prodotti autorizzati ad usare designazioni facenti riferimento ai prodotti lattiero-caseari, pur essendo di origine diversa. La Commissione non ritiene di dover riesaminare ulteriormente la questione.

Per quanto si riferisce allo stesso prodotto, nel 1992 la Commissione ha aperto, nei confronti del Regno Unito, una procedura di infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CE. Nel 1993 la Commissione ha emesso un parere motivato. Se l'infrazione in questione non viene a cessare, la Commissione adirà la Corte di giustizia. Il governo del Regno Unito ha manifestato l'intenzione di conformarsi ai propri obblighi.

La Commissione non ritiene che il divieto dell'espressione «latte» per la designazione e la commercializzazione dell'alimento liquido derivato dai semi di soia possa essere pregiudizievole per i consumatori o per i fabbricanti del prodotto, che è di origine diversa.

Lo stesso prodotto continuerà ad essere fabbricato dagli stessi produttori, per lo più nelle stesse confezioni; sarà soltanto il riferimento al latte a dover essere eliminato. Pertanto i consumatori del Regno Unito potranno continuare ad acquistare il prodotto di loro scelta con la stessa facilità con la quale lo hanno fatto finora.

L'uso tradizionale dei termini «cream crackers» e «latte di cocco» precede di molto quello dell'espressione «latte di soia»; la natura e le normali modalità d'impiego dei primi due termini sono ovviamente molto diverse da quelle della crema o del latte.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1848/95

di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 277/54)

Oggetto: Ritardi nei pagamenti relativi ai corsi di formazione finanziati dal Fondo sociale europeo

Secondo informazioni diffuse dagli organi di stampa, nel marzo 1992 a Francoforte ha avuto inizio un corso di sartoria e cucito per emigranti portoghesi. Detto corso era stato finanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) con la partecipazione del governo portoghese attraverso l'Istituto di sostegno all'emigrazione nell'ambito del «programma operativo n. 9» ed è terminato il 27 maggio 1994.

Fin dall'inizio sono stati registrati ritardi nei pagamenti, tanto delle «borse di studio» degli allievi che della retribu-

zione dell'insegnante. Alla fine del corso i pagamenti avevano accumulato un ritardo dal mese di gennaio e non sono stati distribuiti i relativi attestati.

Le autorità portoghesi hanno giustificato tali ritardi invocando difficoltà a livello di trasferimento degli stanziamenti dell'FSE.

Una simile situazione, che sussiste ancor oggi, provoca gravi pregiudizi ai partecipanti del corso che, oltre a non ricevere la remunerazione alla quale hanno diritto, non sono in grado di dimostrare la frequenza e quindi non possono migliorare le proprie prospettive professionali.

Può la Commissione fornire delucidazioni sulla questione e comunicare le misure che essa intende attuare affinché gli allievi del corso non siano danneggiati e non siano vanificate le loro attese?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(25 luglio 1995)

Il programma operativo «Formazione e occupazione per migranti, adulti, disoccupati di lunga durata» è stato approvato dalla Commissione nell'ambito del primo quadro comunitario di sostegno (QCS) nel Portogallo (1989/1993). L'ammontare del contributo del Fondo sociale europeo è di 8,2 MECU.

La Commissione ha già trasferito un importo di 7,8 MECU corrispondente all'insieme delle frazioni 1990, 1991 e 1992 e all'80 % dell'importo stanziato per la frazione 1993.

L'onorevole parlamentare è stato informato, nella risposta della Commissione alla sua interrogazione scritta E-926/95 ⁽¹⁾, che il programma è stato prorogato su richiesta delle autorità portoghesi fino al 31 dicembre 1994 e che ciò comporta un ritardo nella presentazione alla Commissione della richiesta di saldo dell'ultima frazione, condizione necessaria per il trasferimento del rimanente 20 %, pari a 400 000 ECU.

Tale richiesta, unitamente alla relazione di esecuzione, è stata presentata il 21 marzo 1995. In esito ad una prima analisi della relazione, la Commissione ha richiesto informazioni complementari alle autorità portoghesi. Tali informazioni sono state fornite il 30 maggio 1995 e la Commissione ha già proposto il versamento del saldo in data 16 giugno 1995.

Il ritardo in tale pagamento, che non può essere imputato alla Commissione, non dovrebbe in nessun caso ritardare o impedire la certificazione della formazione.

⁽¹⁾ GU n. C 179 del 13. 7. 1995, pag. 59.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1852/95**di Anita Pollack (PSE)****alla Commissione***(3 luglio 1995)**(95/C 277/55)**Oggetto:* Ambiente e tecnologie pulite

Quali misure adotta la Commissione per rendere l'edificio Berlaymont un esempio internazionale di tecnologie pulite nel settore dell'energia?

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(11 agosto 1995)

La responsabilità per il rinnovo del Berlaymont incombe esclusivamente alla società proprietaria dell'edificio, la SA Berlaymont, nella quale lo Stato belga è azionario di maggioranza.

L'edificio, soprattutto per la sua ubicazione e per le sue dimensioni, può offrire una sistemazione ottimale per i servizi della Commissione, sempre che siano garantite le condizioni di sicurezza e che le caratteristiche tecniche e il costo risultino accettabili. La Commissione esamina quindi con le autorità belghe le condizioni per un eventuale ritorno nel Berlaymont. La decisione ultima, che dovrà ottenere l'assenso dell'autorità di bilancio, verrà presa quando la Commissione avrà ricevuto una proposta esauriente, che ancora non è disponibile.

Lo stato di avanzamento dello studio non è ancora arrivato alla scelta della tecniche e dei materiali. Se la Commissione prosegue la propria collaborazione tecnica con le autorità belghe per il rinnovo del Berlaymont, al momento opportuno essa non tralascerà di intervenire affinché i risparmi energetici e la protezione dell'ambiente costituiscano criteri rilevanti nella scelta delle tecniche da porre in opera.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1856/95**di José Happart (PSE)****alla Commissione***(3 luglio 1995)**(95/C 277/56)**Oggetto:* L'incidenza delle fluttuazioni valutarie sul reddito degli agricoltori

Non traggono forse maggiori vantaggi i grandi industriali, rispetto agli agricoltori, dai meccanismi agromonetari?

Ciò non significa forse che è giunto il momento di cambiare i tassi verdi?

Non sono forse le disponibilità finanziarie della PAC utilizzate per sopperire ai costi d'organizzazione anziché ai prodotti?

Conviene la Commissione che i meccanismi monetari non costituiscono una vera soluzione bensì un palliativo per evitare che l'instabilità monetaria renda inamministrabile la PAC?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(20 luglio 1995)

Considerate le molteplici conseguenze del regime agromonetario, non è possibile affermare che esso ha come unico risultato quello di avvantaggiare o danneggiare sistematicamente una determinata categoria di operatori.

Gli interessi degli agricoltori sono influenzati non soltanto dagli effetti che i movimenti ascendenti o discendenti dei tassi di cambio delle rispettive monete nazionali esercitano sui prezzi o sugli aiuti, ma anche dall'attitudine dei mercati ad assorbire la produzione, tenuto conto delle fluttuazioni monetarie nazionali e internazionali.

Il regime agromonetario è stato riformato all'inizio del 1993 per renderlo compatibile con il mercato unico, indi sottoposto a revisione nel febbraio 1995 tenendo conto dell'esperienza acquisita. Il funzionamento asimmetrico dei suoi meccanismi, nonché le compensazioni previste, servono ad evitare o attenuare le conseguenze monetarie sfavorevoli per i redditi degli agricoltori, anche se ciò rischia di provocare distorsioni dei flussi commerciali.

Di conseguenza la Commissione non ritiene che i grandi industriali traggano dal regime agromonetario maggiori vantaggi degli agricoltori, ed è anzi del parere che esso funzioni relativamente bene in una situazione monetaria normale. In una situazione di crisi monetaria, come quella risultante dal ribasso del dollaro nel primo semestre 1995, il regime agromonetario consente di adottare le misure specifiche imposte dalle circostanze, anche se l'esperienza finora acquisita non permette ancora di trarne conclusioni di carattere sufficientemente globale.

Nel progetto preliminare di bilancio 1996, le spese del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione Garanzia, sono dovute per il 68 % agli aiuti diretti versati ai produttori e per il 32 % a restituzioni o interventi di sostegno dei prezzi (volti cioè a sostenere i prezzi corrisposti ai produttori). Non si può quindi affermare che il finanziamento della politica agraria comune (PAC) serva soltanto a coprire i costi di organizzazione.

Il regime agromonetario non è fine a se stesso e non ha come scopo precipuo quello di conseguire le finalità della PAC. Esso è reso necessario dall'inesistenza di una moneta unica e,

in tal senso, rappresenta solo un palliativo, uno strumento di ripiego che consente di avvicinarsi agli obiettivi enunciati dal Trattato CE, i quali sono invece direttamente perseguiti dalle organizzazioni comuni di mercato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1865/95

di **Wayne David (PSE)**

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 277/57)

Oggetto: Cancellazione di nominativi dalle «liste nere»

Può la Commissione confermare di non avere ricevuto sino ad oggi alcuna risposta né dal governo britannico né da quello belga alle sue lettere dell'ottobre 1994 nelle quali chiedeva ai due governi di assicurare che i nominativi di tre membri della famiglia Boore — Alun, Rhys e Gwilym — venissero cancellati da tutte le «liste nere» nelle quali erano stati iscritti quando le loro libertà civili erano state violate e i componenti di tale famiglia ingiustamente accusati di «hooliganismo» calcistico?

In caso di risposta affermativa, può la Commissione confermare che darà seguito a tale reclamo, presentato da «Liberty» nel luglio 1994, ed assicurare che si adopererà affinché entrambi i governi rispondano quanto prima?

Considerando che la Commissione esamina due volte all'anno l'opportunità di presentare ricorsi a norma dell'articolo 169 e che la prossima riunione indetta per tale esame si svolgerà nel settembre/ottobre 1995, può la Commissione assicurare al Parlamento che avvierà nei confronti del governo belga e di quello britannico le procedure di cui a detto articolo, a prescindere dal fatto che questi due governi abbiano o meno risposto alle sue lettere?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(31 luglio 1995)

Come già indicato nella sua risposta all'interrogazione orale H-610/94 della onorevole Crawley (1), la Commissione ha aperto una pratica concernente una denuncia relativa a misure prese nei confronti di tifosi di calcio da due Stati membri ed ha chiesto ai paesi interessati precisazioni sul caso in questione. Allo stato attuale della procedura la Commissione non può rendere nota alcuna informazione in merito. Dopo un attento esame delle risposte dei due Stati membri, essa potrà decidere, nelle sue vesti di guardiana del Trattato CE, se sia il caso di iniziare un procedimento per infrazione al Trattato stesso. La Commissione non è in grado di anticipare oggi quale seguito darà alla denuncia.

(1) Resoconto integrale delle sedute, 16. 11. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1876/95

di **Jesús Cabezón Alonso (PSE)** e
Juan Colino Salamanca (PSE)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 277/58)

Oggetto: Carezza di materie prime a causa della siccità

In seguito alla siccità, in Spagna si sta verificando un grave deficit di materie prime che provoca un aumento dei prezzi al consumo con il conseguente aumento dei costi di produzione e con incidenze negative per quanto riguarda l'inflazione. Per attenuare l'impatto negativo della siccità occorrerebbe una massiccia importazione delle materie prime necessarie.

Poiché nell'Unione europea questi prodotti sono eccedentari, non sarebbe possibile adottare meccanismi o prelievi affinché l'importazione di determinate materie prime possa avvenire a prezzi più vicini a quelli di intervento dell'Unione che a quelli del mercato libero internazionale?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(18 luglio 1995)

La Commissione è consapevole della particolare situazione di mercato verificatasi in Spagna per via della siccità permanente, soprattutto per quanto riguarda l'approvvigionamento di cereali da foraggio.

Per rimediare a tale situazione, la Commissione ha deciso di mettere a disposizione del mercato spagnolo 550 000 t di orzo e 300 000 t di segala detenuti dagli organismi d'intervento della Germania e del Regno Unito.

La Commissione ritiene che tale azione avrà effetti stabilizzatori sul mercato interno spagnolo dei cereali da foraggio.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1877/95

di **Jesús Cabezón Alonso (PSE)**, **Juan Colino Salamanca (PSE)** e **Josep Pons Grau (PSE)**

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 277/59)

Oggetto: Garanzie alla libera circolazione delle merci

In seguito agli assalti e agli attacchi che si sono verificati nei confronti di autocarri spagnoli in Francia e considerando che ciò rappresenta una grave attentato alla libertà di circolazione delle merci, la Commissione si è impegnata a denunciare la Francia alla Corte di giustizia se non garantisce l'esercizio di tale libertà.

Il 3 giugno 1995 si sono verificati nuovamente attacchi a autocarri spagnoli carichi di ortofrutticoli.

Quali sono i motivi per cui la Commissione non ha agito, in questo caso, con la sollecitudine che aveva promesso?

Quali misure sono in procinto di essere adottate o saranno adottate affinché in tutti gli Stati dell'Unione sia garantita la libertà di circolazione delle merci, uno dei pilastri del mercato unico?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(31 luglio 1995)

Alla luce del nuovo incidente avvenuto nel mese di giugno e tenuto conto della necessità di tutelare il mercato interno della Comunità da atti di violenza e da campagne intimidatorie troppo frequenti per le quali i controlli e le sanzioni sono insufficienti e che colpiscono il trasporto e la commercializzazione in Francia di ortofrutticoli provenienti da altri Stati membri nell'intento di imporre la rivendicazione della preferenza nazionale o regionale, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1882/95

di Peter Crampton (PSE)

alla Commissione

(29 giugno 1995)

(95/C 277/60)

Oggetto: Normative in materia di insolvenza

Può la Commissione far sapere quando prevede di presentare una proposta per l'armonizzazione delle normative europee in materia di insolvenza?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(28 luglio 1995)

Al momento sono in corso negoziati ai sensi dell'articolo 220 del Trattato CE in merito ad un progetto di convenzione europea in materia di fallimento. Il progetto di convenzione è inteso a stabilire norme comuni volte ad attribuire alle autorità giudiziarie la competenza giurisdizionale per l'apertura delle procedure di fallimento e per il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni relative alle procedure di fallimento.

Vi sono inoltre due proposte di direttiva all'esame del Consiglio: una relativa al risanamento e liquidazione degli enti creditizi e ai sistemi di garanzia dei depositi ⁽¹⁾, e l'altra recante il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative alle imprese di assicurazione diretta ⁽²⁾.

La Commissione attende l'esito di questi negoziati e deciderà quale ulteriore azione intraprendere in base ai loro sviluppi.

⁽¹⁾ GU n. C 356 del 31. 12. 1985.

⁽²⁾ GU n. C 253 del 6. 10. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1891/95

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 277/61)

Oggetto: Compensazioni economiche comunitarie al settore della pesca di Vigo

In recenti dichiarazioni alla stampa spagnola la commissaria responsabile per la pesca ha affermato che

«se l'Unione europea prende misure di conservazione delle risorse, non lo fa per arrecare disagio ai pescatori. Ritengo di operare nell'interesse delle future generazioni di pescatori . . . vi sono troppi pescatori e poche risorse . . . la flotta di Vigo è solita pescare in paesi in via di sviluppo, che stanno mettendo a punto una propria flotta per sfruttare le loro risorse».

Da tali dichiarazioni si evince che l'autorità comunitaria responsabile per la pesca prevede un avvenire non molto esaltante per i pescatori di Vigo. In ogni caso è evidente che la commissaria non disconosce l'importanza di Vigo e che le difficoltà cui accenna nelle sue dichiarazioni implicano che la Commissione analizzi in modo dettagliato i problemi della città come pure i rimedi che esige la delicata situazione attuale.

Può la suddetta commissaria far sapere se a suo parere la Commissione debba analizzare con il massimo rigore l'attuale situazione del settore, proponendo un piano di aiuti e riconversione dell'industria della pesca?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(20 luglio 1995)

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole parlamentare, per quanto riguarda la situazione di crisi in cui si trova la flotta da pesca spagnola immatricolata nel porto di Vigo ed i comparti del settore della pesca colpiti da questa crisi.

La Commissione informa pertanto l'onorevole parlamentare che, nel quadro del programma operativo 5a «Pesca» per le regioni dell'obiettivo 1, lo Stato membro può applicare le misure strutturali che giudica necessarie, sem-

preché siano conformi ai regolamenti in materia di strutture. L'iniziativa comunitaria Pesca svolge una funzione complementare a quella dello SFOP (Strumento finanziario di orientamento per la pesca) e mira a suscitare progetti specifici per contribuire alla trasformazione del settore alieutico e per diversificare la struttura socio-economica delle zone litoranee.

Infine, se le autorità spagnole presentassero alla Commissione una domanda debitamente motivata per l'eventuale concessione di aiuti nazionali, detta domanda verrebbe adeguatamente esaminata in base alle disposizioni applicabili della normativa in vigore.

della catena trasfusionale e promuovere l'autosufficienza nella Comunità attraverso donazioni volontarie senza retribuzione. Questa risoluzione identifica come una delle più importanti attività la divulgazione al pubblico delle informazioni sul sangue e sugli emoderivati e sulla raccolta, il trattamento e le procedure di trasfusione, tenendo conto delle differenze socioculturali. La Commissione accetterà questo invito del Consiglio.

(¹) Doc. COM(94) 652 def.

(²) INRA (Europa), Eurobarometro 41.0; gli europei e il sangue; Commissione europea, febbraio 1995.

(³) GU n. C 164 del 30. 6. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1895/95

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 277/62)

Oggetto: Autosufficienza per quanto riguarda il sangue e i prodotti del plasma nell'Unione

L'Associazione europea di prodotti del plasma (EAPPI) ritiene che, per conseguire l'autosufficienza per quanto riguarda sangue e plasma nell'Unione, sia necessario promuovere programmi di raccolta come pure armonizzare le raccolte dei prodotti e i controlli regolamentari su scala europea.

La Commissione ha preso iniziative volte a incoraggiare i cittadini europei a donare il sangue?

Per quanto concerne l'armonizzazione delle raccolte e dei controlli regolamentari, cosa pensa la Commissione della possibilità di istituire un'unica autorità di controllo in tutta Europa, misura sostenuta dall'EAPPI?

Risposta data dal sig. Flynn

a nome della Commissione

(24 luglio 1995)

La comunicazione della Commissione relativa alla sicurezza e all'autosufficienza del sangue nella Comunità europea (¹) riassume i risultati dell'indagine Eurobarometro (²) sulle conoscenze, gli atteggiamenti e il comportamento dei cittadini della Comunità per quanto riguarda il sangue e i doni di sangue.

In risposta a questa comunicazione, il Consiglio ha adottato una risoluzione (risoluzione del Consiglio del 2 giugno 1995 sulla sicurezza delle trasfusioni ed autosufficienza di sangue nella Comunità) (³) in cui la Commissione è invitata a definire una strategia per rafforzare la fiducia nella sicurezza

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1897/95

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE)

alla Commissione

(3 luglio 1995)

(95/C 277/63)

Oggetto: Vantaggi fiscali di alcune regioni spagnole

Rispondendo a un'interrogazione scritta E-1951/94 (¹), la Commissione ha affermato di aver aperto un'inchiesta per verificare la compatibilità con il mercato comune delle misure fiscali previste dalla Ley Foral 12/1993 di Navarra e dalle Normas Forales 18/1993 di Alava, 5/1993 di Biscaglia e 11/1993 di Guipúzcoa.

Può la Commissione far sapere quali conclusioni ha tratto dall'inchiesta?

(¹) GU n. C 30 del 6. 2. 1995, pag. 29.

Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione

(28 luglio 1995)

L'inchiesta avviata dalla Commissione in merito alle misure fiscali previste dalla Ley Foral 12/1993 di Navarra, dalle Normas Forales 18/1993 di Alava, 5/1993 di Biscaglia e 11/1993 di Guipúzcoa non è ancora conclusa.

La Commissione ha cercato in particolare di valutare in quale misura le norme in causa, per il solo fatto di essere istituite da un'autorità provinciale o regionale, rientrerebbero nell'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato CE. La questione esige una conoscenza approfondita, non soltanto del sistema tributario spagnolo, in particolare di quello applicabile nelle tre province basche e in Navarra, ma anche dei sistemi di autonomia fiscale in tutta la Comunità. La Commissione sta perciò raccogliendo i dati necessari, il che comporta un notevole lavoro di rilevazione e di analisi.

La Commissione potrà dunque decidere in merito alle misure fiscali in oggetto soltanto dopo aver chiarito le suddette questioni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1904/95

di **Bill Miller (PSE)**
alla Commissione
(3 luglio 1995)
(95/C 277/64)

Oggetto: Conferenza intergovernativa

Considerando che la direttiva che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali deve essere recepita nei singoli ordinamenti nazionali entro la fine del 1995, ritiene la Commissione che per tale data tutti gli Stati membri vi avranno provveduto?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**
(31 luglio 1995)

L'onorevole parlamentare chiede se gli Stati membri daranno attuazione entro la fine del 1995 alla direttiva 94/80/CE, del 19 dicembre 1994, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza ⁽¹⁾.

Per il momento la Commissione non ha elementi per ritenere che gli Stati membri non metteranno in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, entro il 1° gennaio 1996, in ottemperanza dell'articolo 14 della direttiva.

(1) GU n. L 368 del 31. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1915/95

di **José Barros Moura (PSE)**
alla Commissione
(3 luglio 1995)
(95/C 277/65)

Oggetto: Risorse idriche nella Penisola iberica

Stante l'urgenza risultante dai problemi di siccità e dai piani idrologici potrebbe la Commissione far sapere quando sarà disponibile lo studio sulla «quantità e qualità dell'acqua dei bacini idrografici dei fiumi della Penisola iberica» (progetto 950027001)?

Saranno i risultati noti in un breve lasso di tempo oltretutto possibile visto il know-how di cui dispongono i due paesi interessati?

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2020/95

di **Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)**
alla Commissione
(4 luglio 1995)
(95/C 277/66)

Oggetto: Progetto di studio sulla quantità e qualità delle acque nei bacini fluviali della Penisola iberica

È stato reso noto ai deputati portoghesi che esiste un progetto di studio recante il n. 950027001 sul tema in oggetto.

Potrebbe la Commissione confermare l'esistenza di detto progetto di studio? Esiste già una versione definitiva dei suoi termini di riferimento? Quali sono le scadenze? Quando sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* dei bandi di gara?

**Risposta comune data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**
alle interrogazioni scritte E-1915/95 e P-2020/95
(28 luglio 1995)

La Commissione ha effettivamente previsto uno studio sulle risorse idriche nella Penisola iberica.

Tuttavia lo studio non è stato ancora iniziato, avendo la Commissione considerato che era più importante cominciare a fare un inventario degli studi effettuati nel settore.

Sulla base dell'esame, attualmente in corso, del suddetto inventario la Commissione deciderà eventualmente di avviare uno o più studi complementari sul problema idrico nella penisola Iberica.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1923/95

di **Horst Schnellhardt (PPE)**
alla Commissione
(3 luglio 1995)
(95/C 277/67)

Oggetto: Importazioni di cemento a prezzi dumping provenienti dai paesi dell'Europa centrale e orientale

1. È a conoscenza la Commissione del fatto che a seguito delle importazioni di cemento a prezzi dumping, in parti-

colare dalla Repubblica ceca e dalla Polonia, il fabbisogno di cemento viene coperto per il 10% in tutta la Repubblica federale di Germania e per il 40% nei Länder orientali, per cui i forni di diversi cementifici hanno dovuto chiudere?

2. Intende la Commissione avviare una procedura anti-dumping, oppure sono già state prese misure a questo riguardo e, in caso affermativo, con quali risultati?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

Il 28 aprile 1994 la Commissione ha pubblicato l'avviso di apertura di una procedura antidumping relativa alle importazioni in alcune regioni tedesche (Berlino, Brandeburgo, Meclemburgo-Pomerania, Sassonia, Sassonia-Anhalt, Turingia, Baviera e Baden-Württemberg) di cemento Portland originario della Polonia, della Repubblica slovacca e della Repubblica ceca ⁽¹⁾.

La Commissione ha successivamente inviato dei questionari ai produttori comunitari, agli esportatori e agli importatori notoriamente interessati.

Sono state effettuate visite di controllo — i cui risultati vengono attualmente analizzati — presso alcune imprese coinvolte, per determinare, sulla base delle informazioni raccolte, se l'adozione di misure sia giustificata. La quota di mercato delle importazioni nelle regioni sopraindicate dai tre paesi in questione è passata da 17,7% nel 1991 a 26,4% durante il periodo dell'inchiesta fissato per la procedura antidumping, compreso tra il secondo trimestre del 1993 e il primo trimestre del 1994. Va tuttavia sottolineato che tale aumento della quota di mercato non è di per sé necessariamente imputabile a pratiche di dumping.

⁽¹⁾ GU n. C 117 del 28. 4. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1928/95

di Alex Smith (PSE)

alla Commissione

(6 luglio 1995)

(95/C 277/68)

Oggetto: Ente di commercializzazione per la patata nel Regno Unito

Potrebbe la Commissione precisare il suo punto di vista sulla compatibilità del prelievo applicato dall'ente di commercializzazione per la patata nel Regno Unito con gli articoli 37 e 85 del Trattato CE?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(27 luglio 1995)

In base alle informazioni disponibili al riguardo, la Commissione non ha motivi per ritenere che il prelievo applicato all'Ufficio per la commercializzazione delle patate nel Regno Unito (United Kingdom potato marketing board) costituisca un'infrazione dell'articolo 37 o dell'articolo 85 del Trattato CE.

L'articolo 85 concerne gli accordi tra imprese private che abbiano per oggetto o per effetto limitazioni della concorrenza e non è applicabile alla situazione specifica che, apparentemente, riguarda l'esercizio da parte dell'Ufficio di un potere di imposizione nei confronti dei produttori conferitogli dalla legge.

L'articolo 37 del Trattato CE dispone che gli Stati membri provvedano al riordinamento dei monopoli nazionali che incidono sugli scambi intracomunitari, al fine di eliminare le discriminazioni per quanto riguarda le importazioni; tale riordino doveva essere attuato entro la fine del periodo transitorio che, nel caso del Regno Unito, si è ormai concluso. Stando alle informazioni di cui dispone, alla Commissione non risulta che l'Ufficio di commercializzazione delle patate del Regno Unito metta in atto discriminazioni per quanto riguarda le importazioni, mediante imposizioni o in altro modo.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1933/95

di Riccardo Garosci (UPE)

alla Commissione

(23 giugno 1995)

(95/C 277/69)

Oggetto: Banca europea per gli investimenti: finanziamenti per calamità naturali del novembre 1994 nel Nord Italia

La Banca europea per gli investimenti, secondo lo statuto, interviene in tutti i settori dell'economia. Questo principio viene tuttavia ora violato dalla BEI poiché esclude dai suoi interventi le imprese del commercio al dettaglio. Questa esclusione sembrerebbe confermata anche nel caso del prestito globale di 1 200 miliardi di LIT che la BEI ha concesso, recentemente, a favore delle imprese che hanno subito danni a causa delle inondazioni avvenute in Italia nel novembre 1994 in Piemonte, Lombardia e Liguria.

Ciò premesso, potrebbe la Commissione intervenire presso la BEI per chiedere le ragioni di questo comportamento, essendo assurdo immaginare che anche di fronte a calamità naturali la BEI possa continuare a discriminare le imprese del dettaglio (principalmente PMI) che rappresentano uno dei settori economici più colpiti e una delle componenti essenziali per la ripresa socio-economica delle zone coinvolte?

**Risposta data dal sig. de Silguy
a nome della Commissione**

(13 luglio 1995)

Sebbene gli atti che istituiscono la Banca europea per gli investimenti (BEI) e descrivono il suo compito a sostegno dell'integrazione europea non siano stati modificati nel corso dei 37 anni della sua esistenza, la BEI ha continuamente adattato i criteri di ammissibilità ai suoi finanziamenti all'evoluzione degli obiettivi della politica comunitaria.

Un esempio del quale l'onorevole parlamentare è certamente a conoscenza è l'estensione dell'ammissibilità ai finanziamenti della BEI agli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese (PMI) in qualsiasi area della Comunità, e non solo nelle zone di sviluppo regionale come avveniva in precedenza. Ciò che è rimasto invariato è il fatto che gli interventi della BEI non riguardano il capitale circolante, bensì finanziamenti a lungo termine per investimenti fissi, erogati direttamente o indirettamente, come nel caso di PMI, attraverso i suoi prestiti globali.

Tenuto conto del fatto che per il commercio al dettaglio il fabbisogno di investimenti fissi è relativamente limitato, la priorità per i finanziamenti della BEI è stata accordata al settore produttivo ed ai servizi ad esso collegati, come pure al turismo. Durante gli ultimi cinque anni, infatti, sono stati sostenuti con i fondi della BEI gli investimenti di circa 35 000 piccole e medie imprese di questo tipo. La BEI sta ora studiando la possibilità di un'ulteriore estensione dei suoi criteri di ammissibilità, che potrebbero includere gli investimenti fissi del settore del commercio al dettaglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1937/95

di **Ian White (PSE)**

alla Commissione

(6 luglio 1995)

(95/C 277/70)

Oggetto: Riserve inglesi di orzo

Notizie pubblicate sulla stampa britannica hanno reso noto che la Commissione ha ordinato l'invio in Spagna di «più della metà delle riserve britanniche di orzo ad un prezzo stracciato come mangime per bestiame» e che «l'orzo inglese sarà venduto alla Spagna a un prezzo pari a 93,24 UKL alla tonnellata, vale a dire 23,52 UKL alla tonnellata più a buon mercato rispetto al prezzo ufficiale di intervento e ad un prezzo di 30 UKL alla tonnellata più basso di quanto gli allevatori britannici di suini e di pollame pagano attualmente».

Potrebbe la Commissione indicare quale è stato il motivo che l'ha indotta a prendere questa decisione e in quali circostanze essa è stata presa?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(31 luglio 1995)

Negli ultimi tre anni una grave siccità ha colpito la Spagna. Come risultato la produzione di cereali è scesa ad un livello molto inferiore rispetto alla domanda, i prezzi dei cereali sono aumentati del 20% rispetto al livello dei prezzi d'intervento e si è registrata una drastica riduzione delle scorte d'intervento. Di conseguenza in Spagna l'approvvigionamento di cereali ha subito un forte calo che penalizza soprattutto l'industria dell'alimentazione animale. Per poter far fronte a queste circostanze eccezionali, i cereali detenuti dagli organismi d'intervento comunitari, inclusi quelli immagazzinati nel Regno Unito, sono stati destinati esclusivamente al mercato spagnolo.

Le vendite sono state effettuate ad un prezzo che, tenuto conto dei costi di trasporto tra il Regno Unito e la Spagna, permette di rivendere i cereali sul mercato spagnolo al livello di prezzo locale. Di conseguenza l'approvvigionamento del mercato spagnolo non ha beneficiato di condizioni più favorevoli rispetto a quelle del mercato britannico.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1944/95

di **Alexandros Alavanos (GUE/NGL)**

alla Commissione

(23 giugno 1995)

(95/C 277/71)

Oggetto: Rischio di distruzione della regione delle Meteore

Il «Centro di sviluppo Kalambaka-Pyli» Spa ha predisposto un programma di intensificazione dello sviluppo turistico attraverso l'istituzione di centri di accoglienza e informazione, la disciplina dei collegamenti, i parchi di ricreazione, ecc. La società in questione ha comunicato che sta esaminando la possibilità di sottoporre il progetto al programma comunitario Leader. La zona interessata si trova però intorno ai monasteri delle Meteore che costituiscono un monumento storico-religioso unico nel suo genere e si distinguono per la particolare bellezza naturale, essendo tra l'altro protetti dalle leggi greche 5351/52 sui beni antichi e 1469/50.

Ritiene la Commissione di poter finanziare programmi di «valorizzazione» che ledono e distruggono le caratteristiche storiche, naturali e religiose di questa località unica nel suo genere? Non pensa che qualsiasi tipo di intervento anche se blando debba conformarsi rigorosamente, oltre che a quella greca, anche alla normativa comunitaria sulla tutela dell'ambiente? Condivide essa infine l'esigenza di far sì che tali interventi debbano raccogliere il consenso di tutti gli interessati, compreso quello dei responsabili dei monasteri delle Meteore?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(1° agosto 1995)

La Commissione sottolinea il fatto che l'approvazione imminente del programma Leader II per la Grecia non significa assolutamente che le proposte dei vari gruppi di azione locale (GAL) verranno approvati automaticamente. In effetti il progetto di programma presentato dal governo greco prevede un'approfondita procedura di valutazione e di selezione delle proposte. La comunicazione della Commissione relativa al programma Leader II prevede chiaramente, d'altronde, la consultazione con la popolazione interessata nelle zone di attuazione dei piani operativi dei GAL che possono beneficiare degli aiuti del programma. Da parte sua la Commissione, che è sensibile a tutti gli aspetti citati dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, vigilerà, nel quadro delle sue competenze in seno al partenariato, per far sì che la normativa comunitaria e le regole di buona gestione delle risorse dei fondi strutturali vengano rispettate.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1951/95

di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)

alla Commissione

(6 luglio 1995)

(95/C 277/72)

Oggetto: Commissione per il commercio e l'ambiente dell'OMC

Al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), recentemente istituita, fa capo una «commissione per il commercio e l'ambiente». Secondo alcune dichiarazioni, tra l'altro della Repubblica federale tedesca, per tale commissione sarebbe già stato deciso un programma di lavoro esaustivo.

Qual è il contenuto e il calendario di tale programma di lavoro? Chi vi partecipa a livello di Unione europea e dei suoi Stati membri e qual è il loro numero in rapporto con il numero totale di partecipanti ovvero di istituzioni/Stati? Quali obiettivi persegue tale gruppo di lavoro se, come affermato dal governo federale tedesco nel documento 13/96 del 30 marzo 1995, l'Organizzazione mondiale del commercio non dispone, per la cooperazione internazionale in materia ambientale, né di un mandato né di specifiche competenze nel settore?

Quali priorità sono state evidenziate dalla presidenza francese in seno alla commissione per il commercio e l'ambiente, e quali saranno le nuove priorità della presidenza spagnola?

**Risposta data da Sir Leon Brittan
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

In occasione della firma dell'Atto finale che riprende i risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, avvenuta il 15 aprile 1994 a Marrakech, i ministri che rappresentavano le parti contraenti del GATT hanno adottato una decisione in materia di commercio e ambiente. La decisione prevede, tra l'altro, la costituzione, nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), di un comitato incaricato di individuare il rapporto esistente tra le misure commerciali e quelle ambientali al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile. Il comitato è stato costituito ufficialmente il 1° gennaio 1995, al momento della creazione dell'OMC.

La decisione ministeriale di Marrakech ha inoltre definito il programma di lavoro del comitato, che dovrà esaminare, fra l'altro:

- il rapporto tra le disposizioni del sistema commerciale multilaterale e alcune misure prese a fini ambientali, in particolare le misure commerciali previste dagli accordi ambientali multilaterali, le imposte o gli altri oneri e le prescrizioni relative ai prodotti;
- la trasparenza e i meccanismi di composizione delle controversie;
- le esportazioni dei prodotti vietati sul mercato interno.

Conformemente al suo mandato, il comitato dovrà presentare una relazione alla prima riunione biennale della conferenza ministeriale dei membri dell'OMC, che si terrà a Singapore nel dicembre 1996. In tale occasione il comitato potrà, se lo riterrà opportuno, formulare raccomandazioni per modificare le disposizioni del sistema commerciale multilaterale.

Il comitato è aperto a tutti i membri dell'OMC (circa 130). Partecipano ai lavori la Comunità in quanto tale e i suoi Stati membri. Possono inoltre presenziare, come osservatori, le seguenti organizzazioni e istituzioni internazionali: Nazioni Unite, Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, Commissione per il commercio internazionale, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, Associazione europea di libero scambio, Commissione per lo sviluppo sostenibile, Fondo monetario internazionale, Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e sullo sviluppo e Banca mondiale. L'ordine del giorno delle riunioni viene deciso dal presidente del comitato, di concerto con il segretariato dell'OMC e conformemente al programma di lavoro previsto dalla decisione ministeriale. Prima di ciascuna riunione, la Commissione elabora un documento di lavoro da discutere nell'ambito del comitato

113 del Consiglio per poi definire una posizione comune. A margine delle riunioni del Consiglio, inoltre, si tengono a Ginevra riunioni di concertazione tra la Commissione e gli Stati membri.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1957/95

di **Glenys Kinnock (PSE)**

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 277/73)

Oggetto: Oneri per le prescrizioni di medicinali nel Regno Unito

È la Commissione a conoscenza del fatto che nel Regno Unito il costo a carico dei pazienti per taluni medicinali viene mantenuto ad un livello artificialmente elevato a causa degli oneri per le prescrizioni imposti dal Servizio sanitario nazionale (NHS)?

In un numero elevato di casi ciò ha avuto come conseguenza che i pazienti nel Regno Unito devono pagare il 50 % in più per i medicinali in quanto i farmacisti sono costretti a imporre elevati oneri per le prescrizioni anche qualora non lo desiderino.

Potrebbe la Commissione far sapere se tale sistema è attuato in altri Stati membri? A quanto ammontano gli oneri per le prescrizioni in altri Stati membri? Se il costo delle medicine è mantenuto artificialmente al di sopra del prezzo di mercato, non si tratta di una violazione delle norme del mercato unico e delle norme di concorrenza della Comunità?

Non considera la Commissione ingiusto che le società farmaceutiche approfittino in tal modo delle persone malate e non ritiene che tale prassi sia pregiudizievole per il raggiungimento dell'elevato livello di protezione sanitaria sancito nel trattato di Maastricht?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(19 luglio 1995)

Il sistema di richiedere ai pazienti di contribuire al costo delle medicine prescritte esiste in tutta la Comunità e anche in altri paesi sviluppati. Esso è stato introdotto dai governi come un metodo per contribuire alla copertura dei costi della sanità e non ha alcun effetto diretto sull'importo ricevuto dalle industrie farmaceutiche per i propri prodotti.

Sebbene tali sistemi di cofinanziamento siano molto comuni, gli importi a carico dei pazienti ed il metodo di calcolo variano molto tra i diversi paesi. La maggioranza degli Stati membri si avvale di un sistema in base al quale i

pazienti versano una percentuale del costo del farmaco che può variare, ad esempio, a seconda del reddito o del tipo di farmaco. Alcuni Stati membri come il Regno Unito ed i Paesi Bassi utilizzano un'importo fisso per ogni farmaco prescritto e altri, invece, applicano un sistema che combina una percentuale insieme ad un importo fisso. Diversi Stati membri, incluso il Regno Unito, esentano certi gruppi da qualsiasi contributo per le medicine prescritte.

Le modalità di funzionamento del sistema di pagamento delle prescrizioni mediche in ogni Stato membro è competenza delle autorità nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1966/95

di **Jaak Vandemeulebroucke (ARE)**

alla Commissione

(6 luglio 1995)

(95/C 277/74)

Oggetto: Servizi negli edifici dell'Unione

Si chiede alla Commissione di far sapere quali servizi sono stati predisposti nei vari edifici della Commissione a favore dei funzionari.

La Commissione può indicare in quale edificio è ubicato ogni singolo servizio e quali sono le sue ore di apertura? Può inoltre specificare se sia stato posto a disposizione dei singoli servizi personale competente e, in caso affermativo, quanti siano i relativi addetti e da chi siano stipendiati?

Infine, si chiede di far sapere quali infrastrutture siano state poste a disposizione al di fuori degli edifici della Commissione, ma a spese del bilancio dell'Unione, e quali ne siano, caso per caso, i prezzi di costo.

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

Tenuto conto dell'ampiezza degli organici di cui dispone e della loro diversa origine culturale e linguistica, la Commissione ha messo a disposizione del proprio personale diverse strutture quali l'Ufficio di accoglienza, l'Economato, ristoranti, caffè, locali di ritrovo, centro omnisport, asili nido e giardini d'infanzia: questi ultimi quattro servizi sono interistituzionali. L'elenco dettagliato delle strutture in servizio nel corso del primo semestre del 1995, come pure la loro ubicazione, indirizzo e orari sono trasmessi direttamente all'onorevole parlamentare, nonché al segretariato generale del Parlamento.

Le strutture sono gestite sotto la responsabilità della Commissione.

Una parte delle spese di esercizio è sostenuta dagli stessi utilizzatori.

Al di fuori degli immobili di cui essa è locataria o proprietaria, la Commissione non provvede a nessuna della attività in questione. A Bruxelles, l'asilo nido avenue de Palmerston, il giardino d'infanzia rue Philippe-le-Bon, il centro omnisport di Overijse e la cucina centralizzata di Haren sono ubicati in edifici specificamente adibiti a quest'uso. Gli altri servizi sono resi in immobili principalmente destinati ad uffici.

A Lussemburgo, il centro polivalente per l'infanzia è ubicato in due appositi immobili, di cui uno situato a Kirchberg e l'altro a Weimershof, che ospita l'asilo nido, il giardino d'infanzia ed il centro studi. Gli altri servizi sono forniti in immobili principalmente destinati ad uffici.

Nell'elenco precitato viene inoltre indicato: il numero di persone adibite alla gestione delle attività; la loro ripartizione tra personale statutario e personale esterno alle istituzioni; le spese a carico degli utilizzatori, nonché il costo dei locali presi in locazione per lo svolgimento di alcune attività.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1967/95

di Elisabeth Schroedter (V)

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 277/75)

Oggetto: Valutazione dei programmi operativi Leader II dei cinque nuovi Länder

Nell'ambito della concezione globale per l'articolazione dello sviluppo rurale, l'iniziativa comunitaria Leader II, in proseguimento di Leader I per il periodo 1994—1999, mira a sostenere operatori che sviluppano e attuano progetti particolarmente innovativi, trasferibili ed esemplari. Il programma Leader II è in particolare caratterizzato dalle notevole complessità delle sue azioni promozionali.

1. I programmi operativi dei cinque nuovi Länder nell'ambito di Leader II sono stati approvati dalla Commissione così come sono stati presentati dai Länder?
2. a) In caso di risposta positiva, nel corso dell'autorizzazione da parte della Commissione di Leader II, in quale misura sono state tenute in considerazione le reazioni al Libro verde della Commissione sulle iniziative comunitarie relative all'iniziativa comunitaria per lo sviluppo rurale Leader?
- b) In caso di risposta negativa, quali sono le critiche espresse dalla Commissione in merito ai singoli programmi operativi?

Le amministrazioni interessate dei cinque nuovi Länder sono disponibili a recepire dette critiche e a modificare di conseguenza il programma operativo?

3. Nella fase di autorizzazione dei programmi operativi, qual è stata la rilevanza attribuita al decimo capitolo del Libro bianco su «Crescita, competitività e occupazione»?
4. Nella fase di autorizzazione dei programmi operativi qual è stata la rilevanza attribuita all'articolazione globale delle misure, al loro carattere innovativo, alla loro idoneità a fungere da esempio e alla trasferibilità rispetto allo sviluppo duraturo delle regioni rurali?
5. In quale misura può la Commissione comprovare in modo attendibile che gli organismi per la protezione ambientale hanno partecipato all'elaborazione delle varie fasi della pianificazione dei programmi operativi di Leader II?
6. Come valuta la Commissione la partecipazione o la consultazione dei beneficiari finali, vale a dire dei gruppi d'azione e degli organismi collettivi locali, nell'ambito della definizione del corrispondente programma operativo?

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione

(24 luglio 1995)

1. I programmi operativi (PO) relativi a Leader II sono stati presentati alla Commissione il 3 novembre 1994. Nell'ambito della partnership, questi PO sono stati discussi e modificati, nonché approvati dalla Commissione, sostanzialmente immutati, il 29 marzo 1995.
2. A seguito delle reazioni al Libro bianco della Commissione sulle iniziative comunitarie, si è ulteriormente insistito sulle attività creatrici di posti di lavoro, sull'uso alternativo di prodotti agricoli, nonché sull'uso di residui dell'agricoltura.
3. Nell'approvazione dei PO, si è tenuto pienamente conto delle disposizioni del capitolo 10 del Libro bianco della Commissione su «Crescita, competitività e occupazione». Si dà la precedenza a progetti creatori di posti di lavoro fissi e che promuovono un uso sostenibile delle risorse naturali.
4. Nell'ambito di Leader II saranno sostenuti soltanto progetti innovativi. Viene considerata importante la loro idoneità a fungere da esempio.
5. I nuovi Länder hanno confermato alla Commissione che i loro servizi per la protezione ambientale hanno partecipato all'elaborazione dei programmi. Ulteriori informazioni sull'argomento, che è stato altresì oggetto di discussione in alcune tavole rotonde europee, possono essere fornite unicamente dai nuovi Länder interessati.

6. IPO mettono in evidenza che gruppi locali di Leader II sono stati associati all'elaborazione dei programmi e che si è tenuto conto delle loro esigenze.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1970/95

di **Tony Cunningham (PSE)**

alla Commissione

(8 luglio 1995)

(95/C 277/76)

Oggetto: Imposte pagate alla frontiera germano-austriaca

Può la Commissione confermare che, con l'adesione dell'Austria all'UE, sono stati soppressi i controlli effettuati alla frontiera germano-austriaca sugli autobus da turismo non tedeschi e che pertanto le autorità tedesche non sono più autorizzate ad esigere il pagamento dell'IVA (o di una imposta sulla cifra d'affari) alla frontiera?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(31 luglio 1995)

Dal 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore della direttiva 91/680/CEE del Consiglio⁽¹⁾, del 16 dicembre 1991, concernente il regime transitorio IVA nel mercato unico, non è più consentito effettuare controlli alle frontiere tra gli Stati membri allo scopo di riscuotere l'IVA sulle merci fornite e i servizi prestati. Da quando l'Austria ha aderito alla Comunità, questa regola si applica anche ai servizi di trasporto forniti ai passeggeri che attraversano in autobus il confine austro-tedesco.

Tuttavia, l'abolizione dei controlli alle frontiere non incide sugli obblighi gravanti sugli operatori che forniscono tali servizi, ivi inclusi gli operatori non tedeschi, di versare alle autorità tedesche l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai servizi di trasporto prestati sul territorio tedesco, sulla base della distanza percorsa. L'articolo 9, paragrafo 2, lettera b) della sesta direttiva IVA 77/388/CEE⁽²⁾ autorizza la tassazione degli operatori non tedeschi per i servizi di trasporto in autobus prestati sul territorio tedesco. Alla parte dei servizi di trasporto forniti in Germania è applicabile l'aliquota normale del 15%.

⁽¹⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1977/95

di **Peter Skinner (PSE)**

alla Commissione

(28 giugno 1995)

(95/C 277/77)

Oggetto: Fusione tra le società Glaxo e Wellcome nel Regno Unito

Può la Commissione confermare se la fusione in oggetto tra la Glaxo e la Wellcome è conforme alle norme CE sulla concorrenza? Può far sapere inoltre la Commissione se ne è stata informata dal governo del Regno Unito?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(17 luglio 1995)

L'offerta pubblica lanciata il 30 gennaio 1995 da Glaxo Plc per l'acquisizione di Wellcome Plc è stata notificata alla Commissione conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio⁽¹⁾ (regolamento sul controllo delle operazioni di concentrazione). La Commissione, dopo aver esaminato il contenuto della notifica, ha deciso di non opporsi alla concentrazione, perché essa non ha comportato né la creazione né il rafforzamento di una posizione dominante su una parte sostanziale del mercato comune, e pertanto, non ha dato adito a «seri dubbi» circa la sua compatibilità con il regolamento predetto. La Commissione trasmetterà una copia della decisione relativa all'approvazione dell'operazione direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento.

L'offerta pubblica aveva una dimensione comunitaria ai sensi del regolamento sul controllo delle concentrazioni sia per le dimensioni e il volume d'affari delle società interessate, sia per l'estensione territoriale delle loro attività in tutta la Comunità. In conseguenza di ciò, si è potuto applicare all'operazione il principio «dell'unicità della competenza» stabilito dal Consiglio in ordine all'applicazione del regolamento sul controllo delle concentrazioni. Ciò significa che se un'operazione di concentrazione comporta il superamento delle soglie fissate dal regolamento, l'operazione rientra esclusivamente nella competenza della Commissione che decide in merito alla sua compatibilità o meno con le regole di concorrenza. Se, d'altra parte, l'operazione di concentrazione rimane al di sotto delle soglie in questione, essa non rientra nel campo d'applicazione del regolamento e, di conseguenza, nemmeno nella competenza della Commissione. Spetta poi alle autorità competenti dello Stato membro esaminare l'operazione. Poiché nel caso Glaxo/Wellcome i fatturati oltrepassavano le soglie, esso è automaticamente ricaduto nella competenza della Commissione, senza che occorresse un rinvio da parte del governo britannico.

⁽¹⁾ GU n. L 395 del 30. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1984/95

di Nel van Dijk (V)
alla Commissione
 (8 luglio 1995)
 (95/C 277/78)

Oggetto: Distorsione della concorrenza provocata da un aiuto pubblico concesso dal comune dell'Aia

È la Commissione a conoscenza delle sovvenzioni con le quali l'amministrazione comunale dell'Aia ha indotto la società americana Software Support Inc. a stabilire in tale città la sua prima sede europea a scapito della città di Leida ⁽¹⁾?

È vero che l'importo di tali sovvenzioni ammonta a 500 000 HFL, 250 000 dei quali provengono dalle casse del comune dell'Aia?

Questo aiuto pubblico è stato comunicato in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CE?

Si tratta di un aiuto pubblico tale da falsare la concorrenza, come contemplato dall'articolo 92, paragrafo 1 del Trattato CE?

Intende la Commissione adottare provvedimenti, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del Trattato CE, per la sospensione, l'annullamento e la restituzione della sovvenzione erogata dal Comune dell'Aia alla Software Support Inc.?

⁽¹⁾ *NRC Handelsblad* del 15. 6. 1995.

Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione
 (31 luglio 1995)

Sulla scorta delle informazioni comunicate dall'onorevole parlamentare, la Commissione ha chiesto spiegazioni alle autorità dei Paesi Bassi. A tutt'oggi non le è pervenuta alcuna risposta.

L'onorevole parlamentare sarà messo al corrente non appena vi saranno ulteriori sviluppi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1990/95

di Ralf Walter (PSE)
alla Commissione
 (8 luglio 1995)
 (95/C 277/79)

Oggetto: Programmi di politica sociale

Quali, fra i programmi di politica sociale esistenti, prevedono la promozione istituzionale di organismi che si

occupano di questioni relative al mercato del lavoro e/o dell'assistenza agli anziani e alle famiglie? Quali di essi mirano a un miglioramento o ad un adeguamento dell'infrastruttura sociale alle mutate condizioni demografiche? Quali si rivolgono a una rete di organismi sociali piccoli e decentrati, piuttosto che a gruppi di imprese grandi, poco trasparenti e lontane dai bisogni della gente? È prevista la promozione di progetti di trasformazione dell'infrastruttura sociale? Dove vengono sperimentate le nuove reti, che affrontano i problemi in maniera pluridimensionale?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione
 (13 settembre 1995)

Il 1° marzo 1995 la Commissione ha adottato una proposta di decisione del Consiglio in merito al sostegno comunitario di azioni a favore degli anziani ⁽¹⁾ con i seguenti obiettivi:

- identificare i modi per sviluppare il ruolo e il potenziale della popolazione pensionata attiva;
- promuovere prassi ottimali in relazione al miglioramento della situazione delle donne anziane, la gestione di una forza di lavoro che invecchia, la transizione dalla vita lavorativa alla quiescenza, l'assistenza e l'accesso all'assistenza agli anziani non autosufficienti;
- rafforzare la solidarietà tra le generazioni e l'integrazione degli anziani che rischiano di trovarsi isolati.

L'iniziativa comunitaria «Occupazione» è volta a migliorare le prospettive di occupazione per tre gruppi obiettivo che devono affrontare certi svantaggi e la possibile esclusione dal mercato del lavoro: le donne, i portatori di handicap, i gruppi socialmente esclusi e i giovani che non sono in possesso di qualifiche o di capacità professionali. Viene attribuita priorità ai progetti che cercano di valutare nuovi approcci per i servizi che si occupano di formazione, di orientamento e di consulenza, che sono in migliore sintonia con i fabbisogni di detti gruppi.

Ai sensi dell'iniziativa «Occupazione», una caratteristica fondamentale sarà la promozione e la messa in rete di progetti che hanno orientamenti analoghi. A livello di progetto, le partnership cercheranno di coinvolgere attori chiave provenienti da vari settori o servizi (amministrazioni nazionali, regionali e locali; organizzazioni non governative; organismi di formazione; il settore del volontariato; le parti sociali; il settore privato), al fine di promuovere un approccio pluridimensionale per affrontare i problemi ai quali i gruppi destinatari devono far fronte. Una volta avviati i progetti, verrà attribuita priorità ai raggruppamenti, a livello nazionale e comunitario, di progetti condotti in settori chiave, al fine di massimizzare l'effetto moltiplicatore e la diffusione dei risultati di approcci innovativi. I

primi risultati indicativi di tale messa in rete saranno disponibili per la fine del 1996.

(¹) Doc. COM(95) 53 def., GU n. C 115 del 9. 5. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1996/95

di Jacques Donnay (UPE)

alla Commissione

(8 luglio 1995)

(95/C 277/80)

Oggetto: Conseguenze delle perturbazioni agromonetarie sulla concorrenza tra porti europei

Il sistema della politica agricola comune e le attuali perturbazioni agromonetarie sono all'origine di gravi distorsioni della concorrenza tra porti europei.

Così, per quanto riguarda le esportazioni di zucchero ed altri prodotti agricoli, gli esportatori del Nord dell'Europa preferiscono ormai operare a partire da porti belgi piuttosto che dal porto di Dunkerque, al fine di ottenere restituzioni all'esportazione più consistenti.

Può dire la Commissione quali sono le misure previste dall'Unione europea per ristabilire le condizioni necessarie ad una concorrenza sana e leale tra porti europei in questo settore?

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione

(31 luglio 1995)

Il regime agromonetario in vigore a decorrere dal 1° febbraio 1995 si fonda sul principio di una modifica dei tassi verdi in funzione dell'evoluzione monetaria; in linea di principio, non ci dovrebbe essere un grande scarto tra i tassi verdi e il valore reale di una moneta. Tuttavia il regime della «franchigia», che deve essere superata prima di procedere alla modifica del tasso verde, può ritardarne gli adattamenti.

Tale regime persegue due obiettivi:

- in primo luogo, evitare modifiche troppo frequenti e, se del caso, in senso opposto, dei tassi verdi per poter contribuire ad una certa stabilità, in moneta nazionale, dei prezzi e di altri importi fissati in ecu nel quadro della politica agricola comune;
- in secondo luogo, garantire, soprattutto nei casi di rivalutazione del tasso verde di una moneta (che porta ad una diminuzione nella valuta nazionale degli importi fissati in ecu), che l'evoluzione monetaria constatata sul

mercato dei cambi si confermi e non rappresenti solo un evento effimero dovuto a movimenti speculativi. Per questo scopo specifico, il regime della franchigia viene rafforzato con «periodi di conferma» dell'evoluzione monetaria prima di adattare il tasso verde.

I disordini monetari degli ultimi mesi hanno permesso di constatare la fondatezza di tale sistema nella misura in cui i tassi di mercato delle varie monete hanno registrato variazioni talvolta considerevoli, superando nei due sensi la soglia e facendo scattare una rivalutazione del tasso verde.

Durante il periodo di conferma, lo scarto monetario di una moneta tra il tasso verde ed il valore constatato sul mercato può essere sufficientemente alto per cui lo spostamento verso un altro Stato membro di una merce destinata all'esportazione potrebbe risultare interessante dal punto di vista finanziario: ciò si verifica quando le spese supplementari di trasporto per la spedizione in un altro Stato membro sono meno elevate dell'importo di una restituzione all'esportazione nella valuta dello Stato membro in cui il tasso non è ancora stato rivalutato.

Durante il periodo di conferma, che non è comunque eccessivamente lungo, possono verificarsi sviamenti di traffico che possono essere considerati distorsioni di concorrenza. La situazione cambia non appena il tasso verde viene modificato e lo scarto monetario torna ad un livello normale. In questo modo a fine giugno/inizio luglio 1995 le rivalutazioni dei tassi verdi di determinate monete comunitarie hanno vanificato l'attrattiva delle operazioni di cui parla l'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2000/95

di Glyn Ford (PSE)

alla Commissione

(29 giugno 1995)

(95/C 277/81)

Oggetto: Aliquote di accisa sull'alcool

La direttiva 92/84/CEE (¹) del Consiglio relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcool e sulle bevande alcoliche stabilisce, all'articolo 8, che la Commissione è tenuta a presentare una relazione che tenga conto del corretto funzionamento del mercato interno, della concorrenza fra le varie categorie di bevande alcoliche, del valore reale delle aliquote di accisa e degli obiettivi del Trattato in generale.

Può la Commissione garantire che nella sua prima relazione al Consiglio formulerà proposte volte a colmare il grosso divario in termini di aliquote di accisa tra la Francia e il

Regno Unito, divario che ha dato origine ad un commercio transfrontaliero e al contrabbando di birra in misura corrispondente al 50% del mercato della birra irlandese?

(¹) GU n. L 316 del 31. 10. 1992, pag. 29.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(14 luglio 1995)

La relazione sulle aliquote d'accisa dovrebbe essere adottata dalla Commissione in luglio per essere quindi sottoposta all'attenzione del Parlamento e del Consiglio.

Pur senza voler speculare in anticipo sul possibile contenuto di tale relazione, è possibile rilevare che gli acquisti transfrontalieri effettuati da privati cittadini per uso personale sono una normale conseguenza del mercato interno. L'esistenza di differenze tra le aliquote d'accisa, eventualmente viste come incentivo ad acquistare beni in uno Stato membro per poi venderli, illegalmente, in un altro, è un problema che deve essere affrontato in primo luogo dagli Stati membri attraverso un miglioramento dei sistemi di controllo o un adeguamento delle aliquote nazionali.

Nel 1992 la Francia ha aumentato significativamente la propria aliquota sulla birra, per conformarsi alla nuova aliquota minima comunitaria, entrata in vigore l'1° gennaio 1993. Inoltre, nonostante l'aumento di acquisti transfrontalieri, a partire da allora, il mercato francese della birra è stato caratterizzato da una riduzione complessiva delle vendite. Al confronto il Regno Unito — con un'aliquota di accisa sulla birra ben al di là di quella minima — ha continuato ad aumentare notevolmente la sua aliquota allontanandosi, quindi, da quella proposta dalla Commissione nel 1989 che doveva servire da aliquota di riferimento per gli Stati membri nel processo di adeguamento delle rispettive aliquote nazionali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2014/95

di Phillip Whitehead (PSE)

alla Commissione

(8 luglio 1995)

(95/C 277/82)

Oggetto: Inquinamento da illuminazione

Oltre agli effetti negativi sulla salute connessi ad un'esposizione eccessiva alle radiazioni luminose ha la Commissione esaminato le conseguenze ambientali di un'illuminazione artificiale irrazionale?

Potrebbe la Commissione pertanto rendere noto se riconosce o meno che l'uso arbitrario ed eccessivo di illuminazione notturna esterna può causare problemi fisiologici ed ecologici? Ha considerato questa forma di inquinamento?

Quale azione propone per far fronte a questo problema sempre crescente?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(8 settembre 1995)

Se si eccettua la perturbazione dei cicli circadiani che può essere provocata dall'uso deliberato di illuminazione eccessiva, la Commissione non è a conoscenza di problemi fisiologici provocati dalla dispersione e dall'eccessivo uso di illuminazione esterna notturna diversi da quelli menzionati nella risposta all'interrogazione scritta E-1166/95 dell'onorevole membro (¹). Spetta alle autorità dello Stato membro di adottare adeguate contromisure se da tale utilizzazione deriva pubblico nocumento.

Per quanto riguarda la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori, il Consiglio ha adottato, su proposta della Commissione, una direttiva sui requisiti del luogo di lavoro (²) la quale stabilisce che i posti di lavoro esterni debbono essere adeguatamente illuminati artificialmente se la luce diurna non è sufficiente.

(¹) GU n. C 196 del 31. 7. 1995.

(²) GU n. L 393 del 30. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2025/95

di Klaus Rehder (PSE)

alla Commissione

(12 luglio 1995)

(95/C 277/83)

Oggetto: Eliminazione degli ostacoli commerciali nel GATT

In base all'accordo GATT, per esportare nei paesi terzi è necessario chiedere le licenze per le merci di cui all'allegato II. I quantitativi assegnati dalle autorità competenti possono divergere in misura notevole rispetto al quantitativo richiesto rendendo molto più difficoltosi i negoziati relativi alle forniture e le stipule dei contratti.

Come intende procedere la Commissione per poter eliminare questi ostacoli agli scambi commerciali?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(1° agosto 1995)

Nel quadro del GATT la Comunità si è impegnata a ridurre i quantitativi dei prodotti esportati che beneficiano di restituzioni nonché le spese relative a dette transazioni. Di conseguenza la Comunità ha bisogno di un sistema di controllo delle esportazioni. Per questo scopo si è ritenuto più opportuno introdurre i titoli di fissazione anticipata obbligatori.

La Commissione non ritiene possibile eliminare tali titoli, ma il loro impiego verrà controllato regolarmente in modo da poter apportare eventuali miglioramenti o modifiche.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2034/95

di Spalato Belleré (NI)
alla Commissione
(12 luglio 1995)
(95/C 277/84)

Oggetto: Difesa dei diritti del cittadino nei confronti di procedure d'incarcerazione preventiva

In seguito al recente episodio dell'arresto del colonnello Roberto Conforti, responsabile del particolare servizio dell'Arma dei carabinieri competente per il recupero di opere d'arte e di beni culturali trafugati, che tanto stupore ha suscitato nel mondo intero ed in particolare in Italia, ove l'ufficiale era conosciuto per brillanti operazioni di recupero e per le doti non comuni di investigatore, può dire la Commissione se non è il caso di emanare direttive affinché, nel quadro dell'operato dei giudici nazionali, essi siano tenuti, oltre che al rispetto delle norme giuridiche, al rispetto dei diritti del cittadino, al fine di non attaccare la specchiata rispettabilità di alcuni di loro, contratta in anni di duro e difficile lavoro al servizio della nazione, con procedure di carcerazione preventiva che hanno unicamente interesse spettacolare?

Risposta data dalla sig.ra Gradin
a nome della Commissione
(11 settembre 1995)

Non rientra nelle competenze della Commissione prendere iniziative per quanto riguarda le procedure di carcerazione preventiva in uso negli Stati membri.

La questione è infatti di competenza esclusiva dello Stato membro interessato, che agisce tuttavia subordinatamente agli obblighi che gli incombono a norma della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2036/95

di José Apolinário (PSE)
alla Commissione
(4 luglio 1995)
(95/C 277/85)

Oggetto: Indicizzazione finanziaria del II QCS-Portogallo

Le autorità portoghesi hanno proposto l'indicizzazione degli importi del II QCS-Portogallo ricorrendo al cosiddetto

deflatore dell'ecu con il calcolo globale per l'intero periodo di applicazione del II QCS. Di conseguenza l'importo risultante dall'indicizzazione dei prezzi nel 1995 ammonterebbe a circa 192 MECU.

Può la Commissione comunicare se detto importo di 192 MECU sarà reso disponibile completamente nel corso del 1995 o se l'erogazione avverrà nel corso dell'intero periodo del II QCS, applicando dunque il cosiddetto compromesso di Edimburgo? In quest'ultimo caso le autorità portoghesi hanno presentato una proposta attinente alla destinazione annuale dell'importo indicato?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione
(24 luglio 1995)

L'importo di 192 MECU risultante dall'indicizzazione del QCS II per il Portogallo nel 1995 riguarda il periodo 1995-1999 e, di conseguenza, andrebbe teoricamente ripartito in tale periodo (1995—1999) nel rispetto del compromesso di Edimburgo.

Il comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno (QCS) per il Portogallo ha deciso, il 30 giugno 1995, di utilizzare interamente nel 1995 la parte dell'importo indicizzato per il 1995 relativamente al QCS II per il Portogallo. Per rispettare il compromesso di Edimburgo, tuttavia, le autorità portoghesi si sono impegnate a presentare un riesame dei programmi del QCS per un importo equivalente al deflatore e ripartito sul periodo 1996—1999.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2062/95

di Jaak Vandemeulebroucke (ARE)
alla Commissione
(12 luglio 1995)
(95/C 277/86)

Oggetto: Centro latino-americano per le relazioni con l'Europa

Può far sapere la Commissione quali attività ha svolto il Centro europeo per l'interdipendenza e la solidarietà nell'anno 1994?

Come si compone l'organico di tale Centro?

Dispone il Centro di altre entrate oltre alle sovvenzioni dell'Unione europea e, in caso affermativo, da quale fonte provengono e qual è la proporzione tra tali entrate e le sovvenzioni dell'Unione?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**
(11 settembre 1995)

Il Centro latino-americano per le relazioni con l'Europa (Celare) non ha ricevuto sovvenzioni dirette dalla Comunità nel 1994. La Commissione non è pertanto in grado di fornire informazioni sul programma di lavoro, sull'organico e sui finanziamenti di tale istituto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2074/95
di Thomas Megahy (PSE)
alla Commissione
(12 luglio 1995)
(95/C 277/87)

Oggetto: Carta di cittadinanza europea di più di 60 anni

In una riunione dell'intergruppo sull'invecchiamento tenutasi nel febbraio 1995 un funzionario della DG V ha affermato che la Commissione intendeva effettuare uno studio di fattibilità, in cooperazione con talune ONG non meglio definite, per dimostrare come la carta di cittadinanza europea di più di 60 anni poteva funzionare in tre Stati membri in cui l'idea era stata accolta favorevolmente. Tuttavia nella sua risposta del 31 marzo 1995 all'interrogazione scritta E-354/95⁽¹⁾ dell'on. Pronk sullo stesso argomento il commissario Flynn non ha fatto alcun riferimento a questa proposta.

La Commissione può far sapere se questo progetto è stato abbandonato e, in caso affermativo, per quale motivo oppure, in caso contrario, quali progressi sono stati compiuti per realizzarlo?

⁽¹⁾ GU n. C 145 del 12. 6. 1995, pag. 43.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**
(8 settembre 1995)

La Commissione continua ad essere interessata ad operare in collaborazione con il settore non governativo, al fine di agevolare l'accesso degli anziani ai vari servizi per loro disponibili. La Commissione sta attualmente esaminando la proposta di un'organizzazione non-governativa per effettuare uno studio di fattibilità su questo tema.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2081/95
di Eva Kjer Hansen (ELDR)
alla Commissione
(7 luglio 1995)
(95/C 277/88)

Oggetto: Utilizzazione da parte di un lavoratore di un'autovettura di servizio messa a disposizione e immatricolata da un'impresa con sede in uno Stato membro diverso da quello di residenza del lavoratore

Considerando, certamente in termini positivi, l'impegno assunto dalla Commissione di presentare entro l'anno al Consiglio una proposta di direttiva sulla questione in oggetto, si deve purtroppo constatare che la Commissione non ha risposto alle domande, peraltro molto precise, precedentemente poste (P-1526/95)⁽¹⁾.

L'interrogante deve pertanto ripresentare tali domande. Può la Commissione dare ora una risposta specifica a ciascuna di esse?

⁽¹⁾ GU n. C 230 del 4. 9. 1995, pag. 47.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**
(31 luglio 1995)

La Commissione ha preso conoscenza delle osservazioni della onorevole parlamentare a proposito della risposta data alla sua interrogazione scritta E-1526/95.

Essa conferma quanto già dichiarato, ossia che è disposta ad esaminare il caso di qualsiasi cittadino europeo, e in particolare di qualsiasi residente in Danimarca, che incontri nella sua vita professionale e privata delle difficoltà nell'uso di un'autovettura messa a sua disposizione da un'impresa avente sede nella Comunità.

La Commissione ribadisce inoltre che presenterà, entro l'anno in corso, una proposta legislativa al Consiglio. Questa conterrà senz'altro soluzioni precise atte a risolvere le difficoltà prospettate, che sono perfettamente note alla Commissione stessa. A suo giudizio gli ostacoli incontrati dai cittadini europei nell'uso di autovetture di cui sono proprietari o che sono messe a loro disposizione devono essere sgombrati con un intervento di portata generale e, quindi, per via legislativa. Di conseguenza non le sembra opportuno, al momento, intervenire nel caso in oggetto mediante l'apertura di un procedimento per infrazione al Trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2102/95**di Amedeo Amadeo (NI)****alla Commissione***(18 luglio 1995)**(95/C 277/89)**Oggetto:* Norme di sicurezza sul lavoro

Le norme di sicurezza sul lavoro dettate dalla CE nel 94 e nel 95 hanno impegnato gli Stati membri e le aziende che in essi lavorano e producono a rivedere la loro organizzazione di sicurezza con grande beneficio complessivo del lavoratore.

Può dire la Commissione se non sia possibile creare un osservatorio per valutare i risultati concreti delle direttive comunitarie e per mettere a punto eventuali ulteriori iniziative che consentano un completo salto di qualità?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(8 settembre 1995)

La Commissione intende valutare, in cooperazione con gli Stati membri, nonché con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro, le eventuali difficoltà di attuazione delle disposizioni delle direttive salute e sicurezza sul lavoro, l'impatto socioeconomico di tali direttive negli Stati membri, nonché la loro efficacia.

Successivamente la Commissione proporrà gli adeguamenti che eventualmente si rivelassero utili o necessari, anche dal punto di vista del progresso scientifico o tecnico.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2120/95**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)****alla Commissione***(19 luglio 1995)**(95/C 277/90)**Oggetto:* Restauro di monumenti antichi e opere d'arte

Dal 1° aprile al 30 giugno 1995 sono stati organizzati in Grecia, nel quadro del programma Horizon, di Youth Art e dei quadri comunitari di sostegno, seminari sul restauro di monumenti antichi e opere d'arte — ad esempio, quelle accolte nel Museo delle tradizioni popolari della Macedonia — destinati ai profughi greci rimpatriati. Se si considera

però che la professione di restauratore richiede grande specializzazione e va disciplinata con norme estremamente rigorose, c'è da pensare che la suddetta iniziativa comporti, per quanti partecipano a seminari di questo tipo, difficoltà a trovare un posto di lavoro a causa dei severi requisiti di assunzione e dell'inevitabile mancanza di conoscenze ed esperienze che non possono essere acquisite nel corso di un seminario di appena un mese, nonché forse il rischio di vedere pregevoli opere d'arte danneggiate da interventi di restauro eseguiti con imperizia.

1. Vorrà la Commissione affrontare questo problema con la ECCO (Lega europea delle associazioni di restauratori di opere d'arte)?
2. Vorrà essa rivedere tutti i relativi programmi finanziati o da finanziare con risorse del Fondo sociale?
3. Intende inoltre incoraggiare, nell'ambito del programma Horizon o di altri programmi finanziati col Fondo sociale, anziché seminari sul restauro di monumenti antichi e opere d'arte, programmi volti a dare nuovo impulso ad antiche professioni come, ad esempio, quelle di marmista, ebanista, rilegatore, ecc., agevolandone in tal modo l'ingaggio ed evitando i rischi di cui sopra?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(8 settembre 1995)

L'iniziativa comunitaria Occupazione, 1994—1999, comprende i tre aspetti seguenti: Now, Horizon e Youthstart. Il programma operativo per la Grecia prevede, sotto l'aspetto Youthstart, un provvedimento intitolato «azioni sperimentali di formazione specializzata e di collocamento» (provvedimento B.3.2.3).

Il provvedimento comprende la messa a punto e l'attuazione dei programmi sperimentali di formazione e di collocamento nei settori delle arti (musica, ceramica, ecc.), del retaggio culturale (rinnovo degli edifici, conservazione di opere d'arte), nonché la tutela dell'ambiente.

I beneficiari di esso sono anzitutto giovani disoccupati in età inferiore a 20 anni. L'impostazione prescelta è un'impostazione globale che tiene conto delle necessità dei giovani nelle varie fasi dell'integrazione professionale (sistema educativo, sistema di formazione professionale, occupazione). Essa deve anche tener conto delle necessità in fatto di provvedimenti collaterali.

L'aspetto «innovazione» riguarda gli strumenti di formazione, la metodologia e la cooperazione. La durata dell'azione formazione-collocamento è di almeno 600 ore. La dimensione transnazionale del programma è destinata a potenziarne l'efficacia.

Il provvedimento non riguarderà i mestieri tradizionali che potenziano stereotipi discriminatori o attività senza futuro.

previsto nei regolamenti dei fondi strutturali. Su proposta della Commissione il Consiglio riesaminerà i suddetti regolamenti entro e non oltre il 31 dicembre 1999.

(¹) GU n. L 374 del 31. 12. 1988.

(²) GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2147/95

di Phillip Whitehead (PSE)

alla Commissione

(19 luglio 1995)

(95/C 277/91)

Oggetto: Fondo sociale europeo

Può la Commissione spiegare i motivi alla base dell'approccio settoriale utilizzato nell'assegnazione dei finanziamenti a titolo dell'obiettivo 3?

Può dire se ha già preso in considerazione la possibilità di valutare i vantaggi derivanti da un approccio strutturale alla distribuzione dei finanziamenti rispetto ad un approccio regionale, analogo a quello applicato per assegnare gli stanziamenti a titolo degli obiettivi 1, 2 e 5b? In caso di risposta negativa, può dire quando intende proporre una revisione dell'attuale metodo di gestione dei finanziamenti a titolo dell'obiettivo 3?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(7 settembre 1995)

La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che i regolamenti dei fondi strutturali prevedono che il Fondo sociale europeo (FSE) ha il compito di contribuire, prioritariamente, alla realizzazione degli obiettivi 3 e 4 nel complesso della Comunità.

Inoltre l'articolo primo del regolamento FSE (regolamento (CEE) n. 4255/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 2084/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 (²)) prevede chiaramente un complesso di azioni che il FSE supporta nel «complesso della Comunità». Non esiste quindi un'impostazione settoriale per l'intervento dell'obiettivo 3 del FSE.

Inoltre gli interventi del FSE, per quanto riguarda le azioni svolte a titolo degli obiettivi 1, 2, 5b e del nuovo obiettivo 6, si inseriscono in un'impostazione regionale.

La Commissione non prevede attualmente di arrecare modifiche agli interventi dell'obiettivo 3, così come esso è

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2153/95

di Pierre Bernard-Reymond (PPE)

alla Commissione

(28 luglio 1995)

(95/C 277/92)

Oggetto: Applicazione della direttiva del 30 novembre 1989 relativa alla sicurezza sul luogo di lavoro

L'applicazione della direttiva 89/655/CEE del 30 novembre 1989 (¹), che fissa i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso, da parte dei lavoratori durante il lavoro, di attrezzature di lavoro comporterà delle spese per le imprese interessate.

Può la Commissione far sapere se ha effettuato una valutazione dei costi derivanti dall'applicazione di detta direttiva e se ha intenzione di procedere a tale valutazione?

(¹) GU n. L 393 del 30. 12. 1989, pag. 13.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(8 settembre 1995)

La direttiva 89/655/CEE, all'articolo 4, paragrafo 1, dispone che il datore di lavoro deve procurarsi o impiegare attrezzature di lavoro che, poste per la prima volta a disposizione dei dipendenti dell'impresa successivamente al 31 dicembre 1992, soddisfino le disposizioni di qualsiasi direttiva applicabile in proposito, nonché le prescrizioni minime previste nell'allegato nella misura in cui nessun'altra direttiva comunitaria sia applicabile o lo sia solo parzialmente.

Le attrezzature di lavoro, già poste a disposizione dei dipendenti dell'impresa al 31 dicembre 1992, debbono soddisfare, entro e non oltre 4 anni a decorrere da tale data, le prescrizioni minime di cui all'allegato della direttiva. Di conseguenza né gli Stati membri né la Commissione

dispongono ancora di dati attendibili sui costi di applicazione delle disposizioni della direttiva.

L'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva 89/655/CEE prevede peraltro che gli Stati membri riferiscano alla Commissione, ogni cinque anni, quanto attiene all'applicazione pratica delle disposizioni della direttiva indicando i punti di vista delle parti sociali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2310/95**di David Hallam (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1995)**(95/C 277/93)*

Oggetto: Interdizione dell'uso di manganelli elettrici e di ceppi

Può la Commissione riferire delle misure finora adottate per interdire la produzione e l'export di manganelli elettrici e di ceppi da e verso ciascuno degli Stati membri dell'Unione europea? Quali provvedimenti sono stati inoltre decisi per l'immediato futuro?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2311/95**di Ian White (PSE)****alla Commissione***(1° settembre 1995)**(95/C 277/94)*

Oggetto: Fornitura da parte di aziende europee di strumenti di tortura

Può la Commissione riferire se ha introdotto — o prevede di farlo — misure e dispositivi di controllo sul piano europeo per impedire l'esportazione di manganelli elettrici e ceppi destinati alle forze di sicurezza che praticano la tortura?

Risposta comune data dal sig. Marín**a nome della Commissione****alle interrogazioni scritte E-2310/95 e E-2311/95***(25° settembre 1995)*

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data all'interrogazione scritta E-741/95 dell'onorevole Nicholson ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1995.